

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

347^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente TAVIANI
e del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	<i>Pag.</i> 3	Stralcio degli articoli da 20 a 46 del disegno di legge n. 1811 e assegnazione del disegno di legge n. 1811-bis:
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO ..	3	* LONGO (<i>PCI</i>) <i>Pag.</i> 6, 12
ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA		* STRIK LIEVERS (<i>Fed. Eur. Ecol.</i>) 6 e <i>passim</i>
Votazione per l'elezione di un componente supplente della delegazione italiana	... 4, 56, 72	MANZINI (<i>DC</i>), relatore 7 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		* MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione 7 e <i>passim</i>
Seguito della discussione:		* CALLARI GALLI (<i>PCI</i>) 8 e <i>passim</i>
«Riforma dell'ordinamento della scuola elementare» (1756) (<i>Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Bianchi Beretta ed altri; Casati ed altri;</i> ;		BOMPIANI (<i>DC</i>) 8, 56
«Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola dell'obbligo» (1811), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori		* ZECCHINO (<i>DC</i>) 14
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1756		SANESI (<i>MSI-DN</i>) 17
		ALBERICI (<i>PCI</i>) 17 e <i>passim</i>
		NOCCHI (<i>PCI</i>) 23, 52
		* MONTINARO (<i>PCI</i>) 29, 45
		* CHIARANTE (<i>PCI</i>) 34
		COVI (<i>PRI</i>) 38, 42
		AGNELLI Arduino (<i>PSI</i>) 47, 54
		TEDESCO TATÒ (<i>PCI</i>) 54
		Votazione nominale con scrutinio simultaneo 49

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA		
Integrazioni	Pag. 58	
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	59	
DISEGNI DI LEGGE		
Ripresa della discussione:		
BOSSI (<i>Misto-Lega Lombarda-Lega Nord</i>) ...	61	
BONO PARRINO (<i>PSDI</i>)	65	
* ZECCHINO (<i>DC</i>)	65	
FILETTI (<i>MSI-DN</i>)	67	
DIPAOLA (<i>PRI</i>)	68	
* STRIK LIEVERS (<i>Fed. Eur. Ecol.</i>)	69	
Approvazione:		
«Disposizioni transitorie per il funzionamento provvisorio delle commissioni elettorali mandamentali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1989, n. 244» (2074) (<i>Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento</i>):		
MURMURA (<i>DC</i>), relatore	72	
SPINI, sottosegretario di Stato per l'interno	72	
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	73	
Seguito della discussione:		
«Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura a favore della		
popolazione alto-atesina» (1163) (<i>Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento</i>):		
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	Pag. 75	
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1990 76		
ALLEGATO		
DISEGNI DI LEGGE		
Annunzio di presentazione		
Assegnazione		
CORTE COSTITUZIONALE		
Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità		
MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI		
Annunzio		
Interrogazioni da svolgere in Commissione 107		

N. B. – L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Benassi, Bo, Boldrini, Butini, Candioto, Chiesura, Coletta, Cossutta, Cuminetti, Dell'Osso, De Rosa, Evangelisti, Fioret, Foschi, Giugni, Graziani, Kessler, Leone, Manieri, Marniga, Melotto, Meraviglia, Pertini, Pulli, Ranalli, Rosati, Ruffolo, Salvato, Tossi Brutti, Vecchietti, Vella, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bonalumi, in Nicaragua, per attività dell'Unione interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannuncio di votazione mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, nel corso della seduta potrebbero essere effettuate votazioni con il procedimento elettronico.

Decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Per assicurare un ordinato svolgimento dei lavori, la Presidenza rivolge a tutti il pressante invito a verificare sin d'ora se ciascuno è in possesso della propria tessera di votazione.

Coloro che accertassero di non essere in possesso della tessera, sono pregati di recarsi immediatamente ad ottenerne il duplicato.

Solo in tal modo infatti si potranno evitare quei rallentamenti nelle operazioni di voto che si determinano tutte le volte in cui il duplicato viene invece richiesto (e ritirato) subito prima della votazione.

Ricordo infine che, secondo le disposizioni vigenti, il duplicato deve essere restituito al termine della seduta.

Votazione per l'elezione di un componente supplente della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di un membro supplente della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

A tale votazione, che si è resa necessaria in seguito alle dimissioni del senatore Spitaleri, si applicano le disposizioni dell'articolo 25, commi 3 e 4, del Regolamento.

Per l'elezione è stato designato il senatore Colombo.

Le operazioni di voto saranno effettuate a scrutinio segreto, mediante urne, e per risultare eletti occorrerà la maggioranza assoluta dei votanti.

Per la votazione è stata predisposta l'apposita urna.

Coloro i quali sono favorevoli deporranno la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera.

I contrari faranno l'inverso.

Gli astenuti deporanno entrambe le palline nell'apposita sezione dell'urna.

Quando avranno votato gli onorevoli colleghi in questo momento presenti in Aula, le urne resteranno aperte per dar modo agli altri senatori di prendere parte alla votazione nel corso ulteriore della seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Seguono le operazioni di voto*).

(*Le urne restano aperte*).

Presidenza del vice presidente TAVIANI

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Riforma dell'ordinamento della scuola elementare» (1756) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultato dell'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandratti ed altri; Bianchi Beretta ed altri; Casati ed altri);

«Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola dell'obbligo» (1811), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1756

Stralcio degli articoli da 20 a 46 del disegno di legge n. 1811 e assegnazione del disegno di legge n. 1811-bis

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1756 e 1811.

Riprendiamo l'esame degli articoli iniziato questa mattina. Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana sono stati discussi e votati i primi cinque articoli del disegno di legge n. 1756, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Interventi in favore degli alunni handicappati)

1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da *handicap* si utilizzano gli insegnanti di sostegno di cui all'articolo 4, i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.

2. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano e collaborano con gli insegnanti del modulo organizzativo di cui all'articolo 4, con i genitori e, se necessario, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati.

3. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un insegnante, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, per intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.

4. L'esperienza di integrazione degli alunni handicappati è oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che trasmette al riguardo una nota informativa al Parlamento e, sulla base delle stesse, impedisce adeguate disposizioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo la parola: «collaborano» inserire la seguente: «unitamente».

6.4 CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI, ALBERICI,
MONTINARO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «o di esperienze».

6.3 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, COR-
LEONE

Nella rubrica sostituire la parola: «handicappati» con le altre: «portatori di handicap»;

al comma 4 sostituire la parola: «handicappati» con le altre: «portatori di handicap».

6.1

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole: «trasmette al riguardo una nota informativa» con l'altra: «riferisce».

6.2

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* LONGO. Signor Presidente, l'emendamento 6.4 si riferisce all'articolo che riguarda gli interventi a favore degli alunni portatori di *handicap*. Nel testo dell'articolo proposto dalla Commissione (che è rimasto sostanzialmente identico a quello proposto dalla Camera) viene sostanzialmente recepito il principio molto giusto della contitolarità degli insegnanti di sostegno con gli altri operatori del modulo.

Tuttavia, la formulazione dell'articolo, al comma 2, contiene una espressione infelice che ci sembra contraddica in qualche modo il principio di contitolarità che ho citato. Infatti, il comma 2 dell'articolo 6 prevede che gli insegnanti di sostegno assumano la contitolarità delle classi in cui operano e che collaborino con gli insegnanti del modulo organizzativo. Le parole: «collaborano con» sembrano in qualche modo reintrodurre una qualche graduatoria che non mette tutti gli insegnanti del modulo organizzativo sullo stesso piano di parità. Allora, con il nostro emendamento, proponiamo che dopo la parola: «collaborano» venga inserita la seguente: «unitamente». In questo modo si ribadisce il concetto a cui è ispirato l'intero articolo.

Il nostro emendamento potrebbe essere definito quasi di natura tecnico-lessicale e quindi mi auguro che la maggioranza lo approvi, a meno che dietro quest'errore di formulazione non vi sia un retropensiero.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, con questo emendamento 6.3 proponiamo una piccola modifica al comma 3 dell'articolo 6 con il quale viene stabilito: «Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un insegnante, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, per intervenire nella prevenzione e nel recupero». In particolare con il nostro emendamento proponiamo di sopprimere le parole: «o di esperienze» perché la figura che viene indicata dal comma 3 dell'articolo 6 non è quella di un insegnante di sostegno, ma è una figura di grande rilievo chiamata ad orientare tutto il lavoro della scuola per quanto riguarda gli interventi di sostegno in campo psicopedagogico. Per una figura di questo tipo, con una funzione di notevole rilievo, riteniamo che non sia sufficiente prevedere che abbia genericamente delle esperienze in campo psicopedagogico. Una figura di questo tipo può essere rappresentata solo da una persona che possegga dei titoli specifici documentati (e ciò non vuol dire necessariamente titoli accademici) per garanzia stessa degli

insegnanti con cui questa persona è chiamata a collaborare e per garanzia delle famiglie e dei bambini.

Invocando un minimo di serietà, se la scuola vuole offrire un serio servizio in questo campo, riteniamo che sia utile e necessario sopprimere le parole: «di esperienze», lasciando soltanto la previsione dei titoli specifici.

MANZINI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti che ho proposto sono di coordinamento e tendono a sostituire la parola «handicappati» con le altre «portatori di *handicap*». Questa espressione viene usata in tutti gli altri articoli e quindi ho proposto questi emendamenti per mantenere, nell'ambito del provvedimento, sempre la stessa dicitura.

Sull'emendamento 6.2 volevo dire che riteniamo che la dicitura più corretta sia, anzichè: «trasmette al riguardo una nota informativa», «riferisce».

Colgo l'occasione per dire che sull'emendamento 6.3 sono contrario, come pure sull'emendamento 6.4.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, sull'emendamento 6.4 il Governo è contrario; chiederebbe anzi un ritiro dell'emendamento perché esso evidentemente è finalizzato a costituire un incontro contestuale, necessariamente ed obbligatoriamente contestuale, di tutti gli interlocutori interessati, e sicuramente tutti interessati, a seguire il bambino portatore di *handicap*. Questo è consentito dalla norma, non è previsto come unica forma di collaborazione.

Ora sembra al Governo incongruo irrigidire in un unico modulo di collaborazione l'intesa fra questi soggetti, che sono fra loro certamente interlocutori. Pertanto il Governo, perché la formula di collaborazione in maniera unitaria è consentita e di conseguenza, per evitare significati diversi e per evitare di attribuire valenze diverse al voto di rigetto di questo emendamento, chiede il ritiro dell'emendamento stesso.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.3, il Governo è ugualmente contrario non perché siano da sottovalutare i titoli specifici, ma rilevando che di titoli rigorosamente specifici non ne esistono; non vi è il titolo di psicopedagogista e di conseguenza adesso non vi è un titolo davvero specifico. Si può peraltro assumere un orientamento; il Governo in questo senso si può impegnare ad attuare la norma in maniera da privilegiare coloro che abbiano un titolo che li abiliti, senza però escludere l'utilizzo di coloro che sono portatori di esperienza e quindi ugualmente utilizzabili da parte della scuola.

Sugli emendamenti 6.1 e 6.2 il Governo è favorevole, dato che in essi è contenuta la dizione più congrua. Colgo altresì l'occasione per assicurare a chi, in sede di approvazione dell'articolo 4, aveva sollecitato il Governo a porre una grande attenzione al problema del sostegno che, approfittando di questa definizione di titolo che questi

emendamenti comportano, il Governo intende dare questa assicurazione.

PRESIDENTE. Senatrice Callari Galli, insiste per la votazione dell'emendamento 6.4?

CALLARI GALLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALLARI GALLI. Vorrei dire che, a nostro avviso, il fatto di ribadire che gli insegnanti di sostegno intervengono «unitamente», significa non vederli come accessori, ma come facenti parte nelle decisioni che riguardano anche i ragazzi non portatori di *handicap*, in rapporto con quelli che possono essere i programmi di inserimento dei portatori di *handicap* all'interno dell'attività scolastica. Questa era la ragione per cui abbiamo usato la parola «unitamente» e per cui chiediamo la votazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.

Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, ritengo che le argomentazioni avanzate dal senatore Strik Lievers non siano prive di qualche fondamento. Tuttavia, l'orientamento del Governo e del relatore è contrario e noi ci atteniamo a questa indicazione. Peraltro, il Governo poco fa molto opportunamente ha suggerito una formula interpretativa, nel senso di dare in qualche modo la preferenza nella integrazione dell'organico a coloro che sono realmente forniti di titoli specifici in campo psicopedagogico.

Voglio far presente che esiste ormai non solo la laurea in psicologia, ma anche l'ordine professionale degli psicologi; esiste un

corso di laurea differenziato per la formazione degli insegnanti preparati in psicologia. Pertanto, per il futuro, sarà bene utilizzare questo canale, per cui solo coloro che siano forniti di titoli specifici di psicologo corrisponderanno alla formazione del personale con titoli psicopedagogici. Abbiamo bisogno di queste figure professionali nella scuola e quindi invitiamo il Governo a mantenere per il futuro l'impegno assunto in quest'Aula.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **CALLARI GALLI.** Signor Presidente, vediamo con favore questo emendamento proposto dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, in quanto sembra che valorizzi proprio l'aspetto - come ha riconosciuto anche il Ministro - della preparazione degli insegnanti di sostegno. Vorrei dire però che sarebbe più chiara forse l'espressione: «e di esperienze», in luogo della frase proposta: «o di esperienze», la quale sembra indicare una scelta esclusiva tra l'uno e l'altro termine.

Pertanto, anche se l'emendamento non verrà accettato, raccomanderei che comunque si intendano esperienze aggiuntive ad una preparazione seria, alla quale ha fatto riferimento d'altra parte anche il senatore Bompiani.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Orario delle attività didattiche)

1. L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.

2. Fino a quando l'attivazione dell'insegnamento della lingua straniera non sarà generalizzata, gli organi collegiali competenti

potranno deliberare, per le classi terze, quarte e quinte, l'adozione di un orario delle attività didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, semprechè la scelta effettuata riguardi tutte le classi del plesso.

3. Dall'orario delle attività didattiche sono esclusi l'eventuale «tempo-mensa» e l'eventuale «tempo-trasporto».

4. Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione dell'attività didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno.

5. I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:

a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;

b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana.

6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito adottare l'orario antimeridiano continuato in sei giorni della settimana.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione dell'insegnamento della lingua straniera.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «trenta ore» inserire la seguente: «anche».

Al comma 2, sopprimere le parole: «per le classi terze, quarte e quinte».

7.3

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI, ALBERICI,
MONTINARO

In via subordinata all'emendamento 7.3, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di trenta ore settimanali».

7.6

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI, ALBERICI,
MONTINARO

Al comma 1, dopo le parole: «ha la durata» inserire le seguenti: «di ventiquattro ore nelle prime due classi e nelle restanti classi».

7.13

ZECCHINO

In via subordinata all'emendamento 7.3, sopprimere il comma 2.

7.7

CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, NOCCHI,
MONTINARO

Sopprimere il comma 2.

7.9

ZECCHINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «semprechè la scelta effettuata riguardi tutte le classi del plesso».

7.4

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 3, dopo le parole: «attività didattiche» inserire le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo».

7.1

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «l'eventuale “tempo-mensa” e l'eventuale “tempo-trasporto”» con le altre: «il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto».

7.2

IL RELATORE

Al comma 5, nell'alinea, sostituire le parole: «delle condizioni socio-economiche» con le altre: «delle richieste».

7.5

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

*Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) orario antimeridiano».*

7.10

ZECCHINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla predisposizione delle strutture necessarie ad assicurare il servizio mensa sarà adottato l'orario antimeridiano continuato in sei giorni, con un massimo di ventisei ore settimanali».

7.11

ZECCHINO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto all'interno delle trenta ore l'orario dell'insegnamento della lingua straniera».

7.8

CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, NOCCHI,
MONTINARO

Al comma 7, sopprimere la parola: «ulteriore».

7.12

ZECCHINO

Avverto che il relatore ha testè presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario delle attività didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, può essere disposta, oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, sempre che la scelta effettuata riguardi tutte le predette classi del plesso».

7.14

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

* LONGO. Signor Presidente, colleghi, si tratta di un articolo fra i più rilevanti di questo testo, che disciplina l'orario di insegnamento nella scuola elementare. Il testo che ci era stato trasmesso dalla Camera era già frutto di una insoddisfacente mediazione, era il punto di incontro fra esigenze diverse: quella espressa dalla maggioranza, che puntava a mantenere le ventisette ore dell'orario scolastico e forse anche meno, e la nostra posizione (ma anche di altri), in base alla quale ritenevamo, proprio in vista dei nuovi programmi didattici e sulla scorta del giudizio e dell'orientamento che erano stati il frutto dei lavori della commissione Fassino, che l'orario scolastico dovesse essere di trenta ore settimanali.

Quindi il testo della Camera già presentava dei punti discutibili e per questo presentiamo qui un primo emendamento per modificarlo sulla scorta di quel ragionamento di ordine generale che abbiamo sostenuto più volte in questa sede, vale a dire la necessità di accelerare i tempi della riforma e di evitare di conseguenza che il disegno di legge incontri ulteriori difficoltà in questo suo percorso oscillante fra Camera e Senato. È necessario precisare però che gli emendamenti, che sono stati presentati in Commissione qui al Senato e che vengono proposti in Aula per quanto riguarda l'articolo 7, sono notevolmente peggiorativi

del testo che la Camera aveva licenziato, in quanto essi reintroducono, così come era già avvenuto per l'articolo 5, un criterio che spezza l'unità del ciclo della scuola elementare, che pure è uno dei punti su cui si qualifica la riforma che stiamo discutendo. In pratica ancora una volta si riafferma la divisione della scuola elementare in due cicli: il primo, costituito dai primi due anni, ed il secondo costituito dagli altri tre anni. In base a questo criterio si tende a modulare anche la questione dell'orario scolastico, tant'è che, per quanto concerne la possibilità di superare la soglia delle ventisette ore, definita nel primo comma dell'articolo come durata a regime dell'orario delle attività didattiche, tale possibilità è limitata all'attivazione dell'insegnamento della lingua straniera. Invece nel testo licenziato dalla Camera si parlava di questa possibilità in relazione a quella attivazione, ma senza negarla in vista di una valutazione del modulo di altre esigenze didattiche e di formazione.

Inoltre, nel comma secondo del testo della Camera, si stabiliva che questa possibilità poteva valere anche per esigenze diverse, in attesa dell'entrata a regime dell'insegnamento della lingua straniera, solo per le classi terza, quarta e quinta. Presentiamo quindi una prima proposta di ripristino con l'emendamento 7.3.

Gli emendamenti successivi tendono a riaffermare la posizione per quale originariamente ci eravamo battuti: chiediamo l'elevamento a trenta ore settimanali dell'orario scolastico nella scuola elementare e l'eliminazione del secondo comma, che invece introduce la divisione tra il primo ed il secondo ciclo della scuola elementare stessa. È questa la sostanza degli emendamenti che noi proponiamo: per un verso chiediamo il ripristino; se non si addiviene al ripristino, chiediamo l'adozione di misure dirette alla reintroduzione delle trenta ore settimanali.

È stata citata spesso un'analisi comparata tra la scuola elementare italiana e la scuola elementare di altri paesi europei. È stato detto che noi, sia per quanto riguarda il modulo, sia per quanto riguarda l'orario di insegnamento, presenteremmo ipotesi difformi dalle tendenze che mediamente si stanno costituendo in altri paesi europei. Mi sembra che, proprio sulla scorta dell'analisi di una ricca documentazione che è stata fornita alla Commissione, ma che ormai è oggetto di una letteratura abbondante, tale affermazione sia in gran parte destituita di fondamento e che comunque non sia possibile invocare un paragone con la situazione media europea. Anche supponendo che questa situazione media dimostri una dimensione dell'orario settimanale della scuola elementare in parte inferiore a quella ipotizzata in questa legge di riforma, non è possibile invocare la situazione media europea solo quando si tratta di conservare situazioni esistenti, non avendo chiaro che da una comparazione della scuola italiana con la situazione media europea in realtà dovremmo ricavare stimoli a cambiare radicalmente la situazione che in Italia si è consolidata.

Per queste ragioni insistiamo sui nostri emendamenti con la modulazione già specificata: anzitutto il ripristino del testo della Camera, secondariamente la ripresa dell'obiettivo delle trenta ore settimanali.

* ZECCHINO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 e 7.13, anticipando anche la mia valutazione sull'emendamento 15.5, che è sostanzialmente connesso a questi al nostro esame. Gli emendamenti si pongono in una logica non di stravolgimento, ma di razionalizzazione.

In particolare l'emendamento 7.13 tende a distinguere l'orario in funzione della distinzione in due cicli della scuola elementare. Stamattina abbiamo già lungamente ricordato come la distinzione in cicli sia richiamata dai programmi del 1985 e appartenga alla generale esperienza di tutti i paesi comunitari. Mi sembra che prevedere un orario indifferenziato per tutte le cinque classi della scuola elementare sia contrario ai più semplici principi di ordine psico-pedagogico. Ci sono limiti di resistenza psico-fisica diversi tra un alunno della prima elementare ed un alunno della quinta elementare. È questa la ragione per la quale l'emendamento propone il limite delle 24 ore settimanali per le prime due classi.

Voglio qui ricordare alcuni punti, ma dico subito che non so dove il collega Longo abbia ripreso le notizie cui ha fatto riferimento relativamente alla situazione europea; vorremmo leggerle insieme perchè davvero la confusione delle lingue è giunta ad un punto tale che anche le cose scritte non sono lette nella stessa direzione e nello stesso significato. Vorrei quindi ricordare ai colleghi che hanno la pazienza di ascoltare che non c'è nessun paese in Europa, nessuno in assoluto, che per le prime due classi conosce un orario di 27 ore qual è quello che vorremmo introdurre salvo, poi, la possibilità di ulteriore aumento a 30 ore per l'introduzione della lingua straniera. Solo la Francia aveva sino a qualche tempo fa, con una riforma approvata nel 1985, il limite di 27 ore anche nella prima classe elementare. Però alla luce di una esperienza quinquennale la Francia ha ritenuto di rivedere questo limite, tant'è che abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare alcuni mesi fa qui in Senato colleghi senatori del Senato della Repubblica francese che ci annunciarono una marcia indietro su questo tema, cosa che puntualmente è avvenuta. Allora non si capisce questa nostra imperterrita indifferenza verso esperienze già fatte altrove e ritenute non positive.

Questa è quindi la ragione per la quale propongo con l'emendamento 7.13 che solo per le prime due classi ci si limiti ad un tempo orario di 24 ore che costituirà pur sempre un *record* sullo scacchiere europeo.

L'emendamento 7.9 tende ad evitare che il tempo di 30 ore possa essere attuato senza che sia messo in funzione l'insegnamento della lingua straniera. Come è noto, il tempo scuola previsto dall'attuale testo è di 27 ore elevabile a 30 nell'ipotesi della messa in funzione dell'insegnamento della lingua straniera. Non si capisce perchè, dopo questa premessa, possa esistere un comma che dice che fin quando non sarà possibile l'insegnamento della lingua straniera è lo stesso possibile mantenere l'insegnamento a 30 ore. Mi sembra una contraddizione non sorretta da alcuna motivazione ed è questa la ragione della proposta di emendamento soppressivo di questo secondo comma.

Vengo all'ultima questione di rilievo. Come è noto, l'orario previsto dalla riforma a regime postula la divisione in due tempi: antimeridiano e pomeridiano. I due tempi postulano, a loro volta, l'apprestamento di

strutture per occupare il tempo dell'intervallo. Siccome queste strutture non si sa chi e quando dovrà apprestarle, e questo è uno dei limiti ormai ricorrente delle riforme che facciamo, è stata prevista una norma transitoria che dice che fino alla predisposizione di queste strutture l'orario sarà antimeridiano continuativo. Sicchè avremo la concreta possibilità di imporre ai nostri alunni delle scuole elementari anche cinque ore per tutti e sei i giorni della settimana, cosa che non avviene né nella scuola media inferiore né in quella superiore. È una di quelle assurdità delle quali non si comprendono le ragioni vere e profonde.

È questo il motivo per il quale mi sono permesso di presentare un emendamento che propone una norma transitoria diversa che fino alla messa a punto delle strutture necessarie per consentire il doppio tempo, antimeridiano e pomeridiano, consente l'utilizzo del solo orario antimeridiano, ma contenuto entro limiti di sopportabilità psico-fisica. Mi sono permesso di individuare questo limite nelle 26 ore settimanali che costituiscono il limite massimo conosciuto a livello europeo. Mi auguro che su questo emendamento 7.11, che attiene la norma transitoria che creerebbe una condizione di insopportabile invivibilità nella scuola elementare per il possibile impegno di cinque ore ogni giorno per i giovani allievi delle elementari, l'Aula possa esprimersi favorevolmente.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento 7.4 propone la soppressione, al termine del comma 2, delle parole «semprechè la scelta effettuata riguardi tutte le classi del plesso». Si tratta di un suggerimento conseguente alla logica del comma cui si riferisce, il quale stabilisce che gli organi collegiali potranno deliberare, per le classi terze, quarte e quinte, l'adozione di un orario superiore alle 27 ore settimanali per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle condizioni necessarie. Tali esigenze possono anche essere molto diverse da classe a classe. In una classe, per ragioni di disponibilità degli insegnanti, di condizioni particolari di preparazione, in un senso o nell'altro, degli allievi, di possibilità di svolgere certe attività si potrebbe rendere didatticamente opportuno allungare l'orario oltre le 27 ore settimanali, mentre la classe accanto od anche una quinta classe rispetto ad una terza, non avendo quelle stesse caratteristiche, potrebbe non essere in condizioni di aumentare l'orario, fatto che anzi potrebbe rivelarsi controproducente.

Mantenere nella scuola un fattore di rigidità, per cui certe previsioni valgono per tutti o per nessuno, è in clamorosa contraddizione con la *ratio* alla base della indicazione fornita circa la possibilità di adottare misure di aumento di orario. Anche in questo caso mi sembra opportuno affidarsi alla responsabile scelta degli insegnanti sulla base della consapevolezza, che essi certamente hanno, di quanto può essere più opportuno per i loro allievi.

L'emendamento 7.5 si inserisce nella linea che abbiamo seguito nel suggerire altre proposte di modifica che si richiamano in primo luogo ad esigenze di libertà. Nel comma 5 si dice che i consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche in base a diversi parametri, fra cui le condizioni socio-economiche delle famiglie. Noi proponiamo di sostituire le parole «delle condizioni socio-economiche» con le altre «delle richieste».

Crediamo infatti che le famiglie stesse, meglio di ogni altro, possano giudicare se le loro condizioni socio-economiche, o comunque le condizioni in cui vivono, richiedono certe soluzioni o altre. Perchè affidare questa valutazione solamente ad un dato esterno sociologico e non invece alla valutazione soggettiva delle famiglie che con le loro richieste facciano valere una interpretazione della loro condizione socio-economica e del modo in cui la scuola può meglio corrispondere alle loro esigenze?

Se mi è consentito, signor Presidente, anche al fine di non intervenire ulteriormente su questo articolo, vorrei ora sottolineare che considero saggia la scelta fatta dalla Commissione di distinguere tra i problemi che si pongono relativamente all'orario nelle prime due classi e quelli che si pongono nelle classi del secondo ciclo, perchè diverse sono le capacità e le possibilità dei bambini. Ritengo quindi - ed al riguardo ho presentato un emendamento - che vada fatta un'ulteriore distinzione non in termini così generali, come suggerisce il primo emendamento del collega Zecchino, ma nel senso di distinguere, per quanto riguarda le prime due classi, i casi in cui sia obbligatorio mantenere l'orario soltanto di mattina dagli altri casi per i quali si preferisce la soluzione di un orario articolato anche normalmente tra mattina e pomeriggio. Ritengo che i termini della distinzione e l'ipotesi che la Commissione ha definito siano equilibrati e possano venire incontro nel modo migliore alle esigenze dei bambini oltre che a quelle delle famiglie.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare gli emendamenti da lui stesso presentati e a dare il proprio parere sugli altri.

MANZINI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 7.1 chiarisce che si tratta dell'orario dei docenti e non di quello dei ragazzi. Poichè poteva sorgere questo dubbio, è parso opportuno chiarire la norma.

L'emendamento 7.2 è una modifica di coordinamento.

L'emendamento 7.14 tende a chiarire che entro il tetto delle 30 ore è possibile adottare un orario superiore alle 27 ore sia in attesa sia in presenza dell'insegnamento della lingua straniera.

Per quanto riguarda le altre proposte di modifica, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.3, 7.6, 7.13, 7.7, 7.9 e 7.4.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.5 vorrei chiarire che il riferimento alle condizioni socio-economiche non comporta mai una valutazione delle singole famiglie ma dell'ambiente nel quale il plesso scolastico viene a trovarsi; il parere è dunque contrario.

Infine, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.10, 7.11, 7.8 e 7.12.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore ed è favorevole agli emendamenti dello stesso presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.13.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Domando a lei, signor Presidente, e al signor Ministro se votando questa legge vogliamo fare l'interesse dei ragazzi che vanno a scuola o quello delle famiglie che inviano i ragazzi in parcheggio per farceli stare sei giorni. Pongo alla considerazione di ciascuno di voi e alla vostra sensibilità la domanda sui motivi per i quali non possiamo e non dovremmo approvare l'emendamento presentato dal senatore Zecchino, che mi sembra abbia una logica che non può non risultare convincente. Infatti, rendere l'orario di 24 ore per le prime due classi rientra non solo nell'intelligenza che ci dovrebbe contraddistinguere nel voto di questa normativa, ma rientra anche in una norma comportamentale per la quale se non andassimo nel senso indicato dall'emendamento saremmo condannati a livello dei paesi del quarto mondo.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Movimento sociale italiano-Destra nazionale su questo emendamento.

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Signor Presidente, vorrei ricordare molto brevemente all'Assemblea che questa legge di riforma della scuola elementare nasce da una valutazione concorde di tutti i componenti della commissione Fassino che chiedeva che la scuola elementare italiana per poter applicare i nuovi programmi modificasse in aumento il proprio orario. Proporre le 24 ore significa lasciare esattamente la situazione come sta. Eppure sono passati quattro anni. Mi pare che questo non sia un segnale positivo anche se la proposta riguarda una frazione e non tutto l'ordinamento scolastico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.13, presentato dal senatore Zecchino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori, identico all'emendamento 7.9, presentato dal senatore Zecchino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.14, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.10, presentato dal senatore Zecchino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.11, presentato dal senatore Zecchino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.12, presentato dal senatore Zecchino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALLARI GALLI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario del Gruppo che rappresento e desidero ricordare alcuni punti che giustificano la nostra contrarietà, molto radicata. Il primo punto – già sottolineato varie volte in quest'Aula – riguarda la necessità di stabilire il rapporto tra i programmi e l'orario. Ciò era chiaramente espresso nella dichiarazione della Commissione che aveva elaborato i programmi. Onorevoli senatori, si tratta di alcuni programmi estremamente innovativi rispetto agli *standars* europei: limitare le ore vuol dire che questi programmi non verranno applicati nella prima e nella seconda classe elementare. Che cosa significa realizzare una separazione tra il primo ed il secondo ciclo, una separazione pedagogicamente non sopportabile, che dal punto di vista dell'organizzazione renderà molto difficile l'applicazione di questa legge (mi riferisco all'organizzazione dei trasporti e all'apertura delle scuole)?

Inoltre, devo sottolineare che il problema che riguarda l'aumento delle ore è collegato alla realtà della scuola elementare italiana, in cui sono necessari dei progetti mirati affinchè la nostra scuola produca ad un livello ottimale e non continui con quegli sprechi su cui si è attardata e che hanno fatto in modo che dalla nostra scuola siano usciti degli individui che a stento riescono a leggere e a scrivere.

Durante la discussione in questa Aula è stato fatto il paragone con i paesi europei. A tale proposito desidero fare innanzitutto una precisazione di merito: non si può estrapolare da determinati contesti una nota, come quella dell'orario di insegnamento, senza considerare quello che i paesi europei presentano accanto, insieme e contemporaneamente all'insegnamento. Questa è la prima obiezione di metodo generale. Per quanto riguarda poi il problema della Francia, devo far notare ai colleghi che con il fatto che questo paese ha diminuito le ore, si perde di vista che comunque – a prescindere da una diminuzione – la Francia ha previsto ventisei ore, mentre in questo caso si parla di ventiquattro ore. Se noi applichiamo il dettato di questo provvedimento, così come è stato stabilito (ed io spero che quell'emendamento venga cancellato) i cicli avranno mezz'ora di meno perchè i maestri elementari – si è dovuto ricordare per legge – devono dare la dichiarazione ai bambini. Ancora, se l'insegnamento della religione cattolica, contravvenendo ai dettati della sentenza della Corte costituzionale, continuerà ad essere compreso nell'orario, ciò porterà ad eliminare altre due ore; siamo a 22 ore contro le 26 della Francia. Allora questo paragone mi sembra veramente assai pretestuoso. In più andiamo a vedere qualcosa sul contenuto di quello che succede in Francia. Le attività scolastiche francesi sono collegate ad una serie di attività che vengono chiamate educative e che quindi non compaiono all'interno dell'attività scolastica. Io ricordo solamente ai colleghi che nel giorno in cui i bambini francesi durante la settimana non sono a scuola, essi hanno una serie di attività che vengono definite educative, ma sono anche scolastiche, senatrice Falcucci, perchè sono compiute anche dagli insegnanti francesi. Quindi non si può fare questo paragone e dire che là l'orario scolastico è fissato in un certo modo senza guardare tutto il contesto in cui è immerso, perchè questo significa procedere secondo la propria logica, come ho già detto in Commissione moltissime volte, non colloquiando con gli altri.

Mi sembra che sia stata qui evocata la situazione di questi bambini che stanno a scuola 5 ore la mattina. A parte il fatto che ci dovremmo sforzare per fare in modo che i nostri bambini stiano a scuola mattina e pomeriggio, come avviene per tante altre scuole in cui i bambini italiani si trattengono anche il pomeriggio e nessuno versa lacrime, vorrei ancora dire che ci dovremmo anche preoccupare di tutti quei bambini che, non avendo la possibilità di frequentare la scuola, sono o immobili e soli davanti a un apparecchio televisivo, o in strada, perché questa è la realtà del nostro paese. Oltre a motivare il nostro voto contrario chiederei su molte cose che sono state qui affermate un momento di riflessione dell'Aula. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Art. 8.

(Progetti formativi di tempo lungo)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1990-1991 potranno realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:

a) che l'orario complessivo settimanale di attività non superi le trentasette ore, ivi compreso il «tempo-mensa»;

b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;

c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;

d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, o, nel caso di mancata disponibilità degli stessi, con la utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale.

2. Le attività di tempo pieno di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni:

a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;

b) che l'orario settimanale, ivi compreso il «tempo-mensa», sia stabilito in quaranta ore;

c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dalla presente legge.

3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 4.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno scolastico 1990-1991 potranno realizzarsi progetti formativi comprendenti anche attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari, con orario complessivo settimanale di attività didattica non superiore alle trentasette ore, ivi compreso il tempo-mensa, alle seguenti condizioni:

a) che la copertura dell'orario, tenuto conto anche della graduale introduzione dell'insegnamento di una lingua straniera di cui all'articolo 10, sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il modulo si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale d'insegnamento o, nel caso di mancata disponibilità degli stessi, con la utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento;

b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti».

8.1

ALBERICI, NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO,
CHIARANTE

In via subordinata all'emendamento 8.1, sopprimere il comma 1.

8.3

CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, NOCCHI,
MONTINARO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le attività di tempo pieno previste dall'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, vengono effettuate nell'ambito dei posti attualmente destinati nell'organico di diritto all'insieme delle attività di cui al medesimo articolo 1, rispettando le seguenti condizioni:

a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;

b) che l'orario settimanale, ivi compreso il «tempo mensa», sia stabilito in quaranta ore;

c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano conformi ai programmi vigenti;

d) che i moduli didattici, formati secondo quanto stabilito all'articolo 5, siano costituiti con almeno quattro docenti per due classi.

2-bis. La distribuzione dei posti dell'organico di diritto per le classi a tempo pieno dovrà garantire:

a) la conferma, ove possibile, dell'attività già in atto di cui è richiesta la prosecuzione;

b) le nuove istituzioni, che potranno essere autorizzate nell'ambito dell'organico nazionale anche per compensazione tra provincia e provincia con particolare attenzione alle richieste di nuova istituzione provenienti dalle regioni meridionali».

8.2

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le attività di tempo pieno previste dall'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, vengono effettuate nell'ambito dei posti attualmente destinati nell'organico di diritto all'insieme delle attività di cui al medesimo articolo 1, rispettando le seguenti condizioni:

a) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dalla presente legge;

b) che si costituiscano moduli didattici con almeno quattro docenti per due classi;

c) che l'orario settimanale di funzionamento, ivi compreso il tempo-mensa, sia stabilito in quaranta ore;

2-bis. La distribuzione dei costi dell'organico di diritto per le classi a tempo pieno dovrà garantire:

a) la conferma dell'attività già in atto di cui è richiesta la prosecuzione;

b) le nuove istituzioni, che potranno essere autorizzate nell'ambito dell'organico nazionale anche per compensazione fra provincia e provincia con particolare attenzione alle richieste di nuova istituzione provenienti dalle regioni meridionali».

8.4

CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI, LONGO,
CHIARANTE, ARGAN

In via subordinata all'emendamento 8.4, al comma 2, nell'alinea, dopo la parola: «posti», inserire le seguenti: «a vario titolo».

8.5

CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI, LONGO,
MONTINARO

Invito i presentatori ad illustrarli.

NOCCHI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.4 e 8.5. I colleghi ricorderanno il giudizio fortemente critico di perplessità motivata che abbiamo espresso in relazione all'introduzione del cosiddetto tempo lungo nella scuola elementare. Esso, signor Presidente, ci è parso riproporre sotto mentite spoglie il doposcuola pluriclasse che negli scorsi decenni la scuola elementare ha sperimentato con risultati certamente non positivi. In effetti questo tipo di intervento è sempre parso una soluzione di basso livello culturale, funzionale più ad una logica assistenziale che pedagogica. La formulazione proposta nel disegno di legge che stiamo discutendo non cancella questo tipo di valutazione, anzi, se possibile, aggiunge altre preoccupazioni per il modo in cui il tempo lungo è stato proposto in relazione a una determinata configurazione ed utilizzazione del tempo pieno che non ci convince. Il rapporto proposto secondo noi potrebbe creare problemi seri per il tempo pieno, favorendo di fatto la legge che discutiamo la scelta del tempo lungo con possibile progressiva marginalizzazione dello stesso tempo pieno. Il nostro emendamento tende a dare identità culturale e congruità rispetto all'asse culturale della riforma al tempo lungo che stabilisce un rapporto con il tempo pieno in modo tale che appaiono entrambi come opportunità formative su cui si può pronunciare la programmazione, anche tenendo conto dell'esistenza di condizioni strutturali che rendano idonea la proposta quanto agli esiti educativi. In via subordinata, signor Presidente, chiediamo - come ben esplicitato nel prosieguo dei nostri emendamenti - che si sopprima il comma 1. Nello stesso tempo, chiediamo la modifica del comma 2 per offrire al tempo pieno garanzie di mantenimento e di consolidamento e, a determinate condizioni previste dall'ultimo comma dell'emendamento 8.4, un ulteriore sviluppo, tenendo conto delle necessità di un riequilibrio territoriale che privilegi decisamente il Mezzogiorno del paese.

In effetti, il risultato ottenuto alla Camera dei deputati è stato solo in parte soddisfacente, anche se dobbiamo riconoscere che, per come si erano messe le cose, la battaglia condotta dal nostro Gruppo ha consentito di conseguire risultati che almeno hanno evitato una progressiva cancellazione del tempo pieno. È vera tuttavia l'osservazione, fatta da molti, che ha sottolineato una collocazione minoritaria dello stesso nell'ambito dell'organizzazione dell'offerta educativa così come risulta dalla definizione dell'articolato, con la grave aggiunta di una possibile confusione e marginalizzazione di fatto - come ho detto prima - del tempo lungo.

Il nostro emendamento 8.4, proprio per queste considerazioni, restituisce centralità ed autonoma configurazione didattica e culturale al tempo pieno, sottolineandone le potenzialità innovative, e allo stesso tempo ne raccorda le modalità di strutturazione in modo tale che siano funzionali con l'impianto generale dell'ordinamento della scuola elementare e riservando la possibile utilizzazione di percentuali di organico nell'ambito delle quantità previste dall'organico di diritto.

In questo senso, signor Presidente, come del resto abbiamo già detto in sede di discussione generale, intendiamo riferirci ai 47.000

docenti di cui all'articolo 1 della legge n. 820. Questo lo affermiamo per garantire anche lo sviluppo di quell'essenziale modalità di fare scuola a favore delle regioni meridionali, in modo che siano perseguiti gli obiettivi di omogeneità e di esiti educativi sull'intero territorio nazionale. Per questi motivi, chiediamo all'Aula l'approvazione dei nostri emendamenti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 8.2. Devo dire che, se per una parte del dibattito che riguarda l'articolo in esame non posso concordare con i colleghi comunisti (circa le attività di tempo prolungato), poichè ritengo che ben si sia fatto in Commissione a stabilire che le attività di tempo prolungato si possano svolgere su richiesta delle famiglie, in modo che sia chiaro che nessun bambino o nessuna famiglia possano essere obbligati a queste attività, devo dire invece che sul punto del tempo pieno mi trovo perfettamente d'accordo con le posizioni sostenute in quest'Aula dal Gruppo comunista, posizioni sulle quali vi è - questa volta sì - un pieno consenso di tutto il mondo sindacale e della scuola. È vero che, rispetto alla prima ipotesi, è stato già un fatto positivo aver mantenuto la possibilità di lasciar sopravvivere le attività di tempo pieno esistenti, ma credo che si debba e si possa far qualcosa di più. Infatti, le attività di tempo pieno nelle scuole elementari si svolgono per una duplice ragione. Vanno tutelate - credo - e difese perchè in molti casi queste attività hanno dato buoni risultati dal punto di vista didattico e formativo, ma soprattutto perchè il tempo pieno risponde in molti casi ad una fondamentale esigenza sociale delle famiglie. Da tante parti si dice che bisogna aiutare le famiglie ad avere bambini, ed allora che la scuola offre il servizio del tempo pieno in tutti i casi in cui sia possibile credo sia un'esigenza di modernità e di civiltà molto chiara.

Certamente esistono problemi dovuti al vincolo del bilancio, ma l'emendamento che suggerisco, che è in larghissima parte convergente (c'è solo qualche piccola diversità di formulazione) con l'emendamento 8.4 dei colleghi comunisti, propone che le attività di tempo pieno possano essere mantenute nei limiti dell'organico attualmente dedicato a queste attività; il che significa che è prevista la possibilità di compensazione. Dove non esistono le possibilità o non si ravvisi la necessità o non vi è la richiesta di tenere viva un'esperienza di tempo pieno, le risorse dedicate a tale attività possono essere utilizzate altrove nelle realtà in cui esistono le richieste.

Quindi non si va in nessun modo ad incidere sulle risorse di bilancio; si va a mantenere quanto meno nella sostanza, non formalisticamente (per cui dove già esiste l'esperienza del tempo pieno si può mantenere, ma se essa viene meno non può essere trasferita altrove), il medesimo impegno per il tempo pieno attualmente garantito.

Auspico allora che questo emendamento possa essere accolto e dichiaro fin d'ora che, nel caso non venisse approvato il mio emendamento, che è precedente in ordine di votazione, mi esprimerò a favore anche dell'emendamento 8.4 presentato dai colleghi comunisti. Le differenze tra la mia proposta e quella del Gruppo comunista, per le quali ritengo preferibile la mia formulazione, sono al comma c), dove si prevede non soltanto - come accade nell'emendamento comunista -

che sia garantita la suddivisione degli insegnamenti fra i docenti, che non mi pare la cosa fondamentale, ma che semmai la programmazione didattica e l'articolazione di discipline siano conformi ai programmi vigenti. Questa è l'indicazione generale e non c'è solo una suddivisione, che anzi non è detto sia sempre l'aspetto migliore e più interessante. Credo si debba indicare che l'organizzazione del modulo e la programmazione delle attività didattiche debbano essere corrispondenti ai programmi vigenti.

Inoltre al punto *d*), dato che si prevede un modulo quantitativamente diverso da quello stabilito dall'articolo 5, si invita opportunamente a chiarire organicamente che i moduli didattici, costituiti con almeno quattro docenti, siano formati secondo quanto stabilito appunto all'articolo 5. Si fa riferimento quindi alle indicazioni generali, alla filosofia e ai criteri, anche nella suddivisione delle discipline e dei compiti fra gli insegnanti, fissati nell'articolo 5.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, relatore. Sono contrario all'emendamento 8.1, ma suggerisco che sia trasformato in ordine del giorno. Sono inoltre contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 8.

* **MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione.** Il Governo è contrario all'emendamento 8.1...

PRESIDENTE. Lei sarebbe contrario anche nell'ipotesi di una trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno?

MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione. Sono contrario all'emendamento 8.1; se però questo fosse trasformato in ordine del giorno, esprimerei parere favorevole. Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 8.3, 8.2, 8.4 e 8.5.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento 8.1 accettano di trasformarlo in ordine del giorno?

ALBERICI. Trasformiamo l'emendamento nel seguente ordine del giorno che ci auguriamo possa essere accolto da tutto il Senato:

«Il Senato,

tenuto conto dell'importante decisione di mantenere nel nuovo ordinamento scolastico della scuola elementare il modello di tempo pieno nelle forme già sperimentate in numerose realtà scolastiche a partire dal 1971,

impegna il Governo a garantire pienamente, soprattutto per una qualificazione delle esperienze da realizzare nel Mezzogiorno, il mantenimento del tempo pieno sulla base dei posti attualmente attivati con l'articolo 1 della legge n. 820 del 1971».

9.1756.4

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, MONTINARO, CHIARANTE, LONGO

PRESIDENTE. Onorevole senatrice, lei vuole sottolineare che si tratta di un impegno per il Governo o può accettare anche che si tratti di un invito? Fra le due ipotesi c'è molta differenza.

ALBERICI. Preferirei un impegno del Governo; posso anche accettare una raccomandazione o un invito al Governo, ma comunque sarebbe necessario un segnale.

FALCUCCI. Una specie di raccomandazione con ricevuta di ritorno.

ALBERICI. Possiamo accettare la formulazione di un invito al Governo, anche perchè in questo modo l'ordine del giorno potrebbe essere votato da tutti. Pertanto, modifico in tale senso il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il Ministro della pubblica istruzione a esprimere il parere sull'ordine del giorno in esame, come modificato.

* MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo accoglie questo ordine del giorno, con l'inserimento di una verifica delle condizioni che consentano una più motivata corrispondenza alla volontà espressa dall'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori, come testè modificato.

È approvato.

L'emendamento 8.3 risulta pertanto assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALLARI GALLI. Voglio motivare il voto contrario del nostro Gruppo su questo articolo. Al di là del fatto che è stato accolto il nostro ordine del giorno, a nostro avviso non si dà l'assicurazione del potenziamento dell'esperienza del tempo pieno, da cui si sono avuti, laddove è stato applicato, tanti buoni risultati.

Il nostro voto contrario è motivato soprattutto dalla presenza del comma 1 dell'articolo 8. In realtà con il comma 1 si mantiene in piedi il tempo lungo che effettivamente è un doposcuola. Volevo appunto richiamare la vostra attenzione sul fatto che questa è un'esperienza che si è dimostrata negativa da tanti punti di vista. Volevo ricordare poi che questo significa unire insieme bambini provenienti da classi spesso diverse, con insegnanti (come peraltro è stato indicato) che possono non essere i loro titolari. Molto spesso tale attività non dà i frutti che invece potrebbe dare una piena applicazione dei moduli o del tempo pieno. Quindi a noi sembra che il mantenimento di questa terza possibilità getti una luce ambigua sull'organizzazione dei nuovi ordinamenti della scuola elementare che a nostro avviso devono essere ricondotti entro due canali: o i moduli, o il tempo pieno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(*Orario di insegnamento*)

1. L'orario di insegnamento per gli insegnanti elementari è costituito di ventiquattro ore settimanali di attività didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.

2. Le ore eccedenti l'impegno didattico possono destinarsi al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari.

3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.

4. A partire dal 1^o settembre e fino all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di attività didattica e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento.

5. Nell'ambito del piano annuale di attività, il collegio dei docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare tutte le ore disponibili al di fuori dell'attività di insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per la programmazione didattica.

6. A tal fine si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti.

7. È abrogato l'articolo 12, sesto comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «Le ore eccedenti l'impegno didattico possono destinarsi *con le altre*: «Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata».

9.1

IL RELATORE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'attività didattica di cui al comma 1 è svolta per un numero settimanale di ore uguale per tutti gli insegnanti che compongono il modulo organizzativo».

9.4

ALBERICI, CALLARI GALLI, CHIAROMONTE,
NOCCHI, LONGO, MONTINARO

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

9.5

CALLARI GALLI, ALBERICI, CHIARANTE,
NOCCHI, MONTINARO

Al comma 5 sostituire le parole: «tutte le ore disponibili *con le altre*: «fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma 2, calcolate su base annuale».

9.2

IL RELATORE

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis Nell'orario di cui al comma 1 è compresa l'assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa».

9.3

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MANZINI, relatore. La definizione «nell'ambito delle ore di insegnamento», contenuta nell'emendamento 9.1, viene proposta per evitare possibili equivoci circa l'utilizzo delle cosiddette ore di compresenza; quindi l'emendamento è stato proposto per una maggiore chiarezza.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.2, esso tende a salvaguardare queste ore di contemporaneità nelle quali è possibile programmare gli interventi qualificati nei confronti di ragazzi in difficoltà, in particolare i ragazzi stranieri, in modo che possano essere meglio inseriti nella scuola. Questo emendamento tende comunque a preservare un terzo di queste ore dalla possibilità che vengano utilizzate per le supplenze come previsto dall'emendamento proposto dal Ministero del tesoro.

L'emendamento 9.3, invece, tende ad affermare che anche il tempo dedicato all'assistenza durante la mensa, per la scuola elementare è considerato un tempo formativo e per questa ragione si chiarisce che esso è inteso all'interno di tutto l'orario degli insegnanti. Questo evita che si creino difficoltà con gli enti locali laddove si stabiliscono le attività di tempo diviso fra mattina e pomeriggio e quindi si rende necessaria la mensa. In caso contrario avremmo avuto la necessità che gli enti locali dovessero provvedervi direttamente; in questo modo la scuola vi provvede da sè.

* MONTINARO. Onorevoli senatori, onorevole Ministro, onorevole Presidente, reintrodurre il comma 3-bis con l'emendamento 9.4 serve a ripristinare il più possibile il testo approvato dalla Camera e quindi a favorire il varo della legge. Nel merito, il comma soppresso dalla maggioranza equipara nell'orario i tre docenti del modulo e impedisce gerarchie sbagliate, dannose, assurde. Ma voi volete che ci siano docenti prevalenti e docenti che prevalentemente facciano supplenze, quindi volete abolire ogni elemento che tenda a porre gli stessi in posizione di pari dignità. È un errore grave introdurre elementi di tensione: abbiamo l'obbligo culturale di creare tutte le condizioni favorevoli perchè la riforma possa essere realizzata presto e bene!

L'aggiunta in Commissione dell'articolo 9, commi 5, 6 e 7, impone con il comma 5 che le supplenze non siano superiori a cinque giorni e siano coperte dal personale di ruolo. Solo apparentemente tale operazione razionalizza e riduce la spesa; di fatto annulla la contemporaneità delle prestazioni didattiche finalizzata al recupero e all'arricchimento, punto cardine della riforma, già anticipato dalla legge n. 517 del 1977, in tema di individualizzazione dell'insegnamento; elimina l'unico tempo in cui i docenti possono lavorare insieme ed affinare le tecniche del *team*.

Si delinea in definitiva un autentico attacco alla riforma, lo svilimento di un principio cardine considerando che sinora le contemporaneità da nessuno sono state valutate un mero accidente da gestire, bensì una risorsa per innalzare il livello qualitativo dell'insegnamento, soprattutto in favore dei soggetti più deboli ed in difficoltà di apprendimento.

Volete che gli insegnanti spendano il proprio tempo, non impegnato dall'insegnamento frontale, in supplenze? Vi sembra un modo coerente ed alto per utilizzare le risorse di personale per qualificare la scuola? Vale la pena rivoluzionare con questa riforma l'assetto organizzativo della scuola elementare per far distruggere i pochi elementi di autentica e significante novità?

Nel primo ciclo al maestro prevalente affiancherete i docenti che prevalentemente faranno supplenze. Questa capacità di governo della risorsa del personale la reputate efficiente, organica, logica?

Il comma 6 dell'articolo 9 provvede ad eliminare un'altra risorsa già prevista dall'ordinamento ed attivabile dal prossimo anno scolastico; la possibilità cioè per gli insegnanti della scuola primaria di formulare ed attuare progetti formativi di arricchimento del curriculo. La norma è contenuta specificatamente nell'ultimo contratto del personale della scuola ed era stata una qualificante intesa tra il Governo e le forze

sindacali per promuovere l'innalzamento qualitativo del servizio ed incentivare l'affinamento delle professionalità.

Il comma 7 dell'articolo 9 fa anch'esso la sua brava parte nell'abbassare la qualità di questo progetto di riforma eliminando la possibilità per il direttore di nominare comunque supplenti temporanei anche in casi di assoluta necessità, ad esempio in caso di assenza contemporanea di due insegnanti del modulo.

Con questo articolo si abbassa la qualità di una riforma, si distolgono le risorse orarie dai progetti formativi di tempo lungo e dai progetti di recupero di alunni stranieri provenienti da paesi extracomunitari.

In merito al fenomeno delle assenze i dati statistici di questi anni riguardo ai docenti impegnati nei moduli rilevano un calo di esse, perchè il rinnovato impegno culturale ha fortemente motivato gli insegnanti facendoli soggetti forti di un processo innovatore.

La disposizione suddetta per le supplenze brevi svilirà di fatto il loro impegno e potrebbero ricorrere all'espeditivo di prolungare l'assenza oltre i 5 giorni con il notevole risultato di abbassare la qualità dell'insegnamento ed innalzare la spesa.

Come esempio di razionale utilizzo del denaro pubblico mi pare in verità assai, assai modesto!

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, *relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 9.4 e 9.5.

* MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, il Governo è favorevole all'emendamento 9.1, presentato dal relatore, per i motivi esposti dal proponente rispondenti all'esigenza di una migliore definizione formale. Il Governo inoltre è contrario all'emendamento 9.4 di cui chiederebbe il ritiro ai senatori proponenti, considerato che l'emendamento stesso, se si riferisce agli obblighi relativi all'orario di 22 ore di insegnamento cui si aggiungono due ore dedicate alla programmazione didattica, di cui al comma 1 dell'articolo 9, è superfluo.

Se si riferisce all'orario effettivo di insegnamento, un certo margine di flessibilità è ineliminabile, considerato che le ore intermedie tra 27 e 30 non sono neppure divisibili per tre. Di conseguenza, la norma sarebbe inapplicabile.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.5 e parere favorevole all'emendamento 9.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.2, presentato dal relatore, il Governo per coerenza con il comportamento tenuto nel corso dell'*iter* parlamentare del provvedimento non può che esprimere avviso contrario, pur rendendosi conto dell'importanza delle motivazioni esposte dal presentatore e dell'esigenza di garantire alcune presenze in modo più ampio di come l'attuale testo preveda. Avendo però il Governo a suo tempo presentato questa norma, non può che mantenerla per coerenza ai propri comportamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento 9.4 se intendono accogliere l'invito del Governo a ritirarlo.

ALBERICI. No, signor Presidente, lo manteniamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2.

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Esprimo il voto favorevole del nostro Gruppo all'emendamento presentato dal relatore. Noi abbiamo avanzato una proposta di abolizione di tutta la parte dell'articolo che riguarda la sostituzione del personale attraverso l'eliminazione delle supplenze brevi. La proposta del relatore è una condizione più favorevole rispetto al testo al nostro esame e solo da questo punto di vista noi la accettiamo, riservandoci in ogni caso di tentare di modificare alla Camera la normativa in senso ottimale.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, avendo votato a favore del precedente emendamento presentato dai colleghi comunisti che non è stato accolto, esprimo voto favorevole per le medesime motivazioni all'emendamento 9.2 presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 10.

(Insegnamento di una lingua straniera)

1. Nella scuola elementare è impartito l'insegnamento di una lingua straniera.

2. Le modalità per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per la utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, sono definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative speciali, l'insegnamento di più lingue è obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera può essere disposto previa intesa con gli enti locali competenti.

È approvato.

Art. 11.

(Valutazione degli alunni)

1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, le modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione alle famiglie.

È approvato.

Art. 12.

(Piano straordinario pluriennale di aggiornamento)

1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la collaborazione delle università e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), un programma straordinario di attività di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli

stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici periferici e dei direttori didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari.

3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dall'articolo 5, devono assicurare la complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi ed offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento dell'attività didattica. In una fase successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini professionali.

4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, università, associazioni professionali e scientifiche, enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la formazione professionale degli insegnanti, possono stipulare convenzioni con gli IRRSAE per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilità ai fini del piano pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalità per la stipula delle convenzioni nonché i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.

5. Qualora non sussista la possibilità di provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile ai sensi dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si procede alla nomina di supplenti temporanei in sostituzione degli insegnanti impegnati nelle attività di aggiornamento.

6. Analogamente è consentito procedere alla nomina di supplenti temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in sostituzione degli insegnanti chiamati a prestare la loro opera per l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualità di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «da realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione».

12.1

ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI,
MONTINARO, CHIARANTE

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: «università».

12.2

CALLARI GALLI, NOCCHI, ALBERICI, CHIARANTE

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «a carattere nazionale».

12.3

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CHIARANTE. Signor Presidente, i due emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 12 corrispondono alla logica complessiva che ci ha ispirato nel predisporre le nostre proposte emendative a questo disegno di legge; cercare di riportare il provvedimento al testo approvato dalla Camera dei deputati in modo tale che (questo era il nostro obiettivo iniziale) venisse immediatamente approvato; in ogni caso abbiamo cercato di accelerare la possibilità di concludere l'*iter* di questa legge di riforma, evitando che si riproducesse (come purtroppo sta accadendo ed è successo per tanti provvedimenti e devo dire con particolare frequenza nel campo della politica scolastica) un continuo rinvio tra la Camera e il Senato, in riferimento ad un provvedimento così urgente. Siccome ormai questo provvedimento deve essere sottoposto all'esame della Camera dei deputati, desidero aggiungere qualche osservazione di merito alla considerazione che ho già fatto relativa al cammino del provvedimento.

Desidero sottolineare in particolare che l'articolo 12 (a cui si riferiscono i nostri due emendamenti) affronta una materia che deve essere considerata come di grande rilievo (ed esattamente la questione della formazione, dell'aggiornamento e della riqualificazione del personale docente) in relazione ad un provvedimento che introduce modificazioni profonde nell'ordinamento didattico della scuola elementare ed in relazione (modifica che per un certo verso è già in atto) all'introduzione dei nuovi programmi. Per quanto riguarda questo ultimo aspetto, devo sottolineare l'inopportunità di alcune modifiche introdotte dalla Commissione al testo approvato dalla Camera dei deputati, inopportunità consistente nel necessario rinvio all'altro ramo del Parlamento per specificazioni che in alcuni casi appaiono superflue: per esempio quella a cui si riferisce l'emendamento 12.2, con il quale proponiamo di sopprimere la parola «università», per il semplice fatto che questo termine si trova all'inizio di tutta l'impostazione dell'articolo 12. Il ruolo dell'università emerge all'inizio dell'impostazione dell'articolo 12; il volerlo ripetere al comma 4 è un fatto pretestuoso, si vuole cioè modificare il testo per poterlo rinviare alla Camera dei deputati. Comunque ciò che mi preoccupa di più è quanto viene stabilito al termine del comma 1 dell'articolo 12. Quando si stabilisce che un programma straordinario di attività di aggiornamento deve essere realizzato nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, si fa un'affermazione del tutto superflua e pleonastica. Infatti, è evidente e chiaro che qualsiasi programma di intervento si realizza nell'ambito degli stanziamenti a tal fine previsti nello stato di previsione del Ministero. Se non si vuol fare una semplice affermazione pleonastica, allora mi sembra che il senso politico di questa affermazione sia riduttivo: si vuole sottolineare un limite che si intende porre all'impegno finanziario dello

Stato per sostenere e promuovere un programma straordinario di aggiornamento del personale insegnante, quale una legge di questo genere richiederebbe e richiede. Allora, se è questo il senso politico che se ne ricava, dobbiamo essere seriamente preoccupati, per delle ragioni generali di politica scolastica e perché sappiamo qual è la sproporzione tra la spesa corrente e ciò che è destinato alla qualificazione della scuola, a promuovere realmente il rinnovamento culturale – didattico ad arricchire realmente la professionalità dei docenti e quindi ad estendere nuove capacità per quanto riguarda il saper fare scuola – tutti quanti sappiamo qual è la situazione generale ed in particolare quali sono i problemi che si presentano in riferimento alla scuola elementare. Vi sono dei problemi che vanno ricollegati innanzitutto alla questione della formazione dei docenti. Devo dire che è davvero un peccato che si continui a procedere attraverso misure che non sono coordinate tra di loro e che ci troviamo in una situazione in cui ancora non è dato sapere quando si giungerà a dare attuazione a ciò che da decenni è auspicato a parole da tutti nel nostro paese, ciò che è realizzato largamente in altri paesi di livello simile al nostro, cioè una formazione di docenti della scuola primaria, dell'istruzione di base, a livello universitario, con la qualificazione necessaria che ciò comporta.

Mi sento persino ridicolo a dover ripetere una cosa di questo genere, ma non c'è dubbio che affrontare una riforma di questa portata senza una previsione attendibile circa i tempi, i modi, le procedure di attuazione di un intervento sul sistema formativo per quel che riguarda i docenti, che ponga in atto l'elevazione al livello universitario della formazione degli insegnanti della scuola elementare, è un punto grave di debolezza del provvedimento in discussione. Ma altrettanto credo che si debba dire per quel che riguarda il sistema di aggiornamento.

È stato fortemente criticato da tante parti in questi anni il risultato non certo soddisfacente di un sistema ancora fortemente burocratizzato, centralizzato o imperniato su istituzioni di scarsa funzionalità, quali sono stati e sono per tanti aspetti gli IRRSAE; si è molto sottolineata l'esigenza di promuovere di più l'iniziativa che si sviluppi all'interno della scuola per opera di gruppi di docenti, attraverso un'effettiva sollecitazione di quell'arricchimento della formazione culturale, didattica, che deve essere sostegno indispensabile della professionalità dei docenti. Ecco, vedere che questi problemi ancora una volta restano fuori (e forse il discutere su un programma straordinario di aggiornamento poteva essere l'occasione per affrontarli seriamente) e restano emarginati non può che essere preoccupante. Per questo, anche a sostegno degli emendamenti da noi presentati e proprio contro l'intonazione negativa che mi pare di intravvedere in quella sottolineatura che si è voluto introdurre circa i limiti degli stanziamenti, invito il Senato ad approvare i nostri emendamenti e a ripristinare per lo meno il testo che ci è venuto dalla Camera.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente l'emendamento 12.3 è di portata limitata, ma mi pare opportuno per ragioni di buon senso. Al comma 4 dell'articolo 12, dove si parla delle convenzioni che enti vari possono stipulare con gli IRRSAE ai fini di corsi di formazione, si parla di enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano tra gli scopi statutari la formazione professionale degli insegnanti. Io non capisco il

senso di questa dizione «a carattere nazionale», come se non ci potessero essere, o come anzi non ci siano, istituzioni di grande prestigio e di grande capacità da questo punto di vista che hanno sede in una o nell'altra città, che non hanno perciò carattere nazionale; non si capisce poi da questo punto di vista in tanti casi cosa possa voler dire «a carattere nazionale». Ritengo che ci sia sicuramente un problema di garanzia che è un problema fondamentale. In Commissione avevo proposto di abolire tutto il comma da questo punto di vista. C'è un problema di garanzia contro il proliferare di scelte clientelari, ma la garanzia non può stare in questa inconsistente norma che stabilisce che gli enti di cui si parla devono avere carattere nazionale; le garanzie possono stare in altri momenti, in altre sedi e soprattutto nella serietà e nel rigore degli organi preposti a decidere.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3.

* MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

MANZINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI, *relatore*. Signor Presidente, intendo presentare un emendamento di coordinamento relativo al problema degli ispettori tecnici, il cui testo è il seguente:

Al comma 2, dopo le parole: «ispettori tecnici» sopprimere la parola: «periferici».

12.4 IL RELATORE

È stato infatti recentemente approvato un provvedimento che unifica i due ruoli di ispettore tecnico periferico ed ispettore tecnico centrale, per cui attualmente esistono soltanto gli ispettori tecnici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALLARI GALLI. Signor Presidente, dichiariamo l'astensione del nostro Gruppo su questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Verifica e adeguamento dei programmi didattici)

1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli IRRSAE.

2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ne dà preventiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: ispettori tecnici» inserire le seguenti: «centrali e periferici».

13.1

ALBERICI, MONTINARO, CALLARI GALLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CALLARI GALLI. Signor Presidente, questa proposta rientrava nell'obiettivo di ripristinare il testo come era stato licenziato. Pertanto l'emendamento è da considerarsi ritirato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

(Scuola elementare non statale)

1. La scuola elementare parificata è tenuta ad adottare, per i programmi e gli orari, l'ordinamento delle scuole elementari statali.
2. La scuola elementare autorizzata è tenuta ad uniformarsi di massima agli obiettivi indicati dai programmi vigenti.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, impartisce disposizioni in materia.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

- «1. La scuola elementare non statale è tenuta ad uniformarsi di massima agli obiettivi indicati dai programmi vigenti.
2. La scuola elementare parificata è tenuta ad adottare l'ordinamento delle scuole statali».

14.1

COVI, COLETTA, PERRICONE

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

- «1. La scuola elementare non statale, autorizzata e parificata, è tenuta ad applicare i programmi vigenti.
2. Alla scuola elementare parificata è fatto obbligo di adeguare i propri ordinamenti alle norme previste dalla presente legge».

14.2

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO, CHIARANTE

Invito i presentatori ad illustrarli.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento 14.1 da noi proposto intendiamo sottoporre di nuovo all'Assemblea la questione dei cosiddetti moduli organizzativi dell'insegnamento per la scuola non statale elementare parificata. Riteniamo che sia giusto per le scuole elementari autorizzate ma non parificate sancire il precetto secondo il quale esse siano tenute ad uniformarsi di massima agli obiettivi indicati dai programmi vigenti. Con questo si lascia spazio alla libertà metodologica di insegnamento, pur nell'ambito degli obiettivi programmatici per l'istruzione obbligatoria indicati dallo Stato. È questo il concetto espresso dal comma 1 dell'emendamento che proponiamo al testo proposto dalla Commissione.

Diversa a nostro avviso deve essere la soluzione per le scuole non statali parificate.

Qui non ci pare si possa - come propone il testo varato dalla Commissione - limitare la prescrizione all'adozione dell'ordinamento delle scuole elementari statali esclusivamente per quanto attiene ai programmi e agli orari, ma riteniamo si debba invece andare oltre e

cioè prevedere e prescrivere anche l'adozione dell'ordinamento della scuola statale per quanto riguarda i moduli dell'insegnamento.

Non intendiamo certo esasperare polemicamente l'argomento (polemica di cui è cenno nella pregevole relazione del senatore Manzini), ma ci sembra che, una volta che si sia scelto, ritenendolo un'asse portante della riforma della scuola elementare, un ordinamento che prevede l'impiego di tre maestri specialisti per ciascuna delle tre aree nelle quali si articolano i nuovi programmi, non si possa poi dimenticare tale scelta quando si affronta il tema delle scuole parificate. Se il legislatore ritiene che il gruppo di maestri sia utile e necessario per conseguire - come è detto sempre nella relazione - il processo unitario della formazione garantito dalla comune preparazione dei docenti in presenza dei nuovi contenuti programmatici, comprendenti la lingua straniera, l'attività motoria, l'educazione musicale, l'educazione dell'immagine, eccetera, che postulano evidentemente qualche specializzazione da parte dei docenti, non si vede come il legislatore possa contemporaneamente ammettere e consentire che quel processo unitario e di formazione possa essere conseguito quando non esistono i moduli organizzativi ritenuti utili e necessari.

Con il sistema proposto dalla Commissione si crea in sostanza un regime differenziato di insegnamento, mentre entrambe - sia la scuola statale che quella parificata - portano al conseguimento dell'ammissione alla scuola media. Infatti è inutile nascondere che con il testo dell'articolo 14 proposto dalla Commissione si apre un varco, probabilmente ampiamente percorso in futuro, alla tentazione di evitare nelle scuole parificate la presenza di tre docenti prevista invece dai moduli organizzativi della scuola statale. Troppo palesi sono le ragioni di risparmio sui costi di gestione della scuola perchè non si possa pensare che la tentazione sarà molto forte e che conseguentemente vi sia il rischio di una rinuncia all'approfondimento dell'insegnamento per aree specifiche, in contrasto con la volontà riformatrice del legislatore, che ha ritenuto di superare la diversa e tradizionale impostazione del maestro unico, considerato ancora da alcuni come necessario per fare fronte a quelle esigenze di identificazione e di contenuto affettivo di cui i bambini hanno ancora bisogno.

Queste sono le motivazioni che assistono il nostro emendamento, che raccomandiamo all'Assemblea.

ALBERICI. L'emendamento 14.2 costituisce il ripristino del testo della Camera ed era stato presentato con l'obiettivo di non modificare il disegno di legge, in modo da poterlo licenziare già in quest'Aula. Siccome però sono state già introdotte diverse modifiche, si pone a questo punto un problema di coerenza e di merito. Pertanto il nostro emendamento viene ritirato.

Ci riserveremo comunque di intervenire successivamente su altri emendamenti presentati per esprimere la nostra valutazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 14.1.

MANZINI, *relatore*. Il relatore comprende le ragioni del senatore Covi, ma, alla luce del dibattito che si è sviluppato in Commissione,

dibattito molto attento e puntuale, ritiene che la formulazione a cui è pervenuta la Commissione stessa sia quella che maggiormente rispecchia la volontà dei commissari e quindi invita l'Assemblea a mantenere tale formulazione.

* MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, il testo al nostro esame che si chiede di emendare è frutto del lavoro della Commissione svolto non su una proposta del Governo, ma su una proposta parlamentare. Il Governo ha ascoltato voci difformi nella maggioranza, per cui si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, su questo articolo si gioca una grande, grandissima questione di principio. Infatti il testo pervenutoci dalla Camera, come ho documentato in numerosi interventi, aboliva di fatto la libertà di insegnamento nelle scuole private del nostro paese, pretendendo una uniformità generale di tutte le scuole private rispetto alla scuola di Stato.

Il testo della Commissione, che qui si propone di modificare, ha ristabilito semplicemente lo stato di fatto vigente: ha stabilito cioè che le scuole autorizzate che non rilasciano titoli di studio hanno una flessibilità nell'applicazione dei programmi, mentre per le scuole parificate ha inserito nella legge ciò che oggi, a legislazione vigente, è la condizione che le scuole private sottoscrivono per avere la parifica. Oggi infatti ai sensi delle circolari e delle disposizioni ministeriali vigenti, le scuole private parificate devono uniformarsi agli ordinamenti per quanto riguarda gli orari ed i programmi, ma solo per questo.

Se ora accettassimo l'emendamento proposto dai colleghi repubblicani (mi si consenta di dire che è un emendamento molto poco laico e poco liberale, anzi è profondamente illiberale e non laico), imporremmo anche alle scuole private parificate una scelta pedagogica. Rischiamo di chiedere non solo ciò che è doveroso chiedere, cioè che per gli orari e per i programmi le scuole private si adeguino agli ordinamenti della scuola di Stato, ma imporremmo anche l'adeguamento al modulo. Come è stato detto e ripetuto tante volte in questo dibattito, il modulo risponde ad una precisa scelta pedagogica, ad un criterio pedagogico, ad un'immagine del bambino. Se imponiamo a questa scuola di applicare i programmi anche con quella formula, eliminiamo ogni spazio di libertà ed ogni differenza, affermando che le scuole parificate sono identiche alla scuola di Stato, non hanno un'onzia di libertà in più, non possono nemmeno applicare quei programmi (come invece si può fare) adottando una filosofia pedagogica, che del resto è alla base dei programmi stessi, in base alla quale esiste l'insegnante di classe.

Colleghi repubblicani, si vuole imporre una filosofia ed una pedagogia di Stato anche alle scuole private parificate, violando

macroscopicamente l'articolo 33 della Costituzione. Infatti il comma quattro dell'articolo 33 della Costituzione recita: «La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità» – non si fa riferimento alle scuole autorizzate, ma a quelle che chiedono la parità – «deve assicurare ad esse piena libertà». Voglio sottolineare che nella Costituzione si parla di piena libertà. Certamente si devono applicare i programmi della scuola di Stato, perché altrimenti la parità non ha ragione di essere. Al di là di questo però deve essere garantita la piena libertà sia di orientamento sia di ispirazione pedagogica.

Con questo emendamento voi imponete, contro ogni spirito laico, la pedagogia di Stato anche alle scuole private. Per di più, colleghi repubblicani, colleghi laici che da sempre fate dell'opposizione al finanziamento pubblico delle scuole private una bandiera di laicità, con questo emendamento voi create la premessa affinchè si aumentino i finanziamenti dello Stato alle scuole parificate. Nel testo della Camera era stato approvato un ordine del giorno in tal senso. Infatti se imponiamo alle scuole parificate di assumere nuovi insegnanti, cioè oneri maggiori, per coerenza con quanto è stato fatto con la legge n. 382 per le università private, lo Stato è impegnato ad aumentare il proprio contributo per la logica stessa e per la coerenza di sistema.

Questo emendamento massacra la libertà di insegnamento, impone la demagogia di Stato e aumenta i finanziamenti statali alla scuola privata: bel risultato e bella laicità!

Credo ci sia una grande questione di principio su questo punto; il testo votato dalla Commissione è la condizione minima per continuare ad assicurare la libertà di insegnamento ai sensi della Costituzione e in nome del principio dello Stato di diritto.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALLARI GALLI. Anzitutto mi sembra che nella proposta dei senatori Covi, Coletta e Perricone tra il primo e il secondo comma ci sia una discrepanza e vorrei chiarire se la mia interpretazione di ambiguità è corretta. Nel primo comma si dice: «La scuola elementare non statale è tenuta ad uniformarsi di massima agli obiettivi»; nel secondo comma si dice: «La scuola elementare parificata è tenuta ad adottare l'ordinamento delle scuole statali». Mi domando se la scuola parificata sia anche una scuola non statale e allora, di massima, potrebbe non uniformarsi agli obiettivi indicati dai programmi non adottandoli. Nel secondo comma, invece, si dice che la scuola elementare parificata è tenuta ad adottare l'ordinamento.

Se la mia lettura di questa discrepanza è corretta vorrei proporre ai colleghi Covi, Coletta e Perricone di inserire al secondo comma, oltre l'ordinamento, anche i programmi.

Inoltre, rispetto a quanto è stato detto dal senatore Strik Lievers, vorrei aggiungere che se anche il verbo «adottare» può dare adito alle preoccupazioni da lui ventilate, forse si potrebbe sostituire questo termine con la parola: «adeguare» in modo da lasciare quel margine, che mi sembrava preoccupare il senatore Strik Lievers, sulla libertà di insegnamento.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue CALLARI GALLI). Vorrei anche dire che, rispetto alla libertà di insegnamento, trovo che la metodologia, la programmazione devono costituire veramente la base della libertà di insegnamento. L'orario che le scuole parificate devono seguire non mi pare lesivo, a parte il fatto che l'introduzione della differenza tra scuole autorizzate e scuole parificate mi sembra estremamente corretta, perché è lì, nelle scuole autorizzate, che si può lasciare il più ampio margine, anche se esse devono sottostare ovviamente a certe garanzie per gli allievi.

Questa è la proposta sulla quale ci sentiremmo di poter dare il voto favorevole.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, anzitutto rispondo alla senatrice Callari Galli che chiede la modificazione dell'emendamento 14.1 con l'introduzione, dopo la parola: «ordinamento», delle parole: «e i programmi». Non ho difficoltà ad accettare questa aggiunta relativa ai programmi che mi pare esclusivamente un chiarimento perché, se si parla di ordinamento, mi sembra che esso non abbia riferimento solo ai moduli, ma anche ai programmi e agli orari. Comunque non ho alcuna difficoltà a introdurre anche i programmi.

Inoltre vorrei rispondere brevemente alle parole del senatore Strik Lievers, naturalmente pronunciate secondo lo stile radicale e con parole come «massacro» e altre di questo genere con riferimento ad un presunto attentato al laicismo portato dal nostro emendamento. Mi meraviglio molto perché nel nostro emendamento non si può vedere alcuna lesione della visione laica della vita, anzitutto perché si fa riferimento a due tipi di scuole, quelle non statali, semplicemente autorizzate e non parificate, che hanno la massima libertà di insegnamento; si dice esclusivamente che, in linea di massima esse devono rispondere agli obiettivi indicati dai programmi. E mi meraviglia che, quando si parla di una lesione della libertà di insegnamento, si faccia riferimento alla questione dei tre maestri e non invece ai programmi; si accetta cioè che i programmi che devono seguire le scuole parificate siano gli stessi delle scuole statali – e qui se mai può esserci un vincolo alla libertà di insegnamento – e non si accetta che ci si adegui alla scelta fatta dal Parlamento, cioè che la migliore educazione può essere data da tre maestri anziché da uno solo. Che poi le scuole parificate, secondo le proprie indicazioni di ordine filosofico e ideologico, possano essere scuole di tipo confessionale o di tipo diverso è un fatto che non impinge affatto sulla scelta di un unico maestro o di tre maestri.

Pregherei quindi il collega Strik Lievers di abbandonare parole come «massacro». Credo che la sua posizione sia determinata fondamentalmente dalla contrarietà all'introduzione dei tre maestri anziché del maestro unico; tuttavia, se la maggioranza del Parlamento ritiene metodo migliore quello dei tre maestri, non vedo perchè, un volta che sia stata fatta tale scelta, non debbano usufruirne anche le scuole parificate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Covi e da altri senatori, con la modifica indicata dalla senatrice Callari Galli e accolta dai presentatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 14.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

(Disposizioni per la gradualità e la fattibilità)

1. Al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento e di garantire la necessaria disponibilità di organico di cui all'articolo 4, i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali, curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma, predisponendo un apposito piano.

2. Il piano, da redigersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico e sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilità di provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative esigenze.

3. Compatibilmente con le capacità edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di plessi e conseguente concentrazione di alunni nelle classi.

4. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso dovrà essere superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano la possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole.

5. Al fine di assicurare la disponibilità necessaria di organico per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia all'atto della

entrata in vigore della presente legge sono consolidati, per la utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti.

6. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 4, 5 e 8 si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle leggi vigenti.

7. Nei casi in cui si applichi il comma 6 dell'articolo 7, per le prime due classi il collegio dei docenti deve programmare l'attività didattica in modo da prevedere congrui tempi di intervallo ricreativo organizzati e assistiti dagli insegnanti dei rispettivi moduli per un tempo complessivo non inferiore a trenta minuti giornalieri.

8. Soddisfatte le esigenze relative alla copertura dell'organico di cui all'articolo 4, i posti eventualmente residui nell'organico provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo.

9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento, a domanda, di insegnanti elementari dalle province nelle quali risulti coperto l'organico di cui all'articolo 4 alle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità di personale.

10. Entro quattro anni dall'inizio dell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola elementare, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti anche al fine di apportare eventuali modifiche.

11. L'attuazione degli articoli 4, 7, 8 e 10 non deve comunque comportare incremento di posti rispetto a quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi i posti delle dotazioni organiche aggiuntive. A partire dall'entrata in vigore della presente legge viene abrogata ogni altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della scuola elementare. È fatto comunque divieto di assumere, sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla consistenza dell'organico consolidato, di cui al comma 5.

12. Al termine di ogni quadriennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla distribuzione territoriale della domanda scolastica, nonché all'attuazione del programma del nuovo modulo, la quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.

13. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria competenza nell'ultimo anno scolastico, per l'attuazione del nuovo ordinamento. La Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 7.

15.2 CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI, LONGO,
MONTINARO

Sopprimere il comma 7.

15.5 ZECCHINO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nei casi in cui si applichi il comma 6 dell'articolo 7, per le prime due classi il collegio dei docenti, al fine di garantire l'efficacia dell'azione educativa e didattica, può adottare riduzioni nell'orario dell'attività didattica, che non può comunque essere inferiore alle ventiquattro ore settimanali».

15.4 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 7, sopprimere le parole: «per un tempo complessivo non inferiore a trenta minuti giornalieri».

15.1 AGNELLI ARDUINO, MANIERI

Al comma 10 sostituire la parola: «quattro» con l'altra: «due».

Sopprimere i commi 11, 12 e 13.

15.3 (nuovo testo) ALBERICI, MONTINARO, CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* MONTINARO. Signor Presidente, innanzitutto ritiro la prima parte dell'emendamento 15.3, la quale avrebbe avuto senso soltanto se fosse stato ripristinato l'intero testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.2, la soppressione del comma 7 serve a ripristinare il più possibile il testo approvato dalla Camera dei deputati e quindi a favorire il varo della legge. Nel merito, per le scuole che non hanno le necessarie strutture, praticamente molte situazioni meridionali, suonerà ad un certo punto la campanella che sarà uguale in tutto il paese, da Bolzano a Palermo. La scuola ha bisogno di leggi agili che diano certezza di diritto. Essa deve essere messa in condizione di autogestirsi, di prendere decisioni rapidamente ed efficacemente. Ai docenti va garantita la massima libertà di insegnamento mentre la modifica introdotta dalla maggioranza in Commissione non assicura tale indipendenza nè dà merito alla professionalità dei docenti.

La riforma ha bisogno della cultura, dell'entusiasmo e della fantasia del maestro e dobbiamo agire perché i docenti avvertano la fiducia del Parlamento: altro che imporre per legge la ricreazione!

Onorevoli senatori, eliminare il comma 11 dell'articolo 15 serve a ripristinare il più possibile il testo approvato dalla Camera dei deputati e quindi, anche in questo caso, a favorire il varo della legge, ad assicurare le condizioni necessarie a realizzare la riforma nelle diverse realtà provinciali, ad assicurare, con l'organico aggiuntivo, una risorsa disponibile e sostenere progetti finalizzati a processi innovativi anche diversi dall'organizzazione modulare dell'insegnamento e spesso indispensabili in situazioni provinciali di estrema privazione socio-culturale. Infine l'organico aggiuntivo ha sempre consentito alla scuola elementare di erogare un servizio orario almeno regolare. D'altra parte, la continua diminuzione della risorsa personale, la soluzione data alle supplenze e alla contemporaneità – vedi articolo 9 – motivano il nostro voto contrario all'articolo stesso.

Colleghi senatori, eliminare il comma 12 dell'articolo 15 serve a sottrarre ai ragionieri che attuano un finto rigore contabile il diritto di determinare gli organici sul semplice aumento demografico di breve periodo, invece che sulla base delle esigenze culturali e dei bisogni educativi del paese, che tendono ad aumentare nel processo di integrazione europea; serve ad impedire che con una semplice operazione burocratica non contrattata con le parti sociali si determini un meccanismo perverso e automatico di riduzione degli organici. È giusto tendere a ridurre gli organici dei docenti in ruolo, rispetto ai quali si investono ingenti risorse in formazione, per aumentare la sacca del precariato?

Onorevoli senatori, eliminare il comma 13 serve a ripristinare – e questa è sempre la logica con cui ci siamo mossi – il più possibile il testo della Camera per poter favorire il più sollecito varo della riforma; a sottrarre all'inusuale controllo della Corte dei conti un processo innovativo, a meno che non si voglia fare dei nuovi moduli organizzativi i sorvegliati speciali dalla procura generale della stessa Corte dei conti. Tale comma, onorevoli senatori, nasce dalla cultura del sospetto.

In definitiva, tutto l'articolo 15 è una ardita costruzione sospesa tra avare manovre sull'organico e mentalità fiscali che mettono in amaro risalto il clima di diffidenza con il quale è stato vissuto, almeno da una parte della maggioranza, l'intero processo riformatore della scuola elementare. Controlli del Ministero del tesoro, cure premurose della Corte dei conti: manca solo la supervisione poliziesca del Ministro dell'interno! Esistono già numerosi controlli di legittimità che vanno semmai affinati e resi efficienti invece di pensare a moltiplicarli. Questo è rigore formale e non sostanziale! Altre devono essere le verifiche condotte da qualificati pedagogisti e ispettori, che siano messi in grado di valutare la realizzazione qualitativa della riforma, di individuarne i limiti e di indicarne le possibilità soluzioni.

Eliminare gli emendamenti introdotti in Commissione dalla maggioranza significativa rimuovere nel contempo gli elementi di deformazione e di erosione dei principali motivi qualitativi impliciti nella riforma. È bene ribadire che il consistente reinvestimento di personale che la riforma richiede può essere giustificato e credibile rispetto al paese solo se tradotto in prestazioni altamente qualificate, che in servizio scolastico deve essere in grado di garantire. Lo spreco aumenta e ciò è insopportabile quando la qualità decresce.

Non è accaduto spesso – e ancora meno in materia scolastica – che l'Europa abbia guardato con interesse alle nostre esperienze. È una opportunità di prestigio culturale e pedagogico che è bene valorizzare adeguatamente, rendendo giusto merito a tanti silenziosi e capaci operatori scolastici. Ma soprattutto, le nostre nuove generazioni hanno diritto ad una formazione migliore, adeguata ai tempi e allo scenario europeo. Sarebbe colpevolmente miope ed improduttivo vanificare tutto ciò con una semplice operazione contabile ed ipocrita. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

* ZECCHINO. Avevo già illustrato le ragioni che mi hanno portato a presentare l'emendamento 7.10 e di conseguenza anche a proporre la soppressione del comma 7 dell'articolo 15. Poichè l'emendamento 7.10 non è stato accolto, non mi rimane che ritirare l'emendamento 15.5.

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento 15.3 la Commissione bilancio e programmazione economica ha espresso parere contrario per mancanza di copertura finanziaria. Quindi, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, se l'emendamento verrà mantenuto, si dovrà procedere con votazione nominale con procedimento elettronico.

Il preavviso richiesto è già stato effettuato in apertura della seduta. I senatori che sono sprovvisti della tessera per la votazione sono pregati di munirsi sin da questo momento, perchè poi arriveremo alla votazione.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con questo emendamento propongo una diversa formulazione del comma 7 dell'articolo 15 che è stato redatto in base ad una precisa preoccupazione: che cosa potrebbe accadere nei casi in cui si è costretti a limitare l'orario esclusivamente alla mattina. Questa preoccupazione, che è stata espressa nell'ambito della Commissione, si riferiva esattamente al problema di come tenere i bambini di prima e seconda elementare per cinque ore a scuola. Tuttavia, il testo che è stato proposto dalla Commissione non è soddisfacente e dovrebbe essere modificato. Pertanto, con il mio emendamento propongo una formulazione più elastica; con esso si intende affidare agli insegnanti la facoltà di valutare le condizioni della classe e quindi, in base alla loro professionalità e al loro buon senso, vedere che cosa sia opportuno fare. Nei casi in cui si applichi il comma 6 (cioè l'orario della scuola per i bambini sia limitato esclusivamente alla mattina), per le prime due classi il collegio dei docenti, al fine di garantire l'efficacia dell'azione educativa e didattica (e quindi soltanto in base a criteri di opportunità educativa e didattica), può adottare riduzioni nell'orario dell'attività didattica. La quantificazione delle ore viene affidata al collegio dei docenti e quindi può diminuire di 1-2 ore, ma comunque non può essere inferiore alle 24 ore settimanali (cioè l'orario attualmente previsto).

AGNELLI ARDUINO. Signor Presidente, l'emendamento 15.1 si illustra da sè. Comunque esso si inserisce nelle critiche che sono state rivolte alla determinazione di un tempo fisso per la ricreazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 15.2, che può essere assimilato all'emendamento 15.1, presentato dal senatore Agnelli Arduino, mi rimetto all'Aula, a seguito delle valutazioni che sono state fatte nell'ambito della Commissione. Comunque, a titolo personale devo dichiarare che sono favorevole alla soppressione.

Per quanto riguarda gli emendamenti 15.4 e 15.3, devo esprimere parere contrario.

* **MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione.** Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 15.2 il Governo – così come ha fatto il relatore – si rimette all'Aula come per l'emendamento 15.1. Devo invece esprimere parere contrario sull'emendamento 15.3 e desidero, in riferimento ad alcune affermazioni che sono state fatte in questa sede, sollecitare una considerazione meno riduttiva del ruolo dei ragionieri in quanto anche la contabilità ha una particolare importanza.

Inoltre, desidero far presente che il Governo, che rispetto ad alcuni punti dei tre commi dell'articolo 15 in questione aveva avanzato qualche osservazione nell'ambito della 5^a Commissione permanente, ritiene di dover difendere il lavoro compiuto da questa Commissione. Infatti, il Governo avverte il dovere, con un bilancio di dimensioni così vaste come quello della pubblica istruzione, di non rifiutarsi meccanismi di controllo e di contenimento che non incidono sulla funzionalità. Questa mattina nella seduta antimeridiana l'Aula ha disatteso un emendamento della Commissione bilancio con l'argomentazione che esso incideva sulla funzionalità del servizio. Questi emendamenti invece introducono obiettivamente meccanismi di contenimento, e di verifica e controllo, che sono anche per l'amministrazione, in qualche caso, di adempimento impegnativo, ma ai quali essa non intende sottrarsi. Di conseguenza il Governo è contrario all'emendamento soppressivo dell'articolo 15, in riferimento alle esigenze avanzate con i commi in questione dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.2.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **CALLARI GALLI.** Signor Presidente, noi vogliamo la soppressione completa dell'articolo 15, riferendoci anche a quanto è stato detto dal relatore che ha dichiarato la sua posizione, identica alla nostra. Vorrei spiegare all'Assemblea che affermare che bisogna per legge dire ai maestri italiani che devono dare uno spazio di ricreazione agli allievi, mi sembra veramente lesivo della considerazione che sono sicura tutti noi in quest'Aula abbiamo della capacità dei nostri insegnanti di decidere i momenti della ricreazione, quando e dove.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

È approvato.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti 15.4, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, e 15.1, presentato dai senatori Agnelli Arduino e Manieri.

Senatrice Alberici, lei insiste per la votazione dell'emendamento 15.3?

ALBERICI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento 15.3, invito il senatore segretario a dare lettura dell'elenco dei senatori in congedo.

ULIANICH, *segretario*. Sono in congedo i senatori: Benassi, Bo, Boldrini, Butini, Candioto, Chiesura, Coletta, Cossutta, Cuminetti, Dell'Osso, De Rosa, Evangelisti, Fioret, Foschi, Giugni, Graziani, Kessler, Leone, Manieri, Marniga, Melotto, Meraviglia, Pertini, Pulli, Ranalli, Rosati, Ruffolo, Salvato, Tossi Brutti, Vecchietti, Vella, Vitalone.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Bonalumi, in Nicaragua, per attività dell'Unione interparlamentare:

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.3, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì i senatori:

Alberici, Andreini, Antoniazzi, Arfè, Argan,
Baiardi, Barca, Berlinguer, Bisso, Bochicchio Schelotto, Boffa,
Bollini,
Callari Galli, Cardinale, Cascia, Chiarante, Chiaromonte, Crocetta,
Dionisi,
Ferraguti, Ferrara Maurizio, Fiori,
Galeotti, Gambino, Gianotti, Giustinelli,
Iannone, Imbriaco, Imposimato,
Longo, Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti, Margheri, Margheriti, Montinaro,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Ossicini,
Pasquino, Pecchioli, Petrara, Pieralli, Pinna, Pollice, Pollini,
Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Spetič, Sposetti,
Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tripodi,
Ulianich,
Vecchi, Vignola, Visconti, Vitale, Volponi,
Zuffa.

Votano no i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Andò, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,
Bausi, Beorchia, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti,
Cabras, Cappuzzo, Carlotto, Carta, Cattanei, Ceccatelli, Chimenti, Colombo, Condorelli, Corleone, Cortese, Covello, Covi, Coviello, Cutrera,
D'Amelio, De Cinque, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Dujany, Duò,
Elia, Emo Capodilista,
Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrara Pietro, Fontana Elio, Fontana Walter,
Gallo, Genovese, Giacometti, Giacovazzo, Golfari, Granelli, Guizzi, Guzzetti,
Ianni, Ianniello, Innamorato,
Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi,
Mancino, Manzini, Mariotti, Mazzola, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,
Natali, Neri, Nieddu,
Orlando,
Parisi, Perina, Perugini, Pezzullo, Pierri, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Putignano,
Riz, Rubner,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Sartori, Signori, Sirtori, Spitella, Strik Lievers,
Tagliamonte, Tani, Toth,
Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori,
Zanella, Zangara, Zecchino.

Si astengono i senatori:

La Russa,
Moltisanti,
Pozzo,
Sanesi.

Sono in congedo i senatori:

Benassi, Bo, Boldrini, Butini, Candioto, Chiesura, Coletta, Cossutta, Cuminetti, Dell'Osso, De Rosa, Evangelisti, Fioret, Foschi, Giugni, Graziani, Kessler, Leone, Manieri, Marniga, Melotto, Meraviglia, Pertini, Pulli, Ranalli, Rosati, Ruffolo, Salvato, Tossi Bratti, Vecchietti, Vella, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Bonalumi.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.3, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

Senatori votanti	181
Maggioranza	91
Favorevoli	65
Contrari	112
Astenuti	4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALLARI GALLI. Signor Presidente, intendo dichiarare il voto contrario del Gruppo cui appartengo a questo articolo perché, nonostante sia stata tolta una grave – a nostro avviso – modifica introdotta in Commissione, quella di prescrivere cioè per legge ai maestri di effettuare la ricreazione, rimangono in questo articolo alcuni commi che si configurano in una logica estremamente restrittiva delle possibilità economiche di attuazione di questa riforma.

Vorrei proprio sottolineare che lo slancio che vi è nella scuola elementare e le attese anche rispetto ad un miglioramento di qualità devono appoggiarsi su un impiego di risorse nel nostro paese volto all'istruzione di base della nostra popolazione. L'aver lasciato all'interno di questo testo dei commi così restrittivi motiva il nostro voto contrario su questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla realizzazione delle attività di aggiornamento di cui all'articolo 13, valutato complessivamente, per il triennio 1990-1992, in 350.000 milioni di lire, di cui 90.000 milioni nell'anno

1990, 130.000 milioni nell'anno 1991 e 130.000 milioni nell'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Riforma della scuola elementare e contributi alla scuola elementare parificata per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge di riforma».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'onere derivante dalla realizzazione delle attività di aggiornamento di cui all'articolo 13, valutato complessivamente, per il triennio 1989-1991, in 300.000 milioni di lire, di cui 70.000 milioni per l'anno 1989, 100.000 milioni per l'anno 1990 e 130.000 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento “Provvedimenti in favore della scuola”».

16.1

ALBERICI, MONTINARO, CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Annualmente, con apposita norma in legge finanziaria, sono definiti i trasferimenti agli enti locali per il funzionamento dei servizi necessari all'attuazione della presente legge».

16.2

CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, MONTINARO, NOCCHI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ALBERICI. Vorrei comunicare alla Presidenza che ritiriamo l'emendamento 16.1.

NOCCHI. Signor Presidente, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni per dire che, anche in linea con le valutazioni che faceva poco fa la collega Callari Galli, annettiamo molta importanza all'approvazione di questo emendamento 16.2, il quale prevede che ogni anno, al momento dell'approvazione del bilancio di previsione e della legge finanziaria, lo Stato definisca trasferimenti a favore degli enti locali per il finanziamento delle strutture e dei servizi indispensabili alla realizzazione compiuta di questo provvedimento che prevede la riforma degli ordinamenti della scuola elementare.

Questo emendamento ci sembra molto importante, perché significherebbe un segnale molto preciso a favore di una parte degli enti locali che ha operato in gravi difficoltà soprattutto in questi ultimi anni ed in assenza di una legge quadro sul diritto allo studio. Si opererebbe inoltre

con stimolo significativo a favore degli enti locali che, pur non avendo operato in questi anni, si sono comportati in tal modo per difficoltà obiettive e insormontabili o non solo per ignavia politica ed amministrativa.

Con questo intervento lo Stato solleciterebbe, specialmente nel Mezzogiorno d'Italia, un'iniziativa di perequazione affinchè l'intero paese possa godere di questa riforma. Per questo motivo, ne raccomandiamo l'approvazione in Aula. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ricordo che ancora venti senatori presenti in Aula devono votare per l'elezione di un componente supplente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Se intendono votare, sono pregati di farlo sollecitamente, perchè in questo modo chiuderemo la votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 16.2

MANZINI, relatore. Il parere del relatore è contrario all'emendamento 16.2, perchè condivide l'affermazione del senatore Nocchi per cui questa è materia di diritto allo studio. Di conseguenza, nel momento in cui è stato introdotto un emendamento che consente comunque di utilizzare le ore di insegnamento per il tempo mensa, non derivano ulteriori oneri immediati e diretti da questo provvedimento per gli enti locali, se non in un quadro di diritto allo studio più ampio.

Credo quindi che, così come abbiamo bocciato altri emendamenti che facevano riferimento all'organizzazione scolastica, lo stesso atteggiamento si debba seguire per l'emendamento al nostro esame. Per questa ragione sono contrario al 16.2.

* **MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione.** Il parere del Governo è identico a quello del relatore, signor Presidente, particolarmente per l'ultima considerazione che il relatore stesso ha svolto. Si è risolto il problema relativo all'orario del tempo mensa e di conseguenza non vi sono - come il relatore ha evidenziato - oneri previsti da questo disegno di legge direttamente a carico degli enti locali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

AGNELLI ARDUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGNELLI ARDUINO. A nome del Gruppo socialista, esprimo la dichiarazione di voto favorevole sul provvedimento che abbiamo fin qui discusso. Sostanzialmente il provvedimento rimane quello che era stato approvato dai nostri colleghi alla Camera, con l'aggiunta di alcuni emendamenti che sono sicuramente migliorativi. Credo in effetti che non si potesse non prendere atto delle critiche che erano state rivolte contro una tassatività dei programmi che non era stata sostenuta nemmeno da Giovanni Gentile, nemmeno dai sostenitori dello Stato etico e nemmeno dai meno commendevoli Ministri che avevano esercitato la loro funzione dopo Gentile. Ritengo che si sia tenuto conto di una serie di ragioni che hanno permesso poi anche qui in Aula di migliorare il testo rispetto ai risultati raggiunti in Commissione, laddove secondo noi la Commissione stessa aveva manifestato eccessive rigidità.

Quindi noi esprimiamo compiacimento sia per gli emendamenti apportati dalla Commissione, che hanno superato il vaglio dell'Aula, sia per il voto dell'Aula, che ha ripristinato sostanzialmente il testo della Camera laddove la Commissione aveva manifestato eccessive rigidità.

Siamo convinti che si tratta di un provvedimento atteso da tempo e che bisogna chiudere la fase della sperimentazione. Sappiamo benissimo che con questa legge si chiude una fase, ma che se ne apre un'altra. Siamo qui a dichiarare il nostro pieno impegno affinchè questa nuova fase sia aperta e sia condotta fino alle conclusioni nell'interesse della scuola italiana, nell'interesse degli utenti, nell'interesse di chi deve trarre beneficio dall'insegnamento, nell'interesse delle famiglie, nell'interesse degli educatori. Credo in buona coscienza che il Senato abbia fatto un buon lavoro. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, noi senatori comunisti voteremo contro questo provvedimento. Lo faremo in primo luogo per ragioni di merito che riguardano il testo che è stato appena approvato nei suoi articoli.

Non ci sfuggono davvero - voglio sottolinearlo subito - una serie di miglioramenti sostanziali apportati dall'Aula, grazie anche ai ripensamenti della maggioranza, rispetto ai gravi peggioramenti apportati in Commissione al testo trasmesso alla Camera dei deputati. Mi riferisco in particolare alla modifica più congrua, quella relativa alla composizione delle classi. Certamente, se si è giunti a questo ripensamento che ha corretto alcune di quelle che testè il collega Agnelli chiamava eccessive rigidità della Commissione (le chiamerei in altro modo, ma non importa) non ha pesato soltanto una nostra opposizione ferma e decisa prima in Commissione e poi in quest'Aula. Ha pesato in modo determinante un ampio movimento che ha visto in questi giorni, nelle ultime settimane e in particolare oggi, negli scioperi unitariamente proclamati, il personale insegnante della scuola elementare avanzare sollecitazioni, proteste e richieste molto precise, che ritengo abbiano un valore non solo sindacale, ma culturale di tutto rispetto. Infatti siamo

stati richiamati alle nostre responsabilità non tanto e non solo nei confronti dei diritti della categoria, ma soprattutto nei confronti del ruolo educativo della scuola elementare.

Non ci sfuggono questi miglioramenti e, tuttavia, se è vero che abbiamo fatto qualche passo in avanti rispetto al testo trasmesso dalla Commissione all'Aula, in precedenza erano stati compiuti gravi passi indietro rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati che aveva registrato, pur con la nostra astensione per una serie di ragioni che sono note e quindi non ci ritorno, un diffuso consenso nella categoria e nel paese.

Me lo consenta, onorevole Ministro, non ci ha convinto la sua sollecitazione a considerare complessivamente non sostanziali le modifiche apportate in questo ramo del Parlamento. Mi riferisco in particolare all'articolo relativo al *team* degli insegnanti in cui il peggioramento è evidente. Sono grata alla collega Falcucci per l'estrema sincerità con cui ha detto che non è tutto quello che vorrebbe, tuttavia si è modificato l'asse del *team* come era emerso dal testo approvato alla Camera dei deputati.

Credo che questo elemento infici gravemente l'insieme della riforma perchè la colpisce in un aspetto che attiene ai contenuti stessi dell'insegnamento, a una valenza veramente moderna e innovativa della scuola elementare; in questo risiede la ragione fondamentale del nostro dissenso.

L'ultima considerazione è una preoccupazione politica. Eravamo e siamo stati fino in fondo favorevoli a non discostarsi dal testo approvato dalla Camera dei deputati o quanto meno a non discostarsene in parti non fondamentali proprio per accelerare l'*iter* della riforma. Ora il testo torna alla Camera dove certo una serie di problemi si riapriranno stante che, rispetto al testo a suo tempo approvato, l'unica innovazione positiva, introdotta da questo ramo del Parlamento, è il ripristino della gratuità dei libri di testo. Per il resto, poichè tutte le altre modifiche sono peggiorative non potranno non riaprirsi una serie di questioni, e ciò indiscutibilmente pone un'ipoteca pesante sul successivo *iter* di una riforma da lungo preparata, da tempo sollecitata, cui tanto il Parlamento ha lavorato, sulla quale anticipazioni di sperimentazione positiva sono state fatte dagli insegnanti.

Anche questa ragione, che certo non ci frenerà nell'impegno nell'altro ramo del Parlamento e nel paese a continuare la battaglia per ulteriori modifiche positive al testo, ci spinge in questa fase a dire che non possiamo approvare questo provvedimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. A questo punto possiamo dichiarare chiusa la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un componente supplente della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Prima di dare la parola al senatore Bompiani ricordo che dopo la votazione finale sul provvedimento si procederà alla discussione dei due successivi punti all'ordine del giorno per i quali sono necessarie votazioni qualificate.

Ripresa della discussione

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, signor Ministro, nel pronunciare il voto favorevole della Democrazia cristiana anzitutto vorrei ringraziare il relatore, senatore Manzini, che ha svolto con grande impegno e precisione il suo ruolo.

Il disegno di legge per la riforma dell'ordinamento della scuola elementare a mio parere deve essere collocato nel contesto di innovazione che si è sviluppato nella scuola elementare con una più forte incidenza sull'ordinamento didattico e sull'assetto istituzionale dal 1970 ad oggi in virtù di interventi legislativi, di provvedimenti amministrativi ed anche di uno sforzo costante dei dirigenti e degli insegnanti impegnati a corrispondere alla nuova domanda sociale e alle indicazioni emergenti dalla ricerca educativa: e siamo profondamente grati a questi insegnanti, oltre che ai Parlamentari, agli uomini di Governo e a tutti coloro che hanno favorito questa evoluzione.

Si può quindi affermare, con fondate ragioni, che la scuola elementare attuale, a prescindere dalla sperimentazione riferibile ai nuovi programmi didattici entrati in vigore nel 1985, non è più, in gran parte, la scuola quale si configura nella legislazione tuttora vigente, così da presentare una pluralità di moduli organizzativi in ragione delle varie sperimentazioni introdotte e del loro consolidarsi nella pratica scolastica. Alla motivazione specifica della legge di riforma, riferibile all'entrata in vigore dei programmi didattici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 12 gennaio 1985, si aggiunge pertanto un'ulteriore ragione di necessità per approvare questa legge di cui si è fatta carico anche la relazione preliminare della Commissione di studio per la riforma dei programmi didattici, relazione che fu oggetto di discussione anche nelle Commissioni istruzione dei due rami del Parlamento.

Esiste una connessione, non solo cronologica, tra le linee caratterizzanti il processo innovativo sviluppato alla base della scuola e in parte acquisito dagli ordinamenti in vigore con le leggi nn. 820 del 1971 e 517 del 1978, i nuovi programmi didattici del 1985 ed il disegno di legge di riforma attualmente in esame in quest'Aula. A questo

proposito meritano particolare considerazione alcune innovazioni ormai entrate nella cultura e nella realtà della scuola elementare, anche in virtù di sanzioni legislative, significative come premessa alla riforma degli ordinamenti e che ora vogliamo introdurre; mi sembra giusto ricordare ciò per sottolineare la continuità dell'indirizzo legislativo. Mi riferisco all'istituzione di insegnamenti speciali e di attività integrative ad arricchimento del curricolo scolastico tradizionale (legge n. 820 del 1971); alla sperimentazione di un modello di scuola a tempo pieno, che oggi abbiamo confermato; alla scolarizzazione nelle classi normali degli alunni in difficoltà di apprendimento o portatori di *handicap* con l'introduzione di insegnanti di sostegno e la programmazione di trattamenti personalizzati con l'intervento, nelle situazioni più gravi, anche di specialisti di altri settori (legge n. 517 del 1978); alla pratica ampiamente diffusa della collegialità fra insegnanti di classi parallele, con la partecipazione di insegnanti di attività integrative e insegnamenti speciali e con una programmazione didattica a classi aperte, cioè per gruppi interclasse che si costituiscono per specifiche attività e momenti didattici (legge n. 517 del 1978).

Questi riferimenti - che precedono quelli più specifici dell'esperienza dei primi due anni di applicazione dei nuovi programmi didattici - consentono, unitamente alla vasta letteratura pedagogica e didattico-professionale, una valutazione obiettiva delle innovazioni che ora si vogliono definire legislativamente, fondata sull'esperienza e su una realtà che riguarda certamente la parte migliore della scuola elementare.

Il testo che stiamo per votare risponde ad una sostanziale coerenza con il progetto educativo delineato dai programmi approvati nel 1985. Gli elementi caratterizzanti possono individuarsi nell'alto profilo culturale emergente dai nuovi programmi che richiede la pluralità degli interventi assicurata dal gruppo docente; nell'esigenza di unità didattica secondo il carattere proprio della scuola elementare che trova riscontro in una aggregazione delle discipline per aree di affinità collegate tra loro, riducendo il rischio della specializzazione; nella centralità del bambino e nell'attenzione ai ritmi individuali di sviluppo, certamente favorite, da una certa età in poi, dall'azione contemporanea del gruppo docente rivolta alla realizzazione di momenti di attività adeguati a livelli ed esigenze individuali e differenziate (ciò è rafforzato da quanto è stato deliberato in questa Aula per il primo ciclo didattico); nello sviluppo coerente del processo didattico e nel rispetto per i tempi di apprendimento del bambino ciò che rende necessario l'adeguamento del tempo scolastico; nella pari dignità delle discipline in ordine al fine educativo, ciò che comporta all'interno del gruppo docente l'assunzione di pari responsabilità.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, vorrei sottolineare come la Democrazia cristiana, intesa come movimento culturale e sociale oltre che come partito che ne vuole essere l'espressione politico-istituzionale, è stata presente nel processo di riforma in tutte le sue fasi con un autonomo e fondamentale contributo. Le convergenze riscontrate sono anche il frutto di un assiduo dialogo culturale che questo partito ha tenuto con le varie espressioni associative e sindacali in cui si esprime il ricco mondo della scuola elementare italiana.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue BOMPIANI). L'opera di mediazione e di sintesi compiuta ai diversi livelli e nelle sedi istituzionali preposte, sino ai due rami del Parlamento, ha mirato da una parte a garantire condizioni sicure di esercizio del diritto educativo del bambino, senza forzature e sollecitazioni; dall'altra ha inteso assicurare che il processo di riforma avvenisse in continuità con la tradizione, senza interruzioni traumatiche, rischiose per il fine educativo che la scuola si pone.

Proponendo attraverso la lettura del Senato della Repubblica talune revisioni al testo votato dalla Camera, la Democrazia cristiana non ha inteso con ciò compromettere l'impostazione del progetto riformatore, che deve essere considerato, per l'ispirazione culturale e pedagogica, unitario. Ma, come tutti sappiamo, ogni legge è un momento di cristallizzazione di un processo che va governato e taluni dei problemi sollevati in questa sede troveranno più adeguate soluzioni sulla base di una attenta valutazione dell'esperienza.

La Democrazia cristiana attribuisce alla riforma una importanza fondamentale in quanto si colloca nell'area dell'educazione di base, secondo un disegno riformatore che dovrà estendersi alla scuola materna con la revisione degli orientamenti educativi ed il conseguente adeguamento dei relativi ordinamenti, nonché alla scuola media, di cui è necessario garantire condizioni di piena funzionalità su tutto il territorio nazionale, con pari opportunità educative.

Con tale programma, che intendiamo sostenere, affermiamo la piena consapevolezza di contribuire validamente, come espressione di larga parte del paese, non solo allo sviluppo della società, ma anche della stessa persona umana. (*Applausi dal centro*).

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1990.

- Disegno di legge n. 2090 - Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale
- Doc. VIII nn. - Rendiconto e bilancio interno del Senato

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – le seguenti modifiche ed integrazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 22 febbraio al 2 marzo ed il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 13 al 22 marzo 1990.

Nel corso della seduta odierna terminerà la discussione del disegno di legge sulla scuola elementare (S. nn. 1756 e 1811), nonché del provvedimento sulle Commissioni elettorali mandamentali (S. n. 2074) e di quello sulle elezioni in Alto Adige (S. n. 1163).

Giovedì	22 febbraio	(antimeridiana) (h. 9,30)	}	– Disegno di legge n. 2058 – Conversione in legge del decreto-legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali (<i>Presentato al Senato - voto finale entro il 22 febbraio 1990</i>)
				– Disegno di legge n. 2062 – Conversione in legge del decreto-legge concernente interventi in favore dei lavoratori portuali (<i>Presentato al Senato - voto finale entro il 22 febbraio 1990</i>)
Martedì	27 febbraio	(antimeridiana) (h. 10,30)	}	– Disegno di legge n. 2095 – Conversione in legge del decreto-legge sul pubblico impiego (<i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 28 febbraio 1990</i>)
				– Disegno di legge n. – Conversione in legge del decreto-legge sui cittadini extracomunitari (<i>Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 28 febbraio 1990</i>)
Mercoledì	28 febbraio (se necessaria)	(antimeridiana) (h. 9,30)	}	– Disegno di legge n. 1914 – Interventi per le Partecipazioni statali
				– Disegno di legge n. 1288 (ed altri connessi) – Riforma del codice di procedura civile (<i>dalla sede redigente per la sola votazione finale</i>)
		(pomeridiana) (h. 16,30)		– Deliberazione dell'Assemblea sulle dimissioni del senatore Spadaccia (<i>Votazione ex articolo 113 del Regolamento</i>)

La riforma del codice di procedura civile e la deliberazione sulle dimissioni del senatore Spadaccia avranno luogo nella giornata di mercoledì 28 febbraio.

L'eventuale pomeriggio di mercoledì 28 febbraio, e le giornate di giovedì 1^o e venerdì 2 marzo 1990 sono riservate ai lavori delle Commissioni.

La 8^a Commissione permanente dovrà concludere i propri lavori sui provvedimenti in materia di emittenza radiotelevisiva entro la giornata di venerdì 2 marzo: un termine che la Presidenza ha posto avvalendosi del precedente della legge sulla droga.

I lavori del Senato saranno sospesi dal 5 al 10 marzo in occasione del Congresso nazionale del Partito comunista italiano.

Martedì	13	marzo	(pomeridiana) (h. 17)	- Disegno di legge n. 1138 (ed altri connessi) – Emittenza radiotelevisiva
»	13	»	(notturna) (h. 21)	
Mercoledì	14	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	- Disegno di legge n. 2090 – Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (<i>Votazione finale ex articolo 120 del Regolamento</i>)
»	14	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Giovedì	15	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	
»	15	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	

La seduta notturna di martedì 13 si è imposta perché vari Gruppi politici hanno chiesto l'alleggerimento della parte finale della settimana per precedenti impegni di congressi e di programma, come il Partito socialdemocratico, o per un convegno sulla politica estera, come la Democrazia cristiana.

Martedì	20	marzo	(pomeridiana) (h. 17)	- Seguito e conclusione del disegno di legge n. 1138 (ed altri connessi) – Emittenza radiotelevisiva
Mercoledì	21	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	
»	21	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	- Doc. VIII, nn. ... – Rendiconto e bilancio interno del Senato
Giovedì	22	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	
»	22	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	

Gli emendamenti al disegno di legge sull'emittenza radiotelevisiva dovranno essere presentati entro le ore 13 di mercoledì 14 marzo 1990.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Ricordo che per questa sera c'è l'impegno a concludere l'esame del disegno di legge, particolarmente importante, sull'Alto Adige; pertanto occorrerà conservare il numero legale. È un provvedimento rinviato già da parecchi giorni.

Ripresa della discussione

BOSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSSI. Signor Presidente, fin dal primo enunciato questo disegno di legge si presenta incoerente e contraddittorio. Nelle finalità generali (articolo 1, comma 1) si pongono come basilari il rispetto e la valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali, principio che resta di fatto inosservato e che non trova, quindi, la minima applicazione negli interventi disposti dagli articoli successivi e dal disegno di legge nel suo complesso.

Innanzitutto c'è il problema della pluralità dei docenti. La scuola primaria è una sede deputata prettamente alla formazione del bambino, finalità per la quale risulta fondamentale la figura del maestro unico, e non deputata all'insegnamento di discipline specifiche che richiedono – di necessità – anche una differenziazione del corpo insegnante. Il rapporto «valori» e «sapere» è dunque fortemente sbilanciato in favore dei primi nell'istruzione primaria, mentre tende a riequilibrarsi gradualmente, per cedere la priorità al secondo nel progressivo passaggio ai gradi di istruzione successivi.

Salvaguardando questo principio che sta alla base della moderna pedagogia, si evita di innescare il tanto temuto processo di «secondarizzazione» della scuola primaria, che in altri paesi ha avuto come effetto inevitabile per la scuola la perdita di specificità nei confronti dell'infanzia, in cui si vogliono ingenerare comportamenti ed interessi estranei e propri invece degli adulti. In secondo luogo, è innegabile che ben difficilmente si possa sempre realizzare tra docenti plurimi una armonizzazione tale da garantire la tanto auspicata unitarietà dell'insegnamento. Inevitabilmente sorgeranno contrasti, difformità, a volte rivalità, tra i docenti con le inevitabili conseguenze negative sugli alunni. Inoltre si pone il problema della selezione dei docenti. La non interferenza negativa nei processi formativi ed educativi, propri in modo particolare della scuola primaria, si realizza principalmente garantendo una continuità culturale tra famiglia, eventuale scuola materna e scuola elementare. È necessario che il bambino riceva tutte le possibili conferme di carattere culturale e comportamentale che gli facilitino l'inserimento e la convivenza non tanto con la ampia comunità dei viventi (di cui non può avere ancora coscienza) quanto con la comunità a cui sente di appartenere, quella in cui si riconosca che è anche l'unica che quotidianamente lo sostenga nel processo di

formazione della sua identità. Pertanto, è di centrale importanza che l'insegnamento al bambino sia l'emanazione di quella stessa comunità cui appartiene o almeno possieda quelle caratteristiche culturali fondamentali che gli consentano di non interferire con i processi formativi che sono già in atto nel bambino, e che ricevono peraltro continue e svariate conferme provenienti dall'ambiente stesso in cui egli vive. Diversamente, il rischio sarebbe grande e aggraverebbe ulteriormente il disorientamento già prodotto dalla presenza di eventuali «modelli» di riferimento contraddittori (legati alla pluralità dei docenti).

Manca, invece, ogni accenno ad una reale differenziazione delle esigenze e delle modalità educative sul territorio dello Stato: eppure perfino in una relazione sulle attività svolte per l'avvio della scuola a tempo pieno nell'ambito dell'istruzione elementare (anno scolastico '87-'88), del Senato, si individua la presenza, in Italia, di quattro aree che presentano, ciascuna, «un livello di omogeneità culturale, sociale, economica sufficiente per un'adeguata e oggettiva lettura delle situazioni educativo-scolastiche» (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole).

Invece, come è naturale in un disegno di legge prodotto dall'anima di uno stato centralista, nessuna garanzia viene offerta in tal senso; anzi, aumentando il numero dei docenti (da uno per classe a tre ogni due classi), si crea di fatto una carenza di organico in determinate aree ad alta densità di popolazione, carenza che si è già pensato di coprire con la solita politica dell'immigrazione (come risulta dall'articolo 15, comma 8).

L'articolo 10 prevede l'insegnamento obbligatorio della lingua straniera: il fine, però, non sembra tanto quello di rendere più «europea» la scuola italiana (in tal caso, sarebbero già definite, *a priori*, requisiti e competenze dei docenti di dette discipline, che invece restano prerogativa del Ministro della pubblica istruzione, che ha il dovere di interpellare altri organi, al cui parere non è però tenuto a conformarsi, come previsto dal medesimo articolo 10, comma 2); il fine sembra invece essere quello di esercitare un subdolo condizionamento sulla formazione culturale del bambino. Ogni lingua, difatti, è l'espressione di una cultura e, in quanto tale, è il veicolo principale della sua tradizione.

Ogni interferenza di altra lingua, e quindi di altra cultura, nei primi anni di scuola, non può che rappresentare un attentato nei confronti dell'ambito culturale cui il bambino appartiene.

Io credo che quale antidoto debba promuoversi lo studio delle parlate locali sin dalla scuola primaria, così da sostenere sia l'interazione culturale affettiva all'interno del gruppo familiare, accanto all'identità della lingua statale, cioè l'italiano, accanto alla lingua straniera.

Non sembra, questa, un'esigenza così peregrina: anche nell'Università, che dovrebbe essere la sintesi, la massima espressione delle scelte culturali e formative di un popolo, si notano interessanti fermenti volti alla riscoperta e al recupero della parlata locale (come risulta, fra l'altro, dalle recenti dichiarazioni del professor Giuliano Gasca Quieirazza, docente di filologia romanza alla facoltà di Magistero di

Torino. E proprio al direttore dell'istituto di pedagogia di codesto Magistero, professor Ferruccio Deva, si deve l'introduzione, nei programmi didattici ministeriali per la scuola elementare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, di quel passo che prescrive di «rispettare l'eventuale uso del dialetto in funzione dell'identità culturale del proprio ambiente»).

Insomma, ci apprestiamo ad inserire delle novità, senza che sia ancora chiaro cosa debba essere considerato prioritario e cosa no, e senza che queste novità siano accompagnate da alcuna garanzia, anche sotto il semplice profilo della qualità dell'insegnamento: i concorsi recentemente banditi per l'accertamento delle competenze degli insegnanti elementari in rapporto alla lingua straniera hanno creato solo scompiglio e disorientamento fra gli stessi.

C'è poi il problema dell'assimilazione con diverse culture.

Non si vuole riconoscere che altro è «formare» un individuo, offrendogli un modello culturale chiaro e determinato, ovvero non contraddittorio, altro è «informarlo» dell'esistenza di modelli alternativi, alla cui conoscenza sarà opportuno che egli acceda solo una volta giunto a opportuna maturazione e quindi in grado di operare una scelta consapevole del suo personale modello di riferimento.

L'articolo 9.2, invece, sembra volutamente ignorare tale problematica, e dispone che le ore eccedenti l'impegno didattico dei docenti siano destinate al recupero individualizzato degli alunni con ritardi di apprendimento, con riferimento ad alunni stranieri, in particolare «provenienti da paesi extracomunitari». Si dà quindi per scontato che avvenga automaticamente questo tipo di integrazione, senza altri traumi che qualche «ritardo di apprendimento».

Un altro grave limite di questo disegno di legge di riforma scolastica è rappresentato dal disposto dell'articolo 14 (addirittura peggiorativo, rispetto all'articolo 95 del testo unico del 1928), che dispone l'obbligo, per le scuole elementari non statali, di adeguarsi agli ordinamenti vigenti. Quelle che non dispongono di finanziamenti sufficienti ad accrescere l'organico in base alle nuove esigenze, rischiano di dover chiudere i battenti o di continuare ad esistere seguendo il modello tradizionale e rinunciando, di conseguenza, ad essere riconosciute di pari dignità di quelle statali. Di fatto, quindi, resta garantito solo a parole quel diritto al pluralismo dell'insegnamento cui persino l'articolo 33 della Costituzione si richiama.

A tutto questo c'è da aggiungere il fatto che un modello di scuola come quella proposta con il presente disegno di legge si configurerebbe come profondamente antieuropea, nel senso che evidenzia delle tendenze assolutamente contrarie rispetto ai modelli scolastici elaborati nei paesi europei più progrediti, caratterizzati da:

l'unicità del docente, che resta, a garanzia di una vera unitarietà dell'insegnamento, nella stragrande maggioranza delle scuole primarie europee, particolarmente nei primi anni, mentre, dove si è provato ad affiancarlo, forzatamente, a colleghi «corresponsabili», si sono registrati clamorosi fallimenti (vedi il caso dell'Irlanda, citato nella relazione del senatore Strik Lievers);

l'autonomia scolastica, largamente concessa sulla base di una territorialità più o meno estesa, soprattutto in relazione all'organizzazio-

ne interna, ma spesso anche ai programmi, la quale autonomia nulla ha a che vedere con i vezzi prescrittivi di tanti commi del presente disegno di legge;

la rigidità degli orari, per i quali è generalmente prevista molta elasticità, e soprattutto gradualità, nel passaggio dai primi agli ultimi anni della prima scolarità;

lo studio della lingua straniera, che è - sì - previsto, ma in genere in forma di opzione, o in via sperimentale, o comunque a partire dal secondo ciclo scolastico;

l'attenzione alle specifiche realtà culturali e linguistiche in cui si radica l'istituzione scolastica, che trova riscontro nella formulazione di programmi speciali, a cura di organismi scolastici o amministrativi fortemente decentrati;

un'offerta didattica articolata, di cui l'utente «può» (e non «deve») fruire.

Non ci resta, dunque, che esprimere la nostra valutazione fortemente negativa su un disegno di legge che non va a migliorare la condizione della scuola elementare, dal momento che:

non si preoccupa minimamente di rimediare al forte disagio creatosi a causa dell'inadeguatezza di molti docenti assolutamente incapaci di assolvere i loro compiti, entrati nel mondo della scuola pubblica grazie ad una politica di reclutamento che ha sempre privilegiato palesemente forme legittimate di clientelismo;

è espressione di uno Stato centralista, assolutamente incurante delle sue componenti etniche e regionali le quali non si riconoscono tutte, ovviamente, nella maggioranza etnica che attualmente gestisce il potere politico e che si sentono fortemente penalizzate dalla più parte delle leggi che esso emana;

non è un disegno di legge in favore delle componenti della scuola, e in primo luogo dei discenti, come ci è sembrato di aver sufficientemente dimostrato, bensì una regalia concessa al rivendicazionismo sindacale, «gonfiando» in modo totalmente indiscriminato, il settore degli insegnanti, «elargendo» nuovi posti di lavoro...

PRESIDENTE. Senatore Bossi, la richiamo al tempo a suo dispostione.

BOSSI. Ho finito, signor Presidente. Dicevo «gonfiando» in modo totalmente indiscriminato il settore degli insegnanti, «elargendo» nuovi posti di lavoro a copertura delle esigenze che si verrebbero a creare, e ciò a dispetto dell'inversa tendenza, o almeno della prudenza, che sembra suggerire il generale calo demografico che interessa il nostro Stato.

Voto quindi contrario, cosciente che i grandi cambiamenti in atto anche nel consesso del corpo elettorale del paese costringeranno a rivedere questa materia entro uno o due anni.

BONO PARRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, l'approvazione del disegno di legge n. 1756 su un problema molto dibattuto quale quello della scuola elementare avvia quel processo di rinnovamento che oggi la nostra società avverte, consapevole della necessità di un adeguamento del progetto pedagogico che i nuovi programmi della scuola elementare esprimono al progetto istituzionale ed organizzativo da essi configurato. La nuova legge, anticipata da una sperimentazione valutata nel complesso positivamente, conclude un impegno legislativo verso la scuola elementare avviato con la legge n. 820 del 1971, con la legge n. 517 e con la legge n. 270 del 1982 che ha favorito l'evoluzione strutturale nella scuola elementare, indicando nel prolungamento flessibile del tempo scolastico, nell'articolazione delle attività, nella pluralità degli insegnanti e nell'unitarietà dell'insegnamento e del progetto formativo ed educativo i termini essenziali di tale evoluzione.

Anche a noi il provvedimento ha suscitato qualche perplessità; ma complessivamente siamo convinti che il progetto istituzionale poggi su un sistema pedagogico che tiene conto delle categorie naturali e reali dell'intelligenza, nel suo farsi e nel suo svilupparsi. D'altra parte nel campo dell'istruzione perseguire l'obiettivo dell'efficienza e della crescita significa adeguare i contenuti e i metodi dell'insegnamento all'evoluzione della coscienza collettiva e della cultura.

Siamo stati tra coloro che hanno sostenuto la necessità che il significato della pluralità dei docenti, rispondendo alle esigenze di più approfondite competenze metodologiche e didattiche, non perdesse di vista il principio dell'unitarietà e della libertà di insegnamento. Siamo stati tra coloro che si sono pronunciati per la classe come punto di riferimento non solo amministrativo, ma anche e soprattutto didattico.

Per quanto attiene alla posizione dell'insegnante prevalente del primo ciclo, siamo convinti che il collegio dei docenti saprà discernere laddove emerga la necessità didattica, che la classe, per motivazioni di carattere psicologico degli alunni, sappia identificare una funzione prevalente sempre nello spirito della continuità e dell'unitarietà degli interventi educativi. Infatti il processo di apprendimento formativo esige l'integrazione e non la giustapposizione degli interventi educativi. Il bambino impara per la realizzazione di una trama di interventi in relazione ad un'idea globale di percorso formativo che la scuola elementare dovrebbe rendere più ricco di esperienze e di relazioni.

Auspichiamo che la riforma della scuola elementare, nata da una posizione di mediazione, di sintesi tra le varie forze politiche, sia la prima tappa di un serio processo riformatore e di rinnovamento della scuola, che adegui la scuola stessa alle esigenze della nostra società e ai livelli della scuola europea. È con questo auspicio che esprimiamo il nostro voto favorevole. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro*).

ZECCHINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto, annunciando che mi asterrò.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **ZECCHINO.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dichiaro la mia astensione dal voto sul testo del nuovo ordinamento

della scuola elementare. La riforma che ci apprestiamo a varare, pur avendo migliorato il testo licenziato dalla Camera, consegna al paese, per un tempo inevitabilmente commisurabile su generazioni, una scuola elementare che con la sua nuova rigida strutturazione contrasta, al di là delle affermazioni e delle buone intenzioni, con la pressante esigenza del nostro tempo di offrire un sapere unitario, come valore etico e come esigenza utilitaristica, legata quest'ultima alla flessibilità professionale che sempre più spesso si impone nell'arco di una stessa vita lavorativa e che può essere soddisfatta soltanto sulla base di una autentica formazione generale.

Il modello proposto non è sorretto in modo convincente né da motivazioni teoriche, né da motivazioni pratiche e neppure dalla comparazione con esperienze di altri paesi della nostra stessa area culturale, in nessuno dei quali - come la discussione ha potuto ampiamente dimostrare - è rinvenibile un modello in qualche modo assimilabile a questo che si intende introdurre nel nostro paese. Nè può ritenersi di valido sostegno a tale modello la cosiddetta sperimentazione, che c'è stata, sia pure in forma embrionale. A ben leggere infatti il documento redatto a conclusione di un'indagine su di essa, traspaiono forti riserve che nella sostanza sono più consistenti delle espressioni di consenso, dovute in gran parte a ragioni di stile e di tacita adesione alle aspettative del committente, che è stato il Ministero della pubblica istruzione.

Resta quindi a sorreggere questo modello per un verso un aborimento del senso comune, per usare una felice espressione che Capograssi riferì a taluni filoni del pensiero contemporaneo e che noi possiamo oggi ben riferire a certo pedagogismo che si definisce d'avanguardia, e per altro verso la volontà di tutelare in modo improprio interessi di categoria. Interessi certamente legittimi e degni, che avrebbero però potuto trovare in modo diverso soddisfazione in questa stessa legge, come si è concretamente proposto.

Queste due posizioni, tra loro fortemente saldate, hanno così costituito un blocco impenetrabile, come è apparso evidente dalla reiezione di quasi tutti gli emendamenti, anche di quelli miranti ad oggettivi miglioramenti, finanche di ordine lessicale. Tale blocco ha finito per privilegiare il momento istituzionale della scuola, ma ne ha svalutato il momento centrale che è irrinunciabilmente culturale e formativo.

In conclusione, vi è solo da esprimere il vivo rammarico per il fatto che su un tema di tanto rilievo sociale, che interessa indistintamente tutti i futuri cittadini, si sia registrata un'assenza del mondo della cultura e della stessa classe politica. Non è infatti senza significato che il testo sul quale siamo chiamati ad esprimere il nostro voto non è nato da una proposta del Governo, che nella sua collegialità non ha quindi dato una sua indicazione ed un suo indirizzo! Naturalmente, tutto questo, voglio sottolinearlo, non va imputato al titolare del Ministero della pubblica istruzione, al quale vanno la mia sincera stima ed il mio sentimento di forte amicizia.

L'interesse sul tema della riforma della scuola elementare non è purtroppo uscito dalla cerchia degli addetti ai lavori, che oggi hanno voluto far sentire ancora tutto il loro peso condizionante con uno

sciopero generale che ha paralizzato gran parte della scuola. I problemi della scuola elementare purtroppo non hanno coinvolto in termini reali *mass-media* ed opinione pubblica, che soli avrebbero potuto stimolare una maggiore attenzione ed un maggior coraggio del mondo politico!

Tutto ciò non può non indurre a considerazioni generali, certamente non nuove, ma certamente non tranquillizzanti sullo stato di salute del nostro sistema politico.

Anche per queste ragioni, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dichiaro la mia astensione dal voto sul testo in esame. (*Applausi dal centro, dal Gruppo federalista europeo ecologista e dalla destra*).

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, anche il nostro Gruppo politico e parlamentare ha avvertito l'esigenza di procedere alla riforma dell'ordinamento della scuola elementare ed ha presentato un disegno di legge afferente la materia che propone soluzioni lineari, per nulla artificiose e per nulla di difficile o elastica interpretazione o attuazione. Purtroppo solo in limitata misura la Commissione pubblica istruzione del Senato ha recepito alcune di tali linee. Sicchè all'inizio dell'introduzione dei lavori in quest'Aula ci siamo trovati nell'alternativa dell'astensione o della reiezione.

Raccolte le spighe degli emendamenti approvati dall'Assemblea il disegno di legge, peggiorato nel suo complesso, a nostro avviso deve indurci, così come ci induce, alla determinazione di chiedere il rigetto del testo in votazione. Anche se invero abbiamo ritenuto di condividere la eliminazione della dilatazione a numero indeterminato o pletorico degli alunni per ciascuna classe, che potrebbe attentare a quella che dovrebbe essere la congrua ed idonea educazione e istruzione dell'alunno, siamo decisamente contrari alla costituzione dello *staff* di più insegnanti che non assicura unitarietà e certezza di idonee direttive e altrettante idonee e positive soluzioni.

Reiteriamo il convincimento della legittimità e della fondatezza del mantenimento dell'unico responsabile pedagogico-didattico, del maestro unico durante l'intero corso della scuola elementare, sostenuto *ad adiuvandum* da insegnanti di specifiche materie quali: l'educazione musicale, l'educazione motoria e l'educazione linguistica. La scuola elementare da tempo immemorabile, particolarmente in attuazione della riforma Gentile sino a tutt'oggi, non ha prodotto effetti negativi in dipendenza dell'impiego, della operosità generalmente esemplare e del *modus docendi* del maestro unico. Le attuali carenze della scuola sono addebitabili a tutt'altre ragioni quali quelle inerenti a difetti delle strutture dei mezzi finanziari e della funzionalità. Particolarmente esse hanno riflettuto e riflettono l'ignoranza e comunque la trascuratezza dei gravi problemi attinenti all'educazione, alla istruzione, alla personalità degli handicappati, dei non vedenti e degli audiolesi.

L'insegnamento elementare è idoneo e, a nostro avviso, diviene efficace solo se esso promana da un solo docente che insegni quasi tutte

le materie con criteri di unicità indifferenziata. Attribuire tale unicità a una pluralità di insegnanti altera profondamente la natura stessa dell'insegnamento e costituisce solo un artificioso coacervo che solo formalmente è dato enunciare ma che sostanzialmente non assicura un lineare e congruo *iter* per l'educazione, la formazione del bambino, cittadino del domani, che deve vivere e operare attingendo al fertile *humus* nel quale trovi il necessario e idoneo alimento.

Non riteniamo pertanto sufficiente la soluzione del maestro prevalente, peraltro *stricto tempore*, che suona come apparente compromesso, come strumento di mediazione. Il problema va risolto in maniera decisa e chiara eliminando in radice temuti contrasti interpretativi e attuativi che in ultima analisi si traducono in pregiudizio dell'alunno.

Non possiamo, non dobbiamo neppure per un momento dimenticare che la scuola è e deve essere l'affidataria di finalità ampie e esaltanti tese all'interesse educativo e formativo degli alunni, alle domande delle famiglie e alle esigenze dello Stato. La scuola, come abbiamo detto in sede di discussione generale e reiteriamo in sede di dichiarazione di voto, è e deve essere preminentemente strumento di civiltà, di società e di libertà.

Coeivamente oggi più che mai essa ha il compito di trasformare l'aggregazione di individui in popolo che si fa nazione e Stato, ma non può e non deve ignorare (ciò che purtroppo il testo legislativo in corso di votazione totalmente dimentica) gli aspetti europeistici che a nostro avviso costituiscono pregiudiziale indispensabile per la nascita dell'Europa del domani che sta per sorgere. Non dobbiamo parimenti negligenze che l'insegnamento nelle elementari va impartito in lingua italiana, così come non si possono trascurare la permeazione dell'etica religiosa in tutto il corso dell'istruzione elementare nonché l'obbligatorietà e la gratuità della scuola elementare. Tali principi avrebbero dovuto trovare - e non trovano - preminente e pregiudiziale riferimento nel testo in corso di votazione.

Anche per tale rilievo, pertanto, annuncio il voto contrario del Gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-Destra nazionale. (*Applausi dalla destra*).

DIPAOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIPAOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo repubblicano voterà a favore del disegno di legge relativo alla riforma dell'ordinamento della scuola elementare oggi al nostro esame. È un voto che risponde all'esigenza, da noi più volte espressa, di adeguare nei tempi più rapidi l'ordinamento della scuola elementare ai nuovi programmi già introdotti. Questi rispondono, secondo noi, ad una diffusa esigenza di innalzamento dei livelli di formazione dei bambini nella fascia di età dai 6 agli 11 anni. Che tale innalzamento sia possibile è dimostrato sia dagli studi piagetani sullo sviluppo cognitivo che da numerosi esperimenti tesi a mostrare come i bambini siano in grado di apprendere concetti scientifici molto complessi; che ciò sia doveroso è

poi dimostrato dalla generale consapevolezza che in questa fascia di età si gioca per molti aspetti il futuro successo o insuccesso, scolastico e non, degli individui.

In sostanza siamo convinti che la scuola primaria, ed ancora prima quella dell'infanzia, siano la sede del decondizionamento socio-culturale, della prima e fondamentale educazione alla parità dei sessi, alla convivenza delle culture e soprattutto alla formazione di una positiva percezione del sè. L'impostazione culturale e didattica impone due scelte tra loro strettamente interconnesse. Se infatti esse richiedono maggiori competenze scientifico-culturali nelle cinque aree identificate come assi portanti della formazione primaria (la linguistica, la scientifica, la matematica, la storico-sociale e l'espressivo-motoria) presuppongono perciò stesso insegnanti specialisti. Di qui l'introduzione della pluralità degli insegnanti.

Molto si è discusso sulla presenza di più insegnanti e sul loro ruolo. È inutile nascondere che avremmo preferito una parità tra le responsabilità dei tre insegnanti, ma l'introduzione del maestro prevalente, è, a nostro avviso, sufficiente garanzia per diversificare le aree di insegnamento mantenendole ad un alto livello professionale. Per questo siamo convinti che dobbiamo garantire nei prossimi anni che i migliori professionisti dell'insegnamento si indirizzino verso questa fascia di scolarità. Lo dobbiamo alle giovani generazioni future, se è vero, come tutti sostengono, che nella scuola elementare si gioca buona parte del futuro destino dei singoli e del paese intero.

Avevamo anche presentato un emendamento all'articolo 14 che però è stato respinto. Consentitemi tuttavia di esprimere le riserve di valutazione che abbiamo sul problema delle scuole parificate. Esse sono definite pubbliche dalla legge e proprio in virtù di questa caratteristica si riconosce loro il diritto ad una sovvenzione statale. Proprio per questo si distinguono dalle scuole non statali, autorizzate o private che siano. Siamo convinti che il rischio di una rinuncia all'approfondimento dell'insegnamento per aree specifiche nelle scuole parificate sia notevole. Tutto ciò perché riteniamo che si debba eliminare ogni disparità di trattamento nei modi di insegnamento nelle scuole pubbliche, siano esse statali o parificate.

Da anni ci battiamo per una riforma che qualifichi la scuola ed i docenti. Il punto essenziale è la divisione delle competenze per aree disciplinari da affidare a più maestri, e ciò è stato nella sostanza mantenuto. Così potremo avere una struttura organizzativa adeguata capace di interpretare e gestire i nuovi programmi introdotti. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro*).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il nostro giudizio di fondo su questa riforma è affidato al testo della relazione di minoranza che ho proposto alla vostra attenzione e quindi non è opportuno che io mi dilunghi ancora sui termini di fondo di tale giudizio. Piuttosto voglio sottolineare che si giunge oggi al termine di

quello che è stato, per quanto mi e ci riguarda, una lunga battaglia a partire dal rifiuto che come Gruppo abbiamo dato a consentire una rapida approvazione in sede legislativa in Commissione del testo pervenutoci dalla Camera, come era nelle intenzioni iniziali. Una lunga battaglia nella quale innanzitutto noi abbiamo voluto richiamare l'attenzione e far rendere conto ai colleghi e all'opinione pubblica del fatto che il testo della Camera non era un punto di equilibrio accettabile per tanta e tanta parte della cultura e della stessa opinione pubblica di questo paese.

Devo dire che per quanto mi e ci riguarda su questo disegno di legge abbiamo visto misurarsi due concezioni ancora diverse di quello che è laico e di quello che è di sinistra, di cosa significa essere laici e di sinistra sui temi dell'istruzione e dell'educazione nella scuola. Noi pensiamo che si è laici e di sinistra nella attuale situazione italiana quando si ha la forza di rovesciare quella che per tanto tempo è stata la nota dominante della politica scolastica italiana, cioè il primato riconosciuto, l'omaggio che si è sempre fatto alla logica e ai criteri di tipo sindacale. Riteniamo invece che una politica moderna laica e di sinistra per la scuola richieda che si metta al primo posto la considerazione della scuola come una questione di cultura e di libertà. È proprio su questo tema che il nostro giudizio di condanna drastica e radicale del testo approvato dalla Camera era giustificato e necessario. Per quanto riguarda i problemi di libertà ricordo quanto stabiliva il testo della Camera sulla scuola privata, laddove veniva abolita la figura e lo spazio della libertà di insegnamento, oppure ciò che il testo comportava rispetto alle condizioni di libertà di insegnamento per la scuola elementare pubblica. E non occorre che torni a spiegare quel che ho scritto nella relazione ed ho dichiarato nel dibattito.

Penso che dovrebbe diventare criterio di fondo della politica laica e progressista per quel che riguarda l'istruzione elementare la difesa dei diritti del bambino a partire da quello di essere trattato come tale.

La battaglia che ho ed abbiamo condotto in Commissione ed in Aula ha portato, devo dirlo, a risultati importanti. E il fatto che da laico, da eletto nelle liste radicali abbia potuto avere la fortuna di incontrarmi su questi valori e su questi criteri con colleghi che vengono da altra e lontana sponda politica, con colleghi della Democrazia cristiana, con la vera e propria obiezione personale di coscienza - almeno tale mi è parsa a tratti - che alcuni tra i più autorevoli colleghi di quella parte politica hanno sollevato rispetto ad alcune di queste norme - mi riferisco ai colleghi Falcucci, Zecchino, Bompiani ed altri - è un fatto al quale credo di dovere e potere attribuire un valore culturale e politico di grande rilievo. Ciò è tanto più vero in quanto su tali valori e tali indicazioni ci siamo incontrati con esponenti tra i più autorevoli della cultura laica italiana: per tutti voglio ricordare il nome del senatore presidente Salvatore Valitutti.

Il risultato è stato, in Commissione e poi qui in Aula, un ripensamento profondo su alcuni punti della legge, un ripensamento positivo. Per questo motivo, mi sia consentito esprimere profonda soddisfazione.

Fatta questa precisazione, devo dire che le modifiche che sono state apportate non sono tuttavia sufficienti a giustificare un voto favorevole.

Infatti, il modulo a tre insegnanti generalizzato, sia pure attenuato positivamente dalla limitata introduzione di un maestro prevalente, avrà conseguenze gravi e pesanti. Inoltre, avrà conseguenze gravi e pesanti l'aver introdotto - come in sostanza è stato fatto - il criterio della secondarizzazione (la logica della scuola secondaria nella scuola elementare), che è espressione di una distorsione culturale profonda, quella per cui in America si è aperto un fronte di battaglie contro la perdita e la scomparsa dell'infanzia, dello spazio di autonomia dell'infanzia, del suo diritto di essere infanzia. Inoltre, in questo provvedimento sono troppo deboli ed insufficienti le garanzie di libertà di insegnamento per gli insegnanti elementari.

Per questi motivi, pur valutando positivamente i notevoli miglioramenti che sono stati apportati al provvedimento al nostro esame, devo confermare con convinzione il nostro voto negativo sul disegno di legge. Con i guasti, che tale riforma procurerà, ci dovremo confrontare a lungo e mi auguro che il confronto che su questo tema si svilupperà nel paese nei prossimi anni ci troverà posti in termini diversi, anche a sinistra. Mi auguro che il confronto, soprattutto con la maggiore forza della sinistra italiana, possa svilupparsi su questo argomento su un altro terreno e su un altro piano rispetto a quello su cui purtroppo si è sviluppato il dibattito in questa Aula. Ritengo che su questo terreno la sinistra e le forze laiche hanno bisogno - come e più che altre - per non rinnegare la loro stessa ragion d'essere, di un rinnovamento profondo, di una vera e propria rifondazione. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione finale del disegno di legge n. 1756.

Avverto che, secondo la proposta della Commissione, con la sua approvazione si intenderanno assorbiti gli articoli da 1 a 19 (relativi alla scuola elementare) del connesso disegno di legge n. 1811, dei senatori Filetti ed altri. I rimanenti articoli - da 20 a 46 (sulla scuola secondaria) - costituiranno un disegno di legge a se stante.

Metto ai voti, con queste intese, nel suo complesso, il disegno di legge n. 1756.

È approvato.

Conformemente a quanto ho precisato prima della votazione, con l'approvazione finale del disegno di legge n. 1756 e l'assorbimento degli articoli da 1 a 19 del disegno di legge n. 1811, i restanti articoli (da 20 a 46) di quest'ultimo disegno di legge si intendono stralciati e costituiranno un disegno di legge a se stante con il seguente titolo: «Riforma dell'ordinamento della scuola media e istituzione della Scuola superiore del lavoro» (1811-bis).

Tale disegno di legge è assegnato alla 7^a Commissione permanente, in sede referente, previ pareri delle Commissioni 1^a, 5^a, 10^a e 11^a.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per la elezione suppletiva di un membro supplente della delegazione italiana all'Assemblea del Consiglio d'Europa.

Senatori votanti	185
Maggioranza	93
Favorevoli	167
Contrari	15
Astenuti	3

Proclamo eletto il senatore Colombo.

Approvazione del disegno di legge:

«Disposizioni transitorie per il funzionamento provvisorio delle commissioni elettorali mandamentali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1989, n. 244» (2074) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni transitorie per il funzionamento provvisorio delle commissioni elettorali mandamentali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1989, n. 244).

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, anche io mi rimetto alla relazione scritta del senatore Murmura.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Qualora non siano state ancora costituite le commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali di cui alla legge 30 giugno 1989, n. 244, e fino alla loro costituzione, le relative funzioni continuano ad essere esercitate dalle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali preesistenti alla legge medesima, ma non oltre il 31 dicembre 1990.

2. Nei casi di soppressione di sezione distaccata della pretura circondariale le funzioni delle soppresse commissioni e sottocommissioni elettorali concernenti il territorio della sezione distaccata sono svolte dalla commissione mandamentale con sede nel capoluogo di circondario, se la commissione circondariale non sia ancora costituita.

3. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge resta valida l'attività delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali espletata dopo la data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1989, n. 244.

È approvato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge che, ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento, trattandosi di materia elettorale avverrà a scrutinio simultaneo palese mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2074 nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.
I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì i senatori:

Abis, Achilli, Accone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Andò, Angeloni, Arfè, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bonora, Bozzello Verole, Busseti,

Cabras, Cappelli, Carlotto, Carta, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chimenti, Condorelli, Cortese, Covatta, Covi,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, De Vito, Diana, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Duò,

Elia, Emo Capodilista,

Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fontana Elio, Fontana Walter,

Gallo, Genovese, Giacometti, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi,
Guizzi, Guzzetti,
Ianni, Ianniello, Innamorato,
Lombardi, Longo,
Mancino, Manzini, Mariotti, Mazzola, Mezzapesa, Micolini, Molti-
santi, Mora, Moro, Muratore, Murmura,
Neri, Nieddu,
Orlando,
Parisi, Perina, Perricone, Perugini, Pezzullo, Pinto, Pizzo, Pizzol,
Postal, Putignano,
Riz, Rubner,
Salerno, Sanesi, Santalco, Sartori, Scevarolli, Signori, Specchia,
Spitella,
Tagliamonte, Tani, Toth,
Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori,
Zanella, Zangara, Zecchino, Zito.

Votano no i senatori:

Bossi.

Si astengono i senatori:

Alberici, Antoniazzi,
Baiardi, Bertoldi, Bisso, Bochicchio Schelotto, Boffa, Brina,
Callari Galli, Cannata, Cardinale, Cavazzuti, Cisbani, Correnti,
Dionisi,
Ferraguti,
Gambino, Garofalo, Giustinelli,
Iannone, Imbriaco, Imposimato,
Longo, Lops, Lotti,
Maffioletti, Meriggi, Mesoraca, Montinaro,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Pasquino, Pecchioli, Petrara, Pinna,
Riva,
Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Spetič, Sposetti,
Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati,
Ulianich,
Vecchi, Vesentini, Vignola, Visconti, Vitale,
Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Benassi, Bo, Boldrini, Butini, Candioto, Chiesura, Coletta, Cossutta,
Cuminetti, Dell'Osso, De Rosa, Evangelisti, Fioret, Foschi, Giugni,
Graziani, Kessler, Leone, Manieri, Marniga, Melotto, Meraviglia, Pertini,
Pulli, Ranalli, Rosati, Ruffolo, Salvato, Tossi Brutti, Vecchietti, Vella,
Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Bonalumi.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2074 nel suo complesso.

Senatori votanti	162
Maggioranza	82
Favorevoli	108
Contrari	1
Astenuti	53

Il Senato approva.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina» (1163) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1163. Resta da procedere alla votazione finale che, riguardando il provvedimento in materia elettorale, ai sensi dell'articolo 120, terzo comma del Regolamento, verrà effettuata a scrutinio palese con procedimento elettronico.

Ricordo che le dichiarazioni di voto sono state già svolte nella seduta antimeridiana di giovedì 8 febbraio.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1163, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Rinvio pertanto la votazione finale *ex articolo 120, terzo comma del Regolamento*, alla seduta pomeridiana di martedì prossimo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ULIANICH, segretario, dà annuncio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 22 febbraio 1990**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 22 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30 con il seguente ordine del giorno.

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2058).
2. Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi a favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali (2062).

– Soppressione del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi a favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali (1971).

(Relazione orale)

La seduta è tolta (ore 20,15).

Allegato alla seduta n. 347

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

RIZ. - Disegno di legge costituzionale. - «Revisione della Costituzione per consentire la stipula di un trattato di confederazione» (2101).

BOATO. - «Norme per la riforma del regime dei suoli e per la procedura di esproprio» (2102).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari» (2098) (*Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a, della 8^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di gennaio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Mozioni

AZZARETTI, GUZZETTI, ALIVERTI, MAZZOLA, MERIGGI, ELIA, FERRAGUTI, COVI, NATALI, SIRTORI, PIZZOL, SIGNORELLI, FILETTI, FALCUCCI, GOLFARI, GALLO, ZANELLA, ZITO, DIONISI, CORLEONE, ACQUARONE, PASQUINO, FERRARA Pietro, GIACOVAZZO, BO-

CHICCHIO SCHELOTTO, PIZZO, LEONARDI, BERLINGUER, BONORA, CECCATELLI, BUSSETI, POSTAL, CHIARANTE, PERINA, ZANGARA, LAURIA, ZUFFA, VERCESI, REZZONICO, CABRAS, FONTANA Walter, MONTRESORI, COVELLO, VENTRE, COLOMBO, MORA, PERUGINI, TOTH, GIACOMETTI, SIGNORI, ANGELONI, CUTRERA, NIEDDU, MORO, RIZ, CONDORELLI, DIANA, EMO CAPODILISTA, IANNI, CORTESE, GRASSI BERTAZZI, GRANELLI, BAUSI, FONTANA Elio, MURMURA, DUJANY. - Il Senato,

preso atto che, nonostante l'interpretazione resa dall'Avvocatura dello Stato il 4 aprile 1989 al Ministro dell'interno dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito con legge 21 marzo 1988, n. 93, secondo il quale è stato riconosciuto il diritto alla liquidazione della pensione sociale ai soggetti invalidi civili che avevano presentato la domanda dopo il 65° anno di età e la cui pensione era stata determinata nel suo ammontare, ma non ancora erogata precedentemente alla data di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, l'INPS continua a negare tale diritto agli interessati, motivando il diniego col fatto che il Governo non ha ancora provveduto a trasferire all'Istituto le somme necessarie per liquidare le pratiche in sospeso;

considerato che la Magistratura del lavoro condanna regolarmente l'INPS a pagare la pensione e gli accessori maturati agli invalidi civili ultrasessantacinquenni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 93 del 1988;

accertato che il Governo, più volte sollecitato dal Parlamento, non ha ancora provveduto a stanziare i necessari finanziamenti per soddisfare gli impegni assunti con la su citata legge, costringendo gli aventi diritto a ricorrere alla Magistratura per ottenere il soddisfacimento di diritti sanciti da una legge dello Stato;

ritenuta questa situazione non più procrastinabile, perchè ingiustamente e ingiustificatamente persecutoria nei confronti di una categoria di disabili che dovrebbe, tra l'altro, essere «protetta» dallo Stato,

impegna il Governo a reperire le necessarie risorse finanziarie nell'ambito dell'assestamento del bilancio 1990, che dovrà essere presentato alle Camere entro la fine del prossimo mese di giugno.

(1-00075)

Interpellanze

MONTINARO, IANNONE, LIBERTINI, CANNATA, LOPS, LOTTI, PETRARÀ, SENESI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso che il piano decennale delle ferrovie ha fissato alcune priorità come le aree metropolitane, il Mezzogiorno, i valichi alpini e che tali aree devono essere ristrutturate con la stessa urgenza in modo funzionale affinchè, intervenendo in alcuni punti strategici, sia evitato il collasso su tutta la rete;

constatato:

che il raddoppio della Foggia-Pescara è essenziale per velocizzare tutto il traffico (viaggiatori e merci) lungo la dorsale adriatica e per

alleggerire contemporaneamente l'enorme traffico su gomma che causa un elevato numero di incidenti mortali, un enorme inquinamento su quelle strade e autostrade (oltre a costi enormi sul piano energetico);

che il tratto Foggia-Pescara attualmente funziona da imbuto perverso; infatti, tra San Severo e Termoli la linea ha un solo binario con quote di traffico estive di 95 treni nelle 24 ore;

che sono interessate a questa dorsale tutte le regioni del Nord, alcune regioni del Centro (Emilia, Marche, Abruzzo) e molte regioni del Sud (Molise, Puglia, Basilicata, parte della Campania e parte della Calabria ionica);

che sono interessate zone ad altissimo flusso turistico quali il Gargano, il Salento, Otranto e Brindisi (porti naturali per l'Oriente), zone di notevole interesse archeologico-monumentale (Arpi, Ordona, Salapia, Troia, Lucera, Manfredonia, Melfi, Barletta, Castel del Monte, Alberobello, Lecce e tutta la Magna Grecia salentina), ed infine per un turismo religioso zone come Monte Sant'Angelo (culto michaelico) e San Giovanni Rotondo (culto a Padre Pio);

che sono interessate zone ad elevato potenziale industriale: Termoli (FIAT), Manfredonia (Enichem), Foggia (FIAT, Istituto Poligrafico di Stato, industrie agro-alimentari), l'area di Trani-Barletta, l'area metropolitana di Bari, Brindisi (Montedison e industria aerea), Taranto (Italsider) e Lecce (FIAT);

che sono interessate zone ad altissima produzione agricola quali la Capitanata (grano, ortofrutta, olio e vino), l'area di Bari (olio, mandorle e vino), il Salento e il Metaponto (olio, fiori, frutta e tabacco);

rilevato:

che il raddoppio della Foggia-Caserta è essenziale per velocizzare tutto il traffico (viaggiatori e merci) lungo la trasversale che congiunge le due dorsali tirrenica ed adriatica ed è nel Centro-Sud, con la Orte-Falconara, d'importanza strategica per i collegamenti tra le stesse;

che la linea Foggia-Caserta è fondamentale per collegare con Napoli e Roma regioni quali l'Abruzzo, il Molise, la Basilicata e la Puglia, ed essa ha funzione risolutiva per spostare su rotaia quote di traffico su gomma che sulla Roma-Napoli, paurosamente intasata e al limite del collasso, determina tanti incidenti mortali e tanto inquinamento riducendo ormai la velocità commerciale a limiti molto bassi;

che le ragioni economiche, sociali e culturali esposte per la Foggia-Pescara sussistono per la Foggia-Caserta e ne dimostrano l'importanza nazionale;

constatato infine che si devono fare delle scelte perchè non tutto è realizzabile subito in un piano decennale, ma la logica che deve guidarle deve rendere funzionale ed efficiente l'intero sistema evitando gravi strozzature che determinerebbero la paralisi della intera rete del paese,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo non ritenga:

di considerare di assoluta priorità nazionale le tratte Foggia-Pescara e Foggia-Caserta, provvedere ai necessari finanziamenti e rendere i cantieri operativi nel triennio 1990-92;

di attivare, nelle more della realizzazione del raddoppio delle linee suddette, tutti gli accorgimenti tecnici, ivi compresi vettori, che tendano a velocizzare i due percorsi (ed in modo particolare la Foggia-Caserta).

(2-00382)

Interrogazioni

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, IMPOSIMATO, VITALE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che il quotidiano «Il Sole 24 Ore» nella edizione di domenica 11 febbraio 1990 ha pubblicato una sensazionale notizia che ha avuto e potrà ancora avere pesanti e dannose ripercussioni nell'opinione pubblica calabrese e italiana nonchè nuocere al prestigio di una impresa edile e all'Associazione dei costruttori reggini. Si tratta della notizia secondo la quale il dottor Sica, Alto Commissario antimafia, avrebbe affermato che l'impresa «Saline» di Reggio Calabria, il cui titolare principale è l'ingegner Gianni Scambia, attuale presidente dell'Associazione provinciale dei costruttori, «sarebbe» soggetta ad infiltrazione mafiosa, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) in base a quali elementi certi il dottor Sica accusi l'impresa «Saline» di infiltrazione mafiosa, poichè con un «sarebbe» una impresa non può essere classificata infiltrata dalla mafia con le conseguenze tremende che si vengono a determinare sul piano dell'immagine imprenditoriale e nell'opinione pubblica di una città stretta nella morsa della mafia;

2) le ragioni che hanno indotto il dottor Sica a rendere pubblico un semplice indizio quando sarebbe stato più corretto investire del caso l'autorità giudiziaria competente;

3) se, qualora non ci fossero elementi fondati e dimostrabili, non si ritenga:

a) che vi possa essere in atto una torbida operazione diretta a screditare non solo l'impresa «Saline» ma a colpire il consorzio composto di centinaia di imprese sane e di aziende artigiane di Reggio Calabria, interessato a concorrere all'appalto per la realizzazione delle opere per centinaia di miliardi di lire previste nel decreto per Reggio Calabria che dovranno essere appaltate entro il 24 febbraio 1990;

b) che vi sia in corso una turbativa allo svolgimento delle gare per gli appalti a Reggio Calabria;

c) di promuovere urgentemente una inchiesta per accertare se dietro il sospetto espresso nei confronti dell'impresa «Saline» non vi siano possibili manovre politico-affaristiche miranti a screditare l'imprenditoria sana locale per affidare gli appalti delle opere suddette a grandi imprese romane e del Nord;

4) se non si ritenga che oltre ad operazioni affaristiche vi possa essere l'inquietante disegno di criminalizzare il presidente ingegner Scambia allo scopo di tentare di offuscare e vanificare la coraggiosa presa di posizione contro la mafia assunta con un documento nello

scorso luglio che ha avuto vasta eco a livello nazionale, nelle sedi parlamentari e nella stessa Commissione parlamentare antimafia;

5) quali misure si intenda predisporre per garantire la più assoluta trasparenza negli appalti delle opere previste nel decreto per Reggio Calabria, combattendo ogni operazione affaristica e favorendo l'imprenditoria sana locale.

(3-01099)

MARGHERI, GRANELLI. – *Al Ministro delle partecipazioni statali.* – Per sapere:

perchè il Ministro abbia assunto la grave posizione di subire senza adeguata risposta la dispersione dell'importante patrimonio produttivo e occupazionale della ex Arcom, importante azienda metalmeccanica con stabilimenti a Nerviano e Pomezia;

perchè sia stato contraddiritto l'impegno assunto con i sindacati e ribadito il 25 gennaio 1990;

perchè si sia di fatto abbandonata la ricerca di soluzioni positive (e vantaggiose per l'impresa pubblica) che possono avere come riferimento sia la GEPI sia altra società del sistema pubblico impegnata in programmi di reinustrializzazione, che possono realizzare, in analogia a quanto avviene per la reinustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, un'azione di riconversione, rilancio e utilizzazione delle aree, degli impianti e della forza-lavoro, che a quanto è dato sapere appare molto appetibile anche ad imprenditori privati.

(3-01100)

CASCIA, TORNATI, BOFFA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Per sapere:

se siano fondate le gravi notizie, riportate anche dalla stampa locale, secondo le quali l'aeroporto di Falconara (Ancona) sarebbe destinato ad ospitare una parte degli aerei americani da guerra F16C, provenienti dalla Spagna e, secondo le decisioni governative, destinati alla base di Crotone nella quale dovrebbero, a tale scopo, essere eseguiti i lavori che richiederebbero cinque-sei anni;

se vi sia stata, nelle scorse settimane, una visita, sempre all'aeroporto di Falconara, di una commissione militare americana e, in caso affermativo, quale scopo abbia avuto;

se si ritenga comunque compatibile l'invio di tali aerei nell'aeroporto di Falconara, o qualsiasi altro progetto di ampliamento o di ammodernamento militare di tale aeroporto, con i negoziati in corso a Vienna per la riduzione delle forze armate convenzionali in Europa, compresi gli aerei da combattimento;

come simili eventuali decisioni possano conciliarsi con la prospettiva di un accordo, nella sede di Vienna, più volte auspicato dallo stesso Governo italiano, che richiederebbe una riduzione del numero delle basi militari esistenti e non certo un loro aumento o allargamento.

(3-01101)

TORNATI. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che la legge 26 luglio 1988, n. 291, e il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 292, hanno trasferito le competenze sulle domande di riconoscimento dell'invalidità anche al fine di ottenere la pensione dalle commissioni per l'invalidità civile esistenti presso le USL alle commissioni provinciali per le pensioni di guerra e l'invalidità civile;

che tale passaggio di competenze ha creato situazioni insostenibili ancor più gravi delle precedenti, che già facevano registrare accumuli di migliaia di domande inevase, grazie alle riduzioni del numero delle commissioni e all'insufficienza di mezzi e di personale rispetto alla mole di lavoro;

che all'unica commissione della provincia di Pesaro e Urbino sono state trasferite oltre 10.000 pratiche arretrate;

che le stesse sembra siano arrivate a tutt'oggi a 16/17.000;

che la nuova commissione lavora con un solo (o forse due) impiegati del Ministero del tesoro;

che, nonostante la buona volontà dei componenti, il lavoro non può che essere modesto rispetto alle enormi esigenze dei cittadini (riconoscimento di invalidità, indennità di accompagnamento, eccetera);

che tale carenza comporta gravi conseguenze per i più bisognosi e per gli enti pubblici: infatti senza l'indennità di accompagnamento molti anziani sono costretti a ricoverarsi in ospedali e in case di riposo,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere che siano ben più sostanziali di quelli recentemente presi per i supporti amministrativi;

se non s'intendano rivedere le competenze territoriali e gli assetti delle commissioni;

quali criteri siano adottati per stabilire le priorità nell'esame delle domande.

(3-01102)

TORNATI, NOCCHI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che gli interroganti conoscono le condizioni di precaria situazione statica della sede del conservatorio di musica «Rossini» di Pesaro, emersa a seguito di accertamento eseguito dalla Fondazione Rossini a richiesta dell'Ispettorato della pubblica istruzione;

che a seguito di ciò la maggior parte delle lezioni si svolge nelle ore pomeridiane nell'attiguo stabile dell'Istituto magistrale di Stato; gli interroganti sono altresì a conoscenza che il comune di Pesaro si è impegnato a contribuire per 500 milioni di lire per le opere più urgenti di restauro in aggiunta ad alcune decine di milioni già impegnati ed in corso di spesa da parte della provincia di Pesaro e Urbino e della Fondazione Rossini;

che hanno inoltre ricevuto notizie attraverso la stampa o per informazione personale che altri conservatori di musica hanno sede in edifici che si trovano in condizioni non soddisfacenti o in edifici vetusti

dei quali non si conoscono le reali condizioni e ciò in particolare riguarda le sedi di Frosinone, Roma, Napoli;

che gli interroganti sono a conoscenza che le spese di manutenzione della sede di Pesaro e le spese di gestione diverse da quelle relative al personale e agli strumenti fanno carico, in base a convenzione del 1940, alla Fondazione Rossini le cui rendite, provenienti dal patrimonio ereditario di Gioacchino Rossini, non sono più sufficienti a sostenerle;

che in queste condizioni di insufficienza, il Consiglio di Stato in sede consultiva sul parere richiesto dal suddetto Ispettorato ha suggerito di modificare la convenzione fra la Fondazione ed il Ministero per aggiornarla alla situazione profondamente mutata rispetto al 1940 (gli studenti sono passati da 81 a più di 1200),

gli interroganti chiedono di sapere:

1) quali siano le condizioni statiche e le altre condizioni edilizie di agibilità delle sedi dei conservatori di musica e in particolare di quelli di Frosinone, Roma, Napoli;

2) con quali mezzi e con quali altre eventuali iniziative si intenda provvedere a risolvere i problemi edilizi e di agibilità dei conservatori di musica e in che modo si intenda mettere le amministrazioni provinciali in condizioni di provvedere;

3) come si intenda completare le opere urgenti in corso da anni da parte dei soggetti locali pesaresi per la riapertura del conservatorio «Gioacchino Rossini» di Pesaro;

4) se non si intenda accelerare e portare a compimento le trattative per giungere alla riforma della convenzione del 1940 fra il Ministero e la Fondazione Rossini in modo da dare al conservatorio l'attuale sede definitivamente restaurata ed anche la sicurezza di una regolare gestione, così come ha chiesto anche il consiglio comunale di Pesaro.

(3-01103)

IANNIELLO, PATRIARCA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per conoscere le iniziative che intenda promuovere ed i provvedimenti che intenda adottare in presenza dell'operato di taluni funzionari della direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali nei confronti del Consorzio di cooperative per l'edilizia economica (CCEE) dell'EUR-Ferratelle (Roma) e, di riflesso, a danno dei 495 soci, assegnatari dei relativi alloggi.

Sta di fatto che, nonostante la commissione per il collaudo abbia da tempo ultimati i suoi lavori, comunicando anche la ripartizione millesimale, e benchè una recentissima ispezione ministeriale, effettuata dal dottor Amicucci, abbia riconosciuta la perfetta regolarità e legittimità di tutti gli atti compiuti dal Consorzio e dalle rispettive cooperative; ed, infine, pur essendo stata depositata la sentenza di assoluzione, con formula piena, dalle competenti autorità giudiziarie per quanto concerne l'operato delle pregresse gestioni del CCEE, la prefata direzione generale, in persona del direttore vicario dottor Filippo Prost, con pretestuose motivazioni ed esercitando poteri che rientrano nelle prerogative proprie del Ministro, continua a frapporre

ostacoli ed intralci, volti a ritardare il completamento delle procedure per l'assegnazione in proprietà degli alloggi ai legittimi assegnatari, omettendo, fra l'altro, di definire le ultime pratiche di finanziamento.

Appare, infine, incomprensibile la recente nomina di un ispettore ministeriale con il compito di accertare «presunte irregolarità» segnalate genericamente dal Ministero del lavoro, senza che sia stata indicata la natura delle predette «presunte irregolarità» tuttora ancora ignorate dal Ministero dei lavori pubblici.

In particolare gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga disporre una immediata, rigorosa inchiesta sul comportamento dei funzionari e dei dirigenti responsabili della surrichiamata direzione generale per l'edilizia ed adottare i conseguenti provvedimenti disciplinari sollevando dalle attuali funzioni coloro che risultassero responsabili di abusi non solo ai danni del citato CCEE e dei relativi soci, ma anche rispetto all'immagine del Dicastero dei lavori pubblici e del suo titolare.

(3-01104)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PISANÒ. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la società «Michele Tavella» srl, con stabilimenti di produzione casearia in provincia di Piacenza e di Verona, depositava i suoi prodotti per la stagionatura nei magazzini generali di Cremona e di Mantova di proprietà della «Magazzini Cariplo» spa, e per tale servizio la «Tavella» (come del resto tutte le altre aziende depositanti) riconosceva ai Magazzini Cariplo (di proprietà della Cassa di risparmio delle province lombarde) le spese di magazzinaggio e di assicurazione sulla base di tariffe approvate dalle competenti camere di commercio in base alla legge 1° luglio 1926, senza peraltro che le stesse provvedessero mai a controllare l'ammontare delle polizze assicurative;

che nel gennaio 1983 la «Tavella» (allora con un giro d'affari di circa 15 miliardi e 60 dipendenti), accertava, dalle fatture emesse dai Magazzini Cariplo, che il premio assicurativo addebitato risultava maggiorato sino a 34 volte rispetto a quello che la Magazzini Cariplo riconosceva alla sua compagnia di assicurazioni, per cui su ogni miliardo di merce depositata la «Tavella» pagava 18 milioni di premio anzichè le 550.000 lire che la Magazzini Cariplo riconosceva invece alla sua compagnia assicuratrice, il che configurava il reato di truffa aggravata e continuata in danno dei depositanti;

che in base a questa constatazione la «Tavella» richiedeva alla Magazzini Cariplo la restituzione delle somme maggiorate, ma la Cariplo, anzichè aderire a questa legittima richiesta, sequestrava arbitrariamente alla «Tavella» merce depositata nei magazzini per oltre 2 miliardi e tale sequestro si protraeva per 4 mesi, con gravi danni per il deterioramento delle merci e quelli commerciali derivanti, fino a quando la «Tavella» ricorreva *ex articolo 700* al pretore di Cremona per ottenere la disponibilità della merce;

che il pretore di Cremona ordinava il dissequestro dei 2 miliardi di merce e, senza entrare nel merito della questione tariffaria, limitava a titolo cautelativo il sequestro della merce a soli 110 milioni (corrispondenti al doppio del presunto credito vantato dalla Cariplo sulla base degli ultimi premi maggiorati e non più riconosciuti dalla «Tavella»), la Cariplo reagiva inviando una circolare alle 14 banche che avevano rapporti con la «Tavella» informandole (distorcendo la realtà dei fatti e tacendo gli autentici motivi del contendere) che il pretore di Cremona aveva ordinato il sequestro di 110 milioni di merce a favore della Cariplo e che se la «Tavella» non avesse pagato le fatture contestate ai magazzini avrebbe proceduto alla vendita delle merci sotto sequestro: per cui nell'arco dei mesi successivi (dal gennaio 1984 al 31 agosto 1985) gli affidamenti bancari concessi alla «Tavella» da alcuni istituti di credito scendevano dagli iniziali 2 miliardi e 260 milioni a soli 154 milioni;

che queste vicende mettevano in crisi la società cremonese per danni patrimoniali, lesioni di immagine e di avviamento, al punto che la «Tavella» era costretta a chiedere l'amministrazione controllata e, successivamente, in data 15 dicembre 1988, il concordato preventivo, in attesa che attraverso le azioni giudiziarie, avviate tempestivamente dalla «Tavella» nei confronti della Cariplo e delle camere di commercio di Cremona e di Mantova responsabili per legge del controllo dell'attività dei magazzini generali, la società potesse ottenere il rimborso delle maggiorazioni illecitamente percepite dai magazzini e il risarcimento degli ingentissimi danni provocati dalle vessatorie iniziative prese dalla Cariplo;

che in data 12 dicembre 1989 la camera di commercio di Mantova deliberava che «per quanto attiene alle merci varie l'assicurazione contro incendio, furto e mancato freddo, vada corrisposta nella misura pari al rimborso delle effettive spese sostenute in merito dai magazzini generali», dando così ragione alle reiterate istanze della «Tavella», e che in data 24 gennaio 1990, a seguito delle istruttorie condotte dai tribunali di Mantova e di Cremona sulla vicenda delle tariffe maggiorate, veniva rinviato a giudizio, per i reati di truffa aggravata e continuata, il geometra Adolfo Varischetti, ex direttore generale della magazzini Cariplo;

che in buona sostanza, l'azione vessatoria condotta dalla Cariplo nei confronti della «Tavella» ha il fine ultimo di soffocare ogni richiesta della società cremonese per evitare così di dovere rimborsare per molti miliardi anche tutte le altre aziende interessate al magazzinaggio delle loro merci,

si chiede di sapere per quali motivi il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pur essendo perfettamente al corrente di questa situazione anche a causa di precedenti interrogazioni, non sia intervenuto, come suo dovere istituzionale, con una inchiesta sul comportamento dei Magazzini Cariplo spa e delle camere di commercio di Cremona e di Mantova e quali provvedimenti intenda assumere a tutela degli interessi degli utenti che tuttora subiscono le illegittime maggiorazioni di cui sopra.

(4-04463)

LONGO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che non appare tollerabile, né per i pazienti né per il personale clinico e sanitario, la situazione in cui versa la clinica semiotica dell'USL n. 21 di Padova, che vive in modo acutissimo la contraddizione tra un'alta qualificazione scientifica e specialistica e le condizioni pietose delle strutture, del fabbricato, dei servizi, compresa la mancanza cronica di spazi adeguati (vecchie sale, previste per sei letti ciascuna, usate per otto letti, armadietti dei pazienti spostati nei corridoi, già intasati da letti aggiuntivi, servizi igienici indegni, ballatoi usati come aree di ampliamento delle funzioni di cucina, medici privi di uffici e costretti a compilare le cartelle cliniche e ad evadere le varie pratiche nei corridoi, usati anche, in mancanza di sale, per svolgervi improvvise attività didattiche);

che tutto ciò è causa di disagio e umiliazione per i pazienti e di grave frustrazione per gli operatori sanitari, medici e paramedici,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere per segnalare alla regione Veneto e all'USL n. 21 l'esigenza di trovare, attraverso misure straordinarie e attraverso l'appontamento di soluzioni organiche, un superamento positivo dei problemi denunciati.

(4-04464)

LONGO. – *Al Ministro della sanità.* – Per sapere:

se sia a conoscenza che gli impianti della centrale termica dell'ospedale civile di Padova (USL n. 21) risultano al di sotto di un livello minimo di sicurezza per il personale addetto per quanto riguarda:

1) un indice elevato di rumorosità, con rischi per l'integrità uditiva di chi vi lavora;

2) la presenza nell'atmosfera interna della centrale di fibre di amianto, derivanti dal rivestimento isolante ormai vetusto e con segni vistosi di deterioramento degli impianti e delle tubature; alcune rilevazioni compiute per conto dell'USL n. 21 – ma in condizioni di massima aerazione dell'impianto, che non coincidono con le condizioni invernali – avrebbero segnalato tale presenza in quantità inferiore a soglie convenzionali di rischio, soglie che tuttavia la letteratura recente in materia considera inattendibili, ritenendo pericolose le fibre di amianto a qualsiasi concentrazione rilevabile;

3) la presenza, nella parte superiore dell'impianto termico, del serbatoio di accumulo dell'acqua pressurizzata, mentre le normative di sicurezza prevedono che tali serbatoi siano ben distinti e collocati esternamente rispetto alle centrali termiche;

quali iniziative il Ministro della sanità intenda assumere per sollecitare:

a) l'adozione di misure urgenti che riportino la situazione della centrale entro livelli accettabili di sicurezza;

b) l'accelerazione delle decisioni relative alla costruzione della nuova centrale e l'adozione in essa di *standard* di sicurezza che evitino il riprodursi dei gravi inconvenienti segnalati;

c) il riconoscimento, al personale che opera nelle centrali, di un inquadramento contrattuale che ne riconosca adeguatamente la professionalità.

(4-04465)

LONGO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che presso la struttura ospedaliera padovana dell'USL n. 21 risulta del tutto insoddisfacente l'organizzazione delle prestazioni radiologiche notturne (emergenze), poichè la copertura di tali urgenze viene effettuata dal solo laboratorio radiologico della clinica ortopedica, con notevole aggravio per il personale addetto;

che a tale aggravio si aggiungono problemi interni di efficienza della struttura ospedaliera nel selezionare le urgenze e situazioni di non copertura della sicurezza del personale, costretto spesso ad una esposizione radiologica rischiosa per la mancanza di strumentazione elementare per il contenimento dei pazienti (soprattutto nel caso di prestazioni pediatriche: i bambini più piccoli sottoposti a radiografia sono spesso tenuti manualmente dagli infermieri i quali, al contrario dei tecnici, per di più non si vedono neppure riconoscere il rischio radiologico!);

che tali problemi rientrano nella questione più generale della cronica carenza di personale altamente specializzato, carenza dovuta sia a programmi inadeguati di formazione, sia a meccanismi del tutto inadeguati dal punto di vista della applicazione contrattuale del riconoscimento economico-normativo della professionalità e del rischio connesso ad alcune peculiari mansioni,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere in merito agli inconvenienti segnalati presso l'ospedale di Padova, e più in generale, per indicare alle regioni e alle USL l'esigenza di una più elevata remunerazione della professionalità, l'adozione delle più ampie misure possibili di tutela del personale e il riconoscimento, agli infermieri che operano nei laboratori di radiologia, del rischio radiologico.

(4-04466)

GIANOTTI. – *Al Ministro del tesoro.* – Per sapere:

se sia a conoscenza delle procedure seguite dall'Istituto bancario San Paolo di Torino e dalla Cassa di risparmio della stessa città per le nomine dei rispettivi rappresentanti nel consiglio d'amministrazione della SITAF, la società di gestione del traforo del Frejus;

se siano stati rispettati gli statuti dei due enti, che prevedono un rapporto fiduciario asseverato, inesistente in ambedue i casi, data l'estranietà dei nominati agli istituti in questione;

se tali atti non contrastino con le direttive della Banca d'Italia in ordine alla rappresentanza degli istituti, sottoposti a vigilanza, nelle società partecipate.

(4-04467)

VISCONTI, SENESI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso che nel tratto autostradale Salerno-Pontecagnano, all'altezza di Castel Vetrano, sempre più frequentemente veicoli fuoriescono dalla sede stradale e si schiantano sulla sottostante strada provinciale, coinvolgendo nell'incidente, a volte, veicoli in transito su questa ultima strada, gli interroganti chiedono di conoscere i provvedimenti posti in essere per evitare in futuro che continuino a verificarsi incidenti le cui conseguenze, molto spesso, sono gravissime.

(4-04468)

POLLICE. – *Al Ministro del commercio con l'estero.* – Per sapere:

se non ritenga in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione il comportamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) che – adeguandosi all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 17 settembre 1987, nonchè ad una decisione del TAR del Lazio e ad una delibera del consiglio generale dell'ICE – ha liquidato al personale in servizio gli arretrati relativi al lavoro straordinario del 1^o semestre 1976, comprensivi degli interessi e della rivalutazione monetaria, mentre non riconosce lo stesso diritto al personale in quiescenza, al quale tuttavia le somme relative al suddetto lavoro straordinario sono state trattenute dalla liquidazione all'atto del pensionamento. Nè vale la giustificazione addotta di non meglio precise obiezioni da parte del Ministero del tesoro in qualità di organo di controllo, dal momento che – secondo quanto risulta – il suddetto Ministero non ha frapposto alcun ostacolo al pagamento degli arretrati in questione ai dipendenti parastatali che si trovavano in forza al Ministero stesso provenienti da enti superflui e successivamente passati ad altri enti;

se non ravvisi in tale atteggiamento gli estremi di omissione di atti di ufficio per la mancata osservanza dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 17 settembre 1987 che testualmente dice: «I compensi per le prestazioni del lavoro straordinario eseguite nel primo semestre 1976 vanno riliquidati d'ufficio in applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Gabinetto del 26 novembre 1986, n. UIC/5314/27720/02, comprendendovi automaticamente gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria».

(4-04469)

LIBERTINI, VITALE, CROSETTA, TRIPODI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle finanze e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che il SECIT, Servizio centrale degli ispettori tributari, di recente, ha notificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla Corte dei conti, al Consiglio di Stato, all'Avvocatura generale dello Stato, all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, al Ministero del tesoro e al Ministero dei lavori pubblici, la richiesta dell'elenco dei nominativi dei soggetti appartenenti o non alle predette amministrazioni in favore dei quali sono stati conferiti o autorizzati negli anni 1985, 1986 e 1987 incarichi di ogni e qualsiasi tipo di cui agli articoli 47, lettere b) e f), 49, comma 2, lettera a), e 81, comma 1, lettera l) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (rispettivamente articolo 47, lettere b) e c), 49, comma 3, lettera a), e 77 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 597);

che il SECIT, peraltro, ha richiesto a ciascuna delle amministrazioni suindicate di specificare per ogni nominativo la natura dell'incarico, l'ente pubblico o privato presso cui l'incarico stesso è stato espletato e l'ammontare dei compensi per i quali hanno provveduto ad effettuare

a norma del comma 2 dell'articolo 29 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 il conguaglio di fine anno a carico del dipendente,

ciò premesso, si chiede di conoscere in particolare, con riguardo agli incarichi provenienti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, di ogni e qualsiasi tipo, conferiti ed autorizzati dalla Corte dei conti ai suoi magistrati:

1) l'elenco nominativo di tutti i magistrati della Corte dei conti ai quali sono stati conferiti ed autorizzati (negli anni 1985, 1986, 1987 e 1988) incarichi di ogni e qualsiasi tipo (compreso quello di presidente del collegio sindacale), presso la cessata Cassa del Mezzogiorno (per gli anni 1984 e 1985) e presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (per gli anni 1986, 1987 e 1988);

2) se la cessata Cassa del Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno abbiano ottemperato all'obbligo di effettuare le ritenute di acconto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) se la cessata Cassa del Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno abbiano ottemperato all'obbligo di comunicare alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ammontare delle ritenute d'acconto effettuate e l'ammontare delle somme corrisposte;

4) se tali adempimenti risultino nel modello 770;

5) se, in difetto del conguaglio di fine d'anno a carico del dipendente effettuato a norma dell'articolo 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 673, lo stesso conguaglio risulti nel modello 740 dell'interessato contribuente.

(4-04470)

BOSSI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* – Premesso:

che la strada statale n. 36 collega l'alto Lario alla Valchiavenna tramite un ponte sul fiume Adda in località «Trivio di Fuentes», risultando di fondamentale importanza per i collegamenti viari tra le province di Sondrio e Como ed il confinante cantone elvetico dei Grigioni e, di conseguenza, tra l'Italia e l'Europa centrale;

che da circa cinque anni a questa parte il ponte sopra indicato ha evidenziato gravi anomalie strutturali la cui causa è tuttora da determinare in via definitiva;

che, a seguito di quanto sopra, il ponte medesimo, pur consentendo il passaggio dei trasporti ferroviari, è stato interdetto al transito di veicoli con peso lordo superiore a 180 quintali, causando notevoli inconvenienti al trasporto locale, dovendo il traffico pesante seguire un percorso alternativo che comporta una maggiore e, soprattutto, disagevole tratta con conseguente aggravio dei tempi di percorrenza;

che numerosi titolari di aziende commerciali e di autotrasporto hanno segnalato l'intera questione all'ANAS – compartimento di Milano, con esposto in data 28 agosto 1989, senza peraltro ricevere

alcun riscontro, nè tantomeno constatare alcuna volontà di risolvere sollecitamente il problema in argomento;

che la situazione sopra descritta è di sensibile importanza per le attività produttive della Valchiavenna e dell'intera provincia di Sondrio, già peraltro fortemente penalizzate a causa di una viabilità completamente inadeguata al transito veicolare che normalmente si registra,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per ripristinare opportunamente e sollecitamente il ponte sul fiume Adda in località «Trivio di Fuentes», al fine di consentire sull'intera strada statale n. 36 il transito di ogni tipo di automezzo, condizione indispensabile per soddisfare le necessità che comporta una tale via di comunicazione a livello internazionale;

quali provvedimenti si intenda adottare a breve termine per migliorare la situazione della provincia di Sondrio rispetto alle comunicazioni intervallive e con gli Stati confinanti, sia per quanto concerne una soluzione alternativa che risolva in modo funzionale il problema in argomento, sia in merito alle condizioni oggettivamente carenti in cui versa cronicamente la viabilità locale, con particolare riferimento alle strade statali e provinciali.

(4-04471)

BOSSI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che la stampa, in data 13 febbraio 1990, ha dato notizia che il FIO (Fondo investimenti occupazione) ha bocciato la richiesta di 14 miliardi per il raddoppio del depuratore di Paratico in provincia di Brescia (vedi «Corriere della Sera», Lombardia, dal titolo «Il Sebino, una terra dimenticata», pagina 40);

che il finanziamento è finalizzato al raddoppio del depuratore di Paratico, adeguandolo così alle necessità del bacino di utenza;

che la pulizia e la balneabilità del lago di Iseo è un presupposto indispensabile per lo sviluppo della vocazione turistica, per la vita economica nonché per l'elevazione dei livelli occupazionali della zona, attualmente molto bassi;

che, secondo quanto dichiarato dal presidente del consorzio del Sebino, «È una esclusione immotivata e non giustificata perché il progetto era già stato approvato dal Genio civile e dalla commissione regionale»;

l'interrogante chiede di sapere se le circostanze risultino vere e in caso affermativo:

quali siano le ragioni per le quali è stata bocciata la richiesta di contributo per il raddoppio del depuratore di Paratico;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro per ottenere un riesame della richiesta e il suo accoglimento;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro per la tutela, il recupero e la salvaguardia del patrimonio ecologico e naturalistico del Sebino, tenuto presente che esso costituisce un presupposto indispensabile per la vita economica e per l'elevazione dei livelli occupazionali della zona.

(4-04472)

MANCIA, AGNELLI Arduino. - *Al Ministro della pubblica istruzione.*

- Premesso:

che attualmente sussistono scuole magistrali statali, istituite in diversi momenti per legge, che prevedono una durata dei corsi in tre anni e che richiedono, inderogabilmente, un riconoscimento anche ai fini del proseguimento degli studi attraverso il passaggio all'istituto magistrale, per l'eventuale conseguimento del relativo titolo di studio;

che si tratta in particolare delle scuole magistrali di: Fossombro-
ne (Pesaro), Marcianise (Caserta), Matera, Sacile (Pordenone), Rovereto
(Trento), Pomigliano D'Arco (Napoli), Rionero in Vulture (Potenza),
Ariano Irpino (Avellino), Cisternino (Brindisi), Crotone (Catanzaro),
Genova, Mondragone (Caserta), Napoli, Pescara, Siracusa, Trieste e di
alcune sezioni staccate;

che queste istituzioni scolastiche fanno capo alle competenze
della direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale
e che, nonostante le riforme introdotte anche a seguito dell'istituzione
della scuola materna di Stato (legge n. 444 del 1968), non hanno mai
formato oggetto di interventi legislativi;

che il trascinamento della situazione ha creato problemi di
assetto ed esigenza di certezze per questo ordine di studi,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se il Ministro non ritenga necessaria ed urgente, considerata
anche l'assenza di oneri che comporterebbe, l'immediata equiparazione
del titolo di studio conseguito nel triennio a quello di ammissione al
quarto anno del corso di studi dell'istituto magistrale;

2) quali proposte siano allo studio del Ministero stesso per dare
una soluzione definitiva alle prospettive dell'istituto in questione che
trae la sua origine dalla «scuola di metodo per l'educazione materna»,
istituita con legge nel 1923, modificata dalle leggi n. 1286 del 1933 e
n. 740 del 1958 e che è passata indenne attraverso la successiva
normativa di settore dell'ultimo trentennio.

(4-04473)

ACQUARONE, MAZZOLA. - *Al Ministro degli affari esteri.* -

Premesso:

che da anni gli organi eletti del dipartimento delle Alpi
marittime e delle province di Cuneo e Nizza hanno intrapreso lo studio
e l'elaborazione di progetti comuni di rilevante interesse frontaliero
secondo le indicazioni della convenzione-quadro europea del 25 maggio
1980, ratificata dal nostro Stato con la legge 19 novembre 1984,
n. 948;

che, ancora di recente, sono stati approfonditi - in una serie di
riunioni alle quali hanno partecipato i maggiori esponenti delle
comunità locali delle Alpi marittime e delle province di Cuneo ed
Imperia - i problemi attinenti allo sviluppo integrato delle zone
interessate e ne sono state individuate soluzioni idonee e concretamente
realizzabili;

che, tuttavia, la definitiva conclusione degli accordi locali è
subordinata alla stipulazione degli accordi bilaterali preliminari tra il
Governo italiano e quello francese previsti dall'articolo 3 della citata

legge di ratifica n. 948 del 1984, e dal decreto 4 giugno 1984, n. 84.432 della Repubblica francese,

gli interroganti chiedono di conoscere le ragioni del grave ritardo già maturato in ordine alla stipula dei ricordati accordi bilaterali, nonostante ripetuti, autorevoli solleciti, e nonostante la disponibilità già dimostrata dal Governo francese e se non si ritenga opportuno assicurare una immediata e attiva opera per pervenire, in tempi rapidi, alla loro definizione ed entrata in vigore.

(4-04474)

FRANCHI. – *Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* – Visto che, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 634 del 29 luglio 1957, si è costituito tra i comuni di Nereto, Roseto degli Abruzzi, Bosciano, Controguerra, Tossicia, Notaresco, Corrocopoli, Bellante, Mosciano Sant'Angelo, Morro d'Oro, Giulianova, Sant'Omero, un consorzio denominato «Consorzio per lo sviluppo industriale e dei servizi alle imprese della provincia di Teramo» con sede in Teramo;

considerato:

che il comune di Giulianova, in nome e per conto dei comuni consorziati, ha trasmesso alla giunta regionale d'Abruzzo gli atti sin dal 18 settembre 1989 perchè proceda alla formale approvazione dello statuto;

che da parte della giunta regionale non è stato ancora adottato il relativo provvedimento di formalizzazione della volontà degli enti consorziati;

rilevato che tali inspiegabili ritardi, che appaiono come vere e proprie inadempienze, impediscono l'attivazione dell'ente consortile che potrebbe rappresentare un valido strumento per affrontare i problemi dello sviluppo economico dei territori amministrati,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover tempestivamente segnalare al presidente della giunta regionale d'Abruzzo l'esigenza di procedere agli adempimenti necessari per il riconoscimento della personalità giuridica del consorzio medesimo.

(4-04475)

SANESI. – *Al Ministro della sanità.* – Considerato:

che negli ultimi anni sempre più spesso si ricorre alla pratica del trapianto di organi nel tentativo di migliorare la qualità della vita e spesso di difenderla;

che in relazione a questo delicatissimo aspetto del pianeta sanità esistono ancora notevoli lacune di carattere giuridico e burocratico che di fatto ostacolano la donazione degli organi e la loro successiva utilizzazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda dare una definitiva organizzazione all'intera materia, sollecitando le autorizzazioni ai trapianti, regolamentando ed incentivando – attraverso i competenti uffici – i quattro coordinamenti trapiantologici interregionali per una migliore utilizzazione degli organi disponibili secondo criteri di compatibilità biologici e approntando una

legge nazionale che si collochi in linea con la legislazione degli altri paesi della Comunità europea;

se, per quanto concerne la regione Toscana, non si ritenga opportuno assumere iniziative verso la medesima affinché gli operatori di settore del Policlinico di Careggi, dove sono presenti gruppi di lavoro multidisciplinari, vengano inseriti nel comitato tecnico-organizzativo previsto dalla risoluzione del 23 maggio 1989 del consiglio regionale toscano, onde possano, alla luce delle loro competenze in materia, contribuire alla determinazione di efficaci scelte operative.

(4-04476)

ONORATO. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere con urgenza:

a) per quali motivi non sia stata riconosciuta la cittadinanza italiana all'iracheno Lukman Al Atrakchi che ne aveva diritto a norma della legge n. 123 del 21 aprile 1983, avendo sposato nel 1967 la cittadina italiana Natalia Bobicchio ed essendo residente da moltissimi anni in Italia, dove si è laureato in architettura e ha lavorato a lungo. Non si ritiene infatti che possano sussistere per Lukman Al Atrakchi quei «comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica» che soli potrebbero giustificare il rifiuto della cittadinanza italiana (articolo 2, numero 3, della citata legge n. 123);

b) se sia vero che il decreto di espulsione che colpì Lukman Al Atrakchi nel 1973, peraltro revocato o «sospeso» in seguito a proteste anche parlamentari, era stato richiesto dai servizi segreti israeliani evidentemente in seguito al pubblico impegno che Lukman Al Atrakchi aveva esercitato a favore della causa palestinese;

c) per quale ragione, a fronte di una dichiarazione di soggiorno a tempo indeterminato per motivi di famiglia e di lavoro, la questura di Firenze abbia rilasciato al predetto Lukman Al Atrakchi solo un cosiddetto permesso di soggiorno per motivi di famiglia sino al 1° dicembre 1988.

Si fa presente che Lukman Al Atrakchi, ormai cinquantenne e con notevole esperienza professionale, a suo dire non ha mai avuto a che fare con la giustizia italiana e senza la cittadinanza italiana e/o senza permesso di soggiorno per motivi di lavoro non può riuscire a mantenere la moglie e i due figli a carico.

(4-04477)

POLICE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che il Comitato permanente dell'emigrazione della Commissione esteri della Camera dei deputati del 25 gennaio 1990 ha chiesto il rinvio dell'elezione dei Comitati dell'emigrazione italiana, rinvio motivato dalla mancata entrata in funzione dell'anagrafe degli italiani all'estero;

considerato che ogni proposta di rinvio delle elezioni finirebbe per far venire meno qualsiasi credibilità ai Comitati dell'emigrazione italiana, oggetto di uno sballottamento di date indecoroso e mai visto nella storia degli organismi elettori della Repubblica;

valutato che solo motivi eccezionali possono giustificare l'ulteriore rinvio delle elezioni, mentre il ritardo nell'attuazione dell'anagrafe non può certamente essere considerato evento eccezionale, bensì fattore fisiologico,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda con procedura d'urgenza disporre che i Comitati dell'emigrazione italiana, le associazioni e le missioni siano abilitati ad accogliere le richieste dei cittadini italiani all'estero di essere iscritti nelle liste elettorali per il rinnovo dei Comitati dell'emigrazione italiana, sotto l'opportuno controllo dei Consolati competenti per territorio, anche perchè alle elezioni precedenti furono ammessi al voto anche i cittadini italiani che non erano iscritti nelle liste elettorali, purchè muniti di documenti d'identità e firmatari di dichiarazione sostitutiva.

(4-04478)

BOSSI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che in data 19 febbraio 1990 in Milano, davanti al municipio, si teneva una manifestazione, regolarmente autorizzata dalla locale questura, di un gruppo di cittadini della zona di decentramento «11», per protestare contro l'occupazione abusiva dello stabile della Cascina Rosa da parte di centinaia di extracomunitari;

considerato:

che, parallelamente e nella stessa piazza, un centinaio di attivisti di Democrazia proletaria inscenava una contromanifestazione allo scopo di turbare la precedente e in particolare – secondo quanto dichiarato alla stampa dal segretario cittadino di Democrazia proletaria Saverio Ferrari – «per impedire la distribuzione di volantini della "Lega Lombarda", in modo da sottrarre in ogni occasione a questo movimento lo spazio politico»;

che l'articolo 21 della Costituzione consente a tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o ogni mezzo di diffusione e che l'articolo 17 consente ai cittadini il diritto di riunione con il solo limite di comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica,

l'interrogante chiede di sapere:

se nell'occasione la manifestazione di Democrazia proletaria sia stata autorizzata, nonostante la compresenza di un'altra manifestazione;

se il Ministro in indirizzo ritenga conforme allo spirito e alla lettera della Costituzione autorizzare manifestazioni che abbiano il dichiarato scopo di impedire la manifestazione del pensiero contrario;

se non ritenga opportuno dare disposizioni, affinchè non vengano a ripetersi episodi come quello segnalato, anche al fine di evitare che le manifestazioni politiche possano degenerare in un clima di tensione suscettibile di creare seri problemi di ordine pubblico.

(4-04479)

GUIZZI. – *Al Ministro delle finanze.* – Per sapere se risponda al vero quanto riportano le cronache, secondo cui la Guardia di finanza avrebbe inviato a studenti ed ex studenti dell'Università di Bologna un questionario con il quale si rivolgono domande volte a conoscere dove essi abbiano alloggiato, e a quali condizioni, dal 1985 in poi, l'interrogante chiede di sapere:

in quale modo e attraverso quali canali la Guardia di finanza sia venuta in possesso degli elenchi dei «fuori sede»;

se l'acquisizione di migliaia di nomi e indirizzi possa considerarsi legittimamente effettuata o se, invece, non incida nella sfera dei diritti del singolo costituzionalmente protetti;

se la richiesta, ancorchè finalizzata ad accertare il mercato occulto dei fitti a Bologna e a colpire conseguentemente sacche di evasione fiscale, non sia formulata in modo tale da condizionare (se non fortemente limitare) la libertà di comportamento dei destinatari che non avrebbero alternativa nella scelta, essendo tenuti a rispondere al questionario per non incorrere nella previsione sanzionatoria di una multa da trecentomila a un milione duecentomila lire.

(4-04480)

SPECCHIA. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* -
Premesso:

che il 2 giugno del 1988 il giovane Cavallo Cosimo, nato e residente in Ostuni, decedeva in Bari a seguito di una caduta dal quarto piano di un appartamento di via Salandra, 42;

che il fatto venne ritenuto un suicidio, nonostante la presenza di diversi elementi che avrebbero dovuto indurre gli inquirenti ad eseguire accertamenti, interrogatori, eccetera;

che, in particolare, da circa un anno il giovane Cavallo Cosimo aveva una relazione con la signora Di Cosola Angela, coniugata con il signor Rubino Mario, noto commerciante in olio del barese che si opponeva decisamente a questo rapporto;

che, come risulta da alcune testimonianze e da dichiarazioni del Cavallo agli organi di polizia, il 1° giugno 1988 il signor Rubino invitò telefonicamente il giovane ad un appuntamento in via Salandra (ove il Cavallo era ospite del cugino Gasparro Carlo) e, dopo averlo indotto a salire in macchina per un colloquio, avviò invece l'auto e lo condusse in uno stabilimento di sua proprietà in via Amendola, all'interno del quale erano presenti due fratelli del Rubino e due operai;

che, sempre secondo le dichiarazioni del Cavallo, lo stesso fu duramente percosso ed anche costretto dal Rubino, sotto la minaccia di una pistola, a firmare un foglio in bianco;

che il giovane, dopo essere stato lasciato nei pressi della casa del cugino in via Salandra, si recava con il parente al policlinico per essere sottoposto alle necessarie cure;

che, nella stessa giornata del 1° giugno, il Cavallo denunciava alla polizia il sequestro e le percosse;

che all'interno dell'appartamento in via Salandra, dopo la morte del giovane, vennero rinvenuti flaconi vuoti di barbiturici ed il rubinetto del gas aperto ed inoltre fu riferito che la porta di ingresso era chiusa dall'interno, senza peraltro che nell'appartamento fossero trovate le chiavi;

che le indagini furono affidate al dottor De Paola, funzionario della questura di Bari, che pare avesse acquisito alcuni elementi sui fatti accaduti il 1° giugno;

che, invece, dopo poco tempo, il magistrato inquirente dottor Bisceglia avocò a sé la pratica;

che la vicenda della morte di Cavallo Cosimo si è conclusa con la tesi del suicidio, senza che siano stati interrogati i genitori, gli amici ed il cugino del giovane, la signora con la quale aveva una relazione ed il marito della stessa Rubino Mario, senza che sia stata eseguita la necessaria autopsia per verificare tracce di barbiturici e di gas ed in mancanza di indagini sul foglio di carta firmato in bianco e su di un libretto bancario contenente una consistente somma di danaro;

che i genitori del Cavallo hanno ripetutamente chiesto l'autopsia, le indagini e gli interrogatori;

che infine il signor Cavallo Domenico, padre di Cosimo, ritenendo evidentemente che qualcuno abbia voluto coprire le responsabilità del facoltoso commerciante di olio e/o di altri, il 22 marzo 1989 ha inviato un dettagliato esposto alla procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Bari, al Ministro di grazia e giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura chiedendo che finalmente siano effettuate tutte le indagini necessarie per arrivare alla verità sulla morte del figlio;

che appare comunque davvero strano che nemmeno per i fatti del 1° giugno, e cioè il sequestro e l'aggressione del Cavallo, non sia stato interrogato alcuno, né tantomeno il signor Rubino,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intendano assumere affinchè sia fatta piena luce su di una vicenda che da una parte lascia nell'angoscia due genitori che non riescono a sapere se il figlio è stato ucciso o si è suicidato e dall'altra pone doverosi interrogativi su tante inadempienze ed omissioni nell'attività istruttoria.

(4-04481)

POLICE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia. – Per sapere:

se i Ministri interrogati siano al corrente delle iniziative assunte dall'Arma dei Carabinieri, dall'Alto Commissario antimafia e dalla competente magistratura in ordine a quanto reiteratamente denunciato con precedenti interrogazioni parlamentari n. 4-21108 del 24 marzo 1987, n. 4-02572 del 14 dicembre 1988 e n. 4-04254 del 20 dicembre 1989 (rimaste tutte senza risposta) sull'espeditore, penalmente illecito, cui fa sistematicamente ricorso l'ESAC di disporre strumentali trasferimenti da un settore all'altro (in particolare dal servizio crediti a quello di ragioneria e viceversa) di dirigenti del sindacato CIDA, in vista del collocamento a riposo dei titolari del posto, per precostituire surrettizie posizioni di vicariato e consentire così l'attribuzione di incarichi retribuiti della seconda qualifica dirigenziale in favore di dipendenti non in possesso dei prescritti requisiti e privi del titolo di laurea, in luogo dell'obbligatorio ricorso a scelte trasparenti operate mediante la predeterminazione di obiettivi criteri di massima per la selezione dei titoli dei vari aspiranti, com'è regola generale di imparzialità nel pubblico impiego, così da consentire ai favoriti di scavalcare indebitamente decine di colleghi con maggiore anzianità di qualifica ed in regola con la prescritta laurea, con ipotesi di interesse privato in atti d'ufficio, tenuto conto del fatto importante che i presenti provengono

tutti dal sindacato CIDA in precedenza diretto dall'attuale direttore generale dello stesso ente;

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia al corrente delle azioni di responsabilità per danno erariale promosse dalla procura generale della Corte dei conti in merito alla adozione di numerose delibere (numeri 604, 605, 660, 665 del 1989, eccetera) assunte dall'ESAC in periodo pre-elettorale in una regione come la Calabria in cui si finge di combattere l'inquinamento nelle strutture pubbliche) con le quali è stato disposto il pagamento di ingenti conguagli, a volte dell'ordine di decine di milioni *pro capite*, in favore di alti dirigenti dell'ente di sviluppo, a titolo di arretrati per lo svolgimento di mansioni di fatto e con diritto alla conservazione del trattamento economico della qualifica superiore per tutta la durata della reggenza, mentre i principi vigenti nel pubblico impiego e l'articolo 55 della legge regionale n. 14 dell'11 aprile 1988 stabiliscono come il trattamento economico del dipendente debba essere rapportato esclusivamente a quello previsto dall'atto di nomina, a prescindere dal temporaneo svolgimento di funzioni superiori, con diritto ad un compenso ai casi espressamente previsti dalla legge (articolo 55 della legge regionale n. 14 del 1988) e cioè nella ipotesi di incarichi conferiti in via formale e per un periodo comunque non superiore ad un anno, con chiara ipotesi di peculato aggravato per l'entità del danno in ordine al disposto riconoscimento di situazione di mero svolgimento di mansioni di fatto e per la conservazione del trattamento stipendiale superiore per una durata eccedente l'anno;

se i Ministri interrogati siano a conoscenza delle iniziative assunte dalla magistratura ordinaria e contabile, dall'Arma dei Carabinieri e dall'Alto Commissario antimafia sui termini della delibera dell'ESAC n. 685 del 26 luglio 1985 con la quale è stato consentito ad alcuni impiegati di accedere alle qualifiche della dirigenza, malgrado il disposto di cui agli articoli 5 e 32 della legge 22 aprile 1985, n. 21, che subordina tassativamente l'accesso a detta categoria dirigenziale al possesso del prescritto titolo di laurea;

se il Presidente del Consiglio dei Ministri sia al corrente dell'elenco dettagliato, più volte inutilmente richiesto (da ultimo, con interrogazione n. 4-02572 del 14 dicembre 1988), delle inchieste contabili disposte dalla procura generale della Corte dei conti a carico di amministratori e funzionari dell'ESAC, inchieste da avviare opportunamente a definizione per mettere un punto fermo ad un andazzo che è reso possibile proprio dai ritardi della giustizia a reprimere l'illecito, penale e contabile.

(4-04482)

POLICE. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* -
Premesso:

che il signor Enrico Forte, non vedente, pensionato dell'Ente minerario siciliano, ha iniziato presso la sua abitazione di Paternò (Catania) uno sciopero della fame allo scopo di sensibilizzare le autorità competenti e riuscire ad ottenere l'affidamento definitivo dei suoi tre figli;

che i tre bambini, dopo la separazione, avvenuta alcuni anni fa, erano stati affidati alla moglie, la quale non ne ha avuto molto cura, anche perché - secondo quanto asserito dal Forte - era diventata nel frattempo tossicodipendente. Da qualche tempo i bambini vivevano con il padre a Paternò, dove frequentavano regolarmente la scuola, fino ad una settimana fa, allorchè la moglie del Forte è andata a Paternò e se li è portati via senza dare alcuna notizia;

che il Forte, nel corso degli anni, ha presentato istanze per ottenere l'affidamento dei bambini, avendo dimostrato come, benchè cieco, fosse perfettamente in grado di allevarli ed accudirli; ha altresì presentato denunce agli organi di polizia contro le prevaricazioni della ex moglie,

l'interrogante chiede di sapere:

quale esito abbiano avuto le denunce presentate ed i motivi per i quali non sia stata presa in considerazione l'istanza di affidamento;

se tali motivi siano da ascrivere a semplici ritardi, del tutto però ingiustificabili alla luce degli eventi che si susseguono, oppure ad altri seri impedimenti;

se non si ritenga di dover comunque sollecitare gli organi periferici affinchè possa essere riconosciuto il diritto di un non vedente alla paternità ed agli affetti familiari.

(4-04483)

SPECCHIA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la situazione degli uffici ENPAS nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto ha raggiunto un livello di particolare gravità;

che, in particolare, su 49 posti in organico (9 a Brindisi, 19 a Lecce e 21 a Taranto) sono presenti in servizio 10 unità (3 a Brindisi, 1 a Lecce e 6 a Taranto), a fronte di 64 mila utenti;

che ciò comporta ovviamente l'impossibilità di evadere 22.000 pratiche di riscatto, 1.350 pratiche di buonuscita, 10.100 piccoli prestiti, 3000 mutui, 1800 domande di nuovo impianto, 4000 domande per borse di studio, 1.200 progetti di riliquidazione, 160 domande per le colonie, e inoltre le operazioni di segreteria, archivio, economato e informazione per gli utenti;

che, pur di far fronte alle pratiche più urgenti, gli uffici in questione hanno accantonato le 22.000 pratiche di riscatto, determinando così la perdita per l'ENPAS di oltre 5 miliardi all'anno per la mancata riscossione di contributi nei confronti degli assistiti;

che questa situazione, oltre a danneggiare l'ENPAS, arreca enormi disagi agli assistiti che devono a volte attendere mesi e mesi per ottenere una risposta alle pratiche avviate;

che le pochissime unità impegnate nei tre uffici sono costrette a lavorare in una situazione ormai invivibile e ad essere anche oggetto delle proteste degli utenti;

che nei mesi di maggio e giugno 1989 è stata espletata una parte dei due concorsi per 65 posti di ragioniere e 70 di assistente, senza che poi nulla sia stato deciso per lo svolgimento delle prove orali;

rilevato che è necessario porre fine ad una assurda e grave situazione che dura ormai da oltre 20 anni (pare dal 1966),

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere per tutelare l'ENPAS, gli utenti e gli operatori degli uffici di Brindisi, Lecce e Taranto.

(4-04484)

POLICE. – Ai Ministri della sanità, del tesoro e dell'interno e ai Ministri senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali e per la funzione pubblica. – Premesso:

che l'interrogante sollecita urgenti risposte scritte alle proprie interrogazioni 4-00897 del 19 gennaio 1988 e 4-03655 del 19 luglio 1989;

che il presidente della regione Puglia, con decreto n. 854 in data 8 settembre 1988, ha dichiarato cessati a decorrere dal 6 dicembre 1985 i quattro consorzi di riabilitazione di Bari, Foggia, Taranto e Cutrofiano (Lecce) in base alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria, ed alla legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2;

che ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e degli articoli 3 e 9, primo comma, della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, competenti ad erogare le prestazioni di riabilitazione dei cessati consorzi pugliesi ed a stipulare, se necessario, convenzioni con istituti privati di riabilitazione sono attualmente le Unità sanitarie locali BA/11, FG/8, TA/5 e LE/7;

che la regione Puglia, usurpando la relativa competenza alle sopra menzionate Unità sanitarie locali, ha deliberato di convenzionarsi direttamente con il centro di riabilitazione «Villa San Giuseppe» di Bisceglie (delibera giunta regionale n. 4569 del 16 maggio 1988), con il centro «Padre Pio» di San Giovanni Rotondo (delibera giunta regionale n. 7651 del 27 luglio 1987), con il centro «Pierantonio Frangi» di Acquaviva delle Fonti (delibera giunta regionale n. 7164 del 14 luglio 1987), con il centro «Gaudium et Spes» dell'OSMAIRM di Laterza (delibera giunta regionale n. 12681 del 29 dicembre 1987), con l'istituto «A. Quarto di Palo» e «Mons. di Donna» di Andria (delibera giunta regionale n. 12680 del 29 dicembre 1987);

che, relativamente ai soli mesi di ottobre e novembre 1988, l'assessore alla sanità della regione Puglia ha decretato di liquidare al centro «Gaudium et Spes» dell'OSMAIRM di Laterza (Taranto) acconti per complessive lire 2.973.741.629,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri chiamati in causa intendano far rispettare la legge statale di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, e la legge regionale pugliese 18 gennaio 1986, n. 2, paleamente e ripetutamente violate dalla giunta della regione Puglia;

se non ritengano doveroso, visto l'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, proporre al Consiglio dei Ministri l'annullamento governativo delle convenzioni illegittimamente stipulate con gli istituti privati di riabilitazione dalla non competente regione Puglia in

manifesta violazione dell'articolo 26 della legge n. 833 del 1978 e degli articoli 3 e 9, primo comma, della legge regionale n. 2 del 1986;

se intendano attivarsi affinché, alle prossime scadenze dei relativi trienni di validità, le sopra citate convenzioni con gli istituti privati di riabilitazione siano rinnovate, se necessario, dalle competenti Unità sanitarie locali anziché dalla incompetente regione Puglia.

(4-04485)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la situazione dell'ordine pubblico a Napoli e comuni vicini è tale da richiedere interventi eccezionali di uomini e mezzi;

che lo sforzo dei tutori dell'ordine è immenso nel controllare un vasto territorio in balia della delinquenza organizzata;

che i contingenti di forze in numero limitato rispetto alla gravità della situazione non possono fare fronte alle azioni delittuose di organizzazioni criminali;

che si rende indispensabile rimuovere gli agenti da altri compiti come quello delle scorte dei personaggi politici che li usano per mera esibizione propagandistica per i *mass media*;

che il sottoscritto, minacciato di morte diverse volte (lettera minatoria esibita con relativa denuncia nelle mani dell'allora capo della Digos dottor Ciccimarra), non ha chiesto protezione né scorta;

che un deputato socialista, residente in un comune vesuviano, per un allarme generato da un colpo di pistola infisso nel muro esterno della sua abitazione ha chiesto ed ottenuto la scorta;

che un consigliere comunale del Partito comunista italiano, per uno scambio di idee vivaci con un gruppo di disoccupati, è protetto da una scorta,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per far rientrare le scorte che impegnano uomini e mezzi finanziari alla protezione puramente «da immagine» di molti uomini politici che non hanno nulla da temere;

se non ritenga in tempi brevi di adibire questi uomini, impropriamente sottratti al loro compito, alla tutela e alla difesa dell'ordine di tutta la collettività.

(4-04486)

VISIBELLI. – *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, della sanità e della marina mercantile.* – Premesso:

che la costa ad est dell'abitato di Bisceglie, detta del Pantano, è, con le sue grotte di Ripalta, la più bella del nord-barese;

che tale tratto di mare era una volta frequentato da numerosi pescatori, i quali provvedevano al sostentamento delle proprie famiglie con il pescato della zona;

che da alcuni anni, purtroppo, il porticciolo è diventato uno stagno colmo di maleodoranti rifiuti e dal fondo marino melmoso lungo la spiaggia, e per una vasta profondità, non si riesce a tirar fuori più niente;

che nelle adiacenze della cala del Panto vi è un canale di scolo a cielo aperto attraverso il quale arrivano a mare le acque reflue di Corato non depurate al cento per cento;

che, altresì, sulla zona scaricano a mare le acque del depuratore di Bisceglie, determinando, assieme agli altri fattori, l'eutrofizzazione dell'insenatura;

che i luoghi precipitati sono altresì interessati dallo scarico di materiale di risulta che completa la rovina della spiaggia,

l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo, ognuno per la parte di competenza, di conoscere:

- 1) se siano a conoscenza di quanto innanzi descritto;
- 2) quali iniziative siano state prese, o si intendano adottare, per eliminare l'ulteriore protrarsi del disastro ecologico illustrato;
- 3) se non ritengano di disporre provvedimenti per il controllo del funzionamento dei depuratori di Bisceglie e Corato;

(4-04487)

VISIBELLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la giunta municipale di Canosa di Puglia, con atti deliberativi del 4 gennaio 1990 nn. 4 e 5 a rettifica (per la seconda volta) delle delibere della giunta municipale n. 1765 del 7 dicembre 1988 e n. 1 del 4 gennaio 1990, ha deliberato la costruzione di 10 aule nei giardini di una scuola elementare statale già esistente – la «De Muro Lomanto» – utilizzando il mutuo di un miliardo e 350 milioni assegnato per la soluzione del doppio turno al comune di Canosa con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 12 ottobre 1988;

che il finanziamento era stato concesso su richiesta della stessa amministrazione municipale per la costruzione di una scuola elementare nella zona 167, di nuova espansione urbanistica;

che le aule da costruirsi invero distano dalla zona 167 ben due chilometri;

che i cittadini venuti a conoscenza dello spostamento della costruzione delle aule si sono riuniti in comitato, ove sono presenti, oltre a numerose famiglie interessate, anche comunità parrocchiali ed altre associazioni di rilievo sociale;

che il progetto è difforme al decreto ministeriale del 18 dicembre 1975 sulla edilizia scolastica, come esplicitamente dichiarato dal Genio civile, in data 24 gennaio 1990, che pertanto ha espresso parere sfavorevole;

considerato:

che per l'approvazione del progetto «fuorilegge» manca il parere, preliminare ed obbligatorio, del provveditore agli studi, come da circolare n. 1104 del 15 maggio 1981 della Cassa depositi e prestiti;

che lo stesso provveditore agli studi di Bari, dottor Brienza, ha riconosciuto la validità della protesta del comitato ed ha condiviso la necessità di utilizzare il mutuo nella zona 167;

evidenziato:

che questa scelta della civica amministrazione di Canosa continuerebbe a determinare un consistente esborso di pubblico denaro, perchè il comune corrisponde ad una scuola non statale

(parificata) del CISS, situata nella zona periferica *de quo*, un contributo integrativo di ben 3 milioni e mezzo al mese per 5 sezioni di scuola elementare perchè la zona 167 è «del tutto carente di scuola elementare pubblica» (*sic!*) (confronta delibera della giunta municipale n. 1102 del 5 agosto 1988);

che la scuola «De Muro Lomanto» è sita in un territorio ove esistono cavità in tufo che a Canosa hanno già fatto intervenire anche il Ministero della protezione civile;

che, comunque, far costruire le aule nei giardini della scuola comporterebbe la scomparsa degli stessi, l'apertura di un cantiere di lavoro durante l'attività scolastica, oltre al danno per centinaia di bambini abitanti nella zona 167 che dovrebbero percorrere due chilometri per recarsi a scuola,

l'interrogante chiede di sapere:

se non sia opportuno intervenire, con decisione, affinchè venga impedito sia lo sperpero del denaro pubblico sia il disagio per centinaia di famiglie che dovrebbero mandare i propri figli ad una scuola che dista dalle loro case due chilometri.

(4-04488)

VISIBELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la segreteria generale del comune di Canosa di Puglia si è resa vacante dal mese di febbraio 1990, per trasferimento del titolare in altra sede;

che allo stato attuale ricopre la reggenza il signor Di Pinto Domenico (classe 1936), che alcuni anni fa svolgeva tale mansione nel comune di Noicattaro;

che, in seguito a vicende penali contro la pubblica amministrazione, lo stesso era interdetto a livello cautelativo dal lavoro, poichè la stessa sentenza in primo e secondo grado aveva imposto l'interdizione dai pubblici uffici;

che attualmente pare sia stato rimosso questo impedimento e il Di Pinto abbia ripreso il servizio per qualche giorno a Noicattaro e poi al comune di Canosa;

che nel comune di Canosa il Di Pinto è un uomo di spicco del Partito socialista democratico italiano e ha fatto il pubblico amministratore per più di 15 anni;

che il Di Pinto di recente ha fatto l'assessore comunale e c'è voluta un'interrogazione ed una denuncia del gruppo consiliare del Movimento sociale italiano-Destra nazionale di Canosa per farlo dimettere, in quanto ai sensi delle vigenti leggi chi è condannato anche in primo grado non può fare né il sindaco né l'assessore;

che di recente il Di Pinto aveva ripreso a fare l'assessore in quanto sarebbe stato tolto il pregiudizio giudiziario dalla Cassazione;

che improvvisamente il Di Pinto, con presa d'atto solo della giunta municipale (deliberazione n. 10 del 20 gennaio 1990) si è dimesso in giunta sia da assessore che da consigliere comunale, per motivi di «carriera professionale»;

che da quanto innanzi si evince chiaramente che il Di Pinto (ed era una voce corrente nel popolo), già prima di avere la reggenza a

Canosa, era certo della sua nomina in tale comune e quindi aveva rimosso l'incompatibilità che sarebbe scattata con l'incarico su Canosa, dove faceva l'assessore,

l'interrogante chiede di sapere:

come facesse il Di Pinto a conoscere la propria destinazione; e se, nel caso, abbia contattato il Ministero dell'interno in proposito.

Inoltre dopo il 20 gennaio del 1990, e prima della venuta del Di Pinto al comune come reggente nella segreteria generale, una petizione di cittadini, che sta proseguendo, indirizzata al prefetto di Bari e al Ministro dell'interno di Roma, rimetteva la propria preoccupazione di quella voce corrente, ravvisando l'inopportunità istituzionale di nominare un uomo politico, amministratore, che ha fatto delle scelte di parte, a segretario generale nello stesso comune e addirittura in corso di legislatura.

Si pensi ad un consiglio comunale dove un uomo prima opera secondo le proprie legittime scelte politiche e poi dovrebbe (il condizionale è d'obbligo!) operare come arbitro del confronto politico, in quanto segretario generale, e lo stesso dicasi nella giunta municipale.

Nonostante questa petizione il Di Pinto ha avuto l'incarico di segretario generale nel mese di febbraio (il 5 febbraio); ora dovrebbe esserci il decreto del Ministro dell'interno a confermare tale incarico temporaneo a reggente; nel frattempo si verificherà un disagio istituzionale in quanto chi si rivolgeva al Di Pinto del Partito socialista democratico italiano come avversario politico, oggi a distanza di circa 15 giorni, si dovrà rivolgere alla stessa persona per chiarimenti sulle norme, in quanto è segretario generale!

Tutto ciò considerato, l'interrogante chiede pertanto di conoscere:

quale credibilità e immagine democratica abbiano da quanto innanzi esposto le istituzioni;

se esistessero altri reggenti per il comune di Canosa, a cominciare dal vicesegretario;

se il Ministro non intenda revocare tale incarico e in ogni caso sollecitare il comune affinchè faccia effettuare a breve scadenza il concorso per ricoprire tale vacanza alla dirigenza della segreteria generale di Canosa.

(4-04489)

CARDINALE, IMPOSIMATO, PETRARÀ, LOPS. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che con l'interrogazione 4-03168 dell'11 aprile 1989, rivolta al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie, rimasta finora senza risposta, si chiedeva notizia su una cooperativa di Policoro (Matera) che avrebbe tentato una truffa ai danni della CEE per alcuni miliardi, per aver dichiarato un'estensione delle colture di soia di molto superiore al vero, gli interroganti chiedono di conoscere:

lo stato delle indagini condotte dalla Guardia di finanza, che hanno portato all'emissione da parte della magistratura di 6 mandati di cattura nei confronti di imputati, tra cui una cittadina danese;

le eventuali connessioni e/o implicanze con altri fatti malavitosi che si sono verificati nel Metapontino negli ultimi anni.

(4-04490)

VISIBELLI. – *Al Ministro delle partecipazioni statali.* – Premesso: che la stampa ha riportato la seguente notizia:

«Il signor Nunzio De Feo (abitante a Bari, strada Messanape n. 28/b) chiede alla SIP che gli venga data una linea telefonica.

Dopo averla ottenuta, per lui cominciano i guai che continuano ancor oggi.

Con la prima bolletta l'importo da pagare è di diverse centinaia di migliaia di lire.

Saranno le spese di allacciamento, pensa il signor De Feo.

La cosa poi si ripete con la seconda e la terza bolletta.

A questo punto l'utente (che ha fatto pochissime telefonate e che, per il suo lavoro, è costretto a stare fuori casa tutto il giorno) si reca agli uffici della SIP per segnalare che qualcosa non funziona.

Non è possibile – egli sostiene – che ci siano addebiti per centinaia di migliaia di lire in assenza di telefonate. Si tratterà di un guasto.

Alla SIP assicurano che si adopereranno per verificare il motivo per il quale giungono le bollette così salate.

Passa qualche giorno ed al signor De Feo viene comunicato (sempre per via telefonica) che è stato effettuato un controllo e che si è provveduto ad eliminare l'inconveniente che portava all'addebito di scatti per telefonate mai fatte. Tutto dovrebbe essere risolto pacificamente per l'utente e per la SIP, anche in considerazione che le bollette successive sono di poche migliaia di lire.

Invece non è così.

Iniziano nuovi guai per il signor De Feo, al quale la SIP chiede, comunque, il pagamento delle tre bollette arrivate maggiorate.

Il signor De Feo cerca di far capire le sue buone ragioni, ma non c'è niente da fare!

Accade così che all'utente viene staccato il telefono.

A questo punto alcune considerazioni su una vicenda che è sconcertante e che la dice lunga sulla impossibilità da parte dell'utente di avere certezze.

Chi ha il telefono deve pagare la bolletta che gli arriva, con gli addebiti che gli vengono segnati, senza alcuna possibilità di controllo?

Si può accettare per fede tutto quello che la SIP dice, anche in presenza di grossolani errori?

Noi riteniamo che all'utente debba essere consentito avere dati certi e la massima trasparenza sugli scatti che la SIP addebita, ed è in questo senso che deve venire una necessaria sentenza da parte della Magistratura, alla quale il signor De Feo, per tutelare il suo diritto a non subire abusi da parte della SIP si è rivolto.»,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali la SIP di Bari abbia agito nella maniera innanzi descritta e quali sollecite iniziative si intendano prendere per rimuovere il danno causato al signor De Feo di Bari.

(4-04491)

POLICE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il 20 maggio 1989 il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale penale di Roma, dottor Giacomo Paoloni, secondo notizie apparse sulla stampa («L'Espresso» del 19 settembre 1989) avrebbe formalizzato l'inchiesta, a carico del presidente dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e dell'intero consiglio d'amministrazione, contrassegnata dal n. 6109/89A;

che il suddetto dottor Paoloni avrebbe richiesto all'ufficio istruzione presso il tribunale penale di Roma l'emissione di mandati di comparizione a carico dei vertici dell'ISTAT, ipotizzando il reato di falso ideologico;

che la suddetta ipotesi di reato sarebbe scaturita a seguito dell'approvazione da parte del consiglio d'amministrazione dell'ISTAT, in data 27 gennaio 1988, di una delibera con la quale i membri dello stesso consiglio d'amministrazione affermavano di aver preso visione di un contratto stipulato, nella stessa data, con la società Flashpol per un importo di oltre tre miliardi di lire;

che, in realtà, il contratto in questione non solo non sarebbe risultato sottoscritto alla predetta data, ma non avrebbe potuto neppure esserlo in quanto la prefettura di Roma solo in data 2 febbraio 1988 avrebbe rilasciato la certificazione antimafia prevista dalla «legge Rognoni-La Torre»;

che nessuna contestazione sarebbe stata mossa dagli organi di magistratura in merito al fatto che l'ISTAT per nove anni avrebbe affidato alla succitata società Flashpol, a trattativa privata, l'appalto per la vigilanza delle proprie sedi, senza che ricorressero gli estremi di cui all'articolo 43 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dello stesso ISTAT, per un importo complessivo di circa 9 miliardi di lire;

che il capo dell'ufficio istruzione avrebbe affidato il fascicolo, formalizzato dal dottor Paoloni, al giudice istruttore dottor Roberto Napolitano, dirigente la XVIII sezione istruttoria;

che alle dipendenze dell'ISTAT, dal 1° dicembre 1977, in qualità di funzionario direttivo della X qualifica funzionale, figurerebbe il dottor Pierpaolo Napolitano;

che, con deliberazioni del presidente dell'ISTAT nn. 234 e 235 del 20 dicembre 1989, al dottor Pierpaolo Napolitano è stato attribuito il profilo professionale di «ricercatore» da un'apposita commissione presieduta da un membro del consiglio di amministrazione dello stesso ISTAT e, quindi, verosimilmente destinatario di uno dei mandati di comparizione emessi dal giudice istruttore Roberto Napolitano;

che della stessa commissione facevano parte anche altri membri, fra i quali il professor Vincenzo Siesto, del consiglio di amministrazione dell'ISTAT;

che l'esito del ricorso per l'attuazione del profilo di «ricercatore» sarebbe risultato molto contestato, tant'è che quasi tutti i funzionari esclusi avrebbero inoltrato ricorso al TAR del Lazio,

l'interrogante chiede di sapere, ove i fatti su esposti rispondessero al vero:

se il dottor Pierpaolo Napolitano sia legato da vincoli di parentela con il giudice istruttore dottor Roberto Napolitano;

se al Ministro in indirizzo consti che il citato giudice istruttore, nel momento in cui venne investito dell'inchiesta a carico dell'ISTAT, abbia comunicato, ai sensi dell'articolo 63 del codice di procedura penale allora vigente al capo dell'ufficio istruzione, la esistenza di un rapporto di parentela con un dipendente dell'ente amministrato dagli inquisiti.

(4-04492)

FLORINO. – *Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* – Per conoscere:

quale sia la normativa che la provincia autonoma di Bolzano e gli altri enti pubblici territoriali devono osservare in materia di uso della lingua nei rapporti con l'estero; in particolare se ritenga legittimo, in relazione alle norme statutarie, che sanciscono l'ufficialità della sola lingua italiana, quella tedesca essendo soltanto parificata all'italiana (articolo 89), che nei rapporti con l'estero, quali le manifestazioni turistiche e commerciali (ad esempio partecipazione a fiere internazionali) venga usata soltanto la lingua tedesca nella denominazione del territorio provinciale e delle sue località;

se non ritenga che l'osservanza del principio del bilinguismo nella toponomastica (articolo 8, n. 2, dello Statuto) e del su richiamato principio dell'ufficialità della lingua italiana, imponga agli enti pubblici interessati che questa preceda la lingua tedesca nelle denominazioni e iscrizioni pubbliche di qualunque specie;

se non ritenga che l'affermarsi di un finto bilinguismo, specie nella segnaletica stradale, per cui, ad esempio «Steinweg» viene tradotto in italiano con l'espressione «Via Stein» anziché «Via della pietra», contrasti con il principio del bilinguismo autentico e con il corretto uso della lingua italiana, che deve essere garantito in ogni sua manifestazione;

quali interventi intenda svolgere per ottenere l'osservanza dei principi su richiamati (che attengano anche al rispetto e alla difesa dell'identità nazionale del gruppo linguistico italiano) dagli enti interessati, primo fra questi, la provincia autonoma di Bolzano.

(4-04493)

MAZZOLA, CARLOTTO, BOZZELLO, VEROLE, GIANOTTI, BOGGIO, GALLO, LEONARDI, POLI, TRIGLIA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il dottor Amedeo Damiano, presidente dell'USL n. 63 di Saluzzo, in data 24 marzo 1987, rimaneva vittima di un agguato tesogli, verso le ore 17,45 nell'androne di casa, da due malavitosi poi dileguatisi con un terzo complice, riportando ferite di arma da fuoco agli arti inferiori, all'addome e alla colonna vertebrale;

che, dopo i primi soccorsi ed esami radiografici presso l'ospedale di Saluzzo, il medesimo veniva trasferito all'ospedale Molinette di Torino, dove subiva tre difficili interventi chirurgici (in neurochirurgia, chirurgia intensiva e ortopedia);

che verso la fine di maggio veniva ritrasportato all'ospedale di Saluzzo e, successivamente, al centro per i neurolesi di Montecatone di

Imola dove il 2 luglio 1987 spirava in seguito a tromboembolia massiva, conseguente alle ferite riportate;

che, durante il decorso di quanto sopra succintamente indicato, venivano condotte indagini giudiziarie atte ad accertare la indentità degli esecutori e dei mandanti da parte della procura di Saluzzo prima e di quella di Bologna poi, per competenza territoriale;

che a seguito di ciò veniva arrestato un presunto mandante e raggiunto da comunicazione giudiziaria un secondo altrettanto presunto mandante e, il primo, scarcerato poi per mancanza di sufficienti indizi;

che più tardi venivano altresì scarcerati, con la stessa motivazione, tre individui già arrestati quali presunti esecutori dell'agguato;

che il giudice istruttore presso il tribunale di Torino, nel corso di un procedimento penale a carico dei sopraccitati individui per altra fattispecie criminosa, ha raccolto pesanti e determinanti indizi relativi alla vicenda Damiano, avallati da perizie balistiche e da idonee testimonianze;

che tali accertamenti del giudice istruttore sono stati ampiamente riportati sia dalla stampa nazionale che da quella locale;

che le popolazioni del cuneese e del saluzzese auspicano da tempo la conclusione di tale vicenda giudiziaria, senza rendersi conto dei ritardi del corso della giustizia;

che di ciò si sono resi interpreti, fra gli altri, l'assemblea dell'USL di Saluzzo e i consigli comunali della zona, con proprie motivate deliberazioni, invocanti solleciti provvedimenti a carico degli esecutori materiali e dei mandanti;

che dopo tre lunghi anni e dopo gli accertamenti del giudice istruttore di Torino, che consentirebbero una rapida conclusione della vicenda, la pratica relativa alla soluzione del caso appare ancora arenata, senza giustificazione alcuna, presso l'ufficio del giudice istruttore di Bologna;

che ciò crea disagio e disorientamento, oltre a giustificate proteste, turbando inopportunamente l'immagine della magistratura dalla quale la famiglia della vittima e la popolazione attendono un doveroso atto di giustizia,

gli interroganti chiedono di sapere, pur nel dovuto rispetto del segreto istruttorio e dell'autonomia del ruolo e dell'azione della magistratura, vista la pubblicità dello stralcio dedicato al «caso Damiano» contenuto nella sentenza di rinvio a giudizio del giudice istruttore di Torino, quali siano le valutazioni del Ministro in ordine agli ostacoli che ancora sussistono per la definitiva soluzione di tale vicenda.

(4-04494)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01104, dei senatori Ianniello e Patriarca, sul consorzio di cooperative per l'edilizia economica di Roma.

